

Assicurazione contro i danni

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Gartenbau-Versicherung VVaG

Sede secondaria Italia

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00175

Prodotto: **HORTISECUR G**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

HORTISECUR G è l'assicurazione contro i danni per il settore dell'orto-vivaismo che offre la protezione dei beni e del patrimonio.



COSA È ASSICURATO?

- ✓ Serre conformi alla norma UNI EN-13031 con coperture in vetro, film plastici.
- ✓ Colture e perdite conseguenziali
- ✓ Macchinari e impianti
- ✓ Fabbricati
- ✓ Merci e scorte
- ✓ Perdite dovute a interruzione dell'attività

I beni possono essere assicurati contro:

- ✓ Grandine
- ✓ Tempesta, sovraccarico neve/ghiaccio e pioggia forte
- ✓ Calamità naturali
- ✓ Incendio
- ✓ Tecnica/Guasti macchina e atti vandalici
- ✓ Deterioramento delle colture a causa di danni tecnici
- ✓ Fuoriuscita di acqua dalle condutture

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicate in Polizza.



COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Responsabilità civile
- ✗ Infortuni o malattia
- ✗ Furto
- ✗ Malattie delle piante
- ✗ Attacchi parassitari
- ✗ Fitopatie

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Cosa non è assicurato".



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie e l'applicazione di degni d'uso.

Sono esclusi:

- ! Danni estetici agli impianti di produzione
- ! Dolo
- ! Eventi bellici e disordini interni
- ! Provvedimenti delle Autorità
- ! Danni causati da scioperi
- ! Danni da deperimento e usura
- ! Costi inevitabili e spese aggiuntive
- ! Danni causati da terzi fornitori

Degrado d'uso:

- ! L'indennizzo per i film plastici e gli impianti che vengono regolarmente sostituiti può subire delle detrazioni applicate in base all'età dei beni.

Franchigie:

- ! Una franchigia standard di 1.500 € per sinistro rimane a carico dell'assicurato. Questa franchigia può essere aumentata. In questo caso, è concessa una riduzione del premio dovuto.

Sono altresì presenti esclusioni particolari per le singole garanzie. Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura".



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ All'indirizzo del luogo di rischio indicato sulla polizza assicurativa.



CHE OBBLIGHI HO?

Alla sottoscrizione del contratto:

- Hai il dovere di rispondere in modo esatto, veritiero e completo alle domande poste dall'assicuratore e dal suo distributore.
- Fornire i documenti richiesti.
- Pagare il premio indicato nel contratto.

Durante il contratto:

- Mantenere le serre e gli edifici in buone condizioni e assicurarsi che tutte le macchine e gli impianti siano mantenuti correttamente e funzionanti.
- Prenditi cura delle colture.
- Comunicare qualsiasi modifica del rischio, modifica alle serre o nuova costruzione.
- In caso di sinistro hai il dovere di darne avviso per iscritto all'Impresa secondo i termini indicati nella sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? Che cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo danni.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza ed entro 15 giorni dal giorno delle successive scadenze. Puoi chiedere il frazionamento semestrale o trimestrale del premio; con una maggiorazione di rispettivamente:

1,5 % per il Frazionamento semestrale

2,5 % per il Frazionamento trimestrale.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari muniti della clausola di non trasferibilità.
2. Bonifico bancario.
3. Denaro contante, con il limite di 750 (settecentocinquanta) EUR annui per ciascun contratto.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento dei premi, salvo che alla stipula sia concordata una data successiva, in tal caso inizia, previo pagamento del premio, il giorno concordato e indicato in polizza.

Possono essere previsti periodi di carenze; si rimanda al dettaglio della sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce" del DIP aggiuntivo Danni.

La polizza si rinnova tacitamente il 1° gennaio di ogni anno salvo disdetta da inviare con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

In caso di mancato pagamento del premio di rinnovo la copertura decade a partire dal 15° giorno successivo alla scadenza e resta sospesa sino alle ore 24 del giorno di pagamento del premio.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Diritto di disdetta alla scadenza annuale

Il contratto può essere disdetto inviando una raccomandata all'Impresa di Assicurazione con ricevuta di ritorno osservando un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Diritto di recesso dopo un sinistro

A seguito del sinistro puoi inviare una disdetta al contratto entro 30 (trenta) giorni dal pagamento o dalla comunicazione di rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione contro i danni per la protezione dei beni del settore orto-vivaistico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Gartenbau-Versicherung VVaG

Prodotto: HORTISECUR G

06.2025 – Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

L'impresa di assicurazione è Gartenbau Versicherung VVaG Società di mutua assicurazione

La sede legale e la direzione generale dell'impresa sono in

Von-Frerichs-Str. 8, 65191 Wiesbaden, Germania

Tel.: +49 611 56 94-0 / **E-Mail:** service@gevau.de / **Sito internet:** www.gartenbau-versicherung.de

Il contratto sarà concluso con la Sede secondaria italiana

Viale del Commercio, 47, CAP 37135 Verona (VR)

Tel.: +39 045 47 32 584 / **E-mail:** info@hortisecur.it / **PEC E-Mail:** gartenbau_hortisecur@pec.it

Sito internet: www.hortisecur.it

È autorizzata ad operare in Italia in regime di Stabilimento (Elenco I) iscritta con il n. I.00175 in data 30/08/2021

La Società è sottoposta alla vigilanza del Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), organo di vigilanza della Germania con sede in Graurheindorfer Str. 108, 53117 BONN.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (anno 2024), si riporta

- Il patrimonio netto: 43,5 Mio
- Il risultato economico del periodo: 3 Mio
- L'indice di solvibilità (solvency ratio): 223%

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://gartenbau-versicherung.de/unternehmen/#report>).

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Il Contratto prevede che debbano essere integrati determinati presupposti affinché le garanzie previste dal Contratto operino. Si rinvia alla Sezione [E], Pag. [24] delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché alle norme di sicurezza particolari di cui a pag. 52 e seguenti del Set Informativo relativamente alle garanzie prestate l'ampiezza dell'impegno dell'impresa e rapportato alle somme assicurate concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sconto di premio in assenza di sinistri	Per ogni anno assicurativo privo di sinistro si applica automaticamente uno sconto pari al 2 % del premio fino al raggiungimento del limite massimo del 50 % per i seguenti gruppi di beni: ■ Colture (Modulo 66) ■ Colture successive (Modulo 67)
Sconti per franchigie aumentate	Concordando franchigie e/o scoperti individuali superiori alla franchigia standard è possibile usufruire di sconti sul premio di polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Aumento livello di rischio dopo un sinistro	Dopo ogni sinistro e con effetto dall'anno successivo può aumentare automaticamente il livello di rischio e di conseguenza il premio. Il Contraente in questi casi può disdire l'assicurazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aumento del livello di rischio.
Aumenti per franchigie ridotte	È possibile ridurre la franchigia a € 500,- per sinistro con un aumento del 15 % del premio
Per le modalità di esercizio delle opzioni su descritte vi invitiamo a contattare il vostro distributore.	



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Assicurazione eventi naturali/calamità naturali	Per la garanzia Eventi naturali/calamità naturali è previsto un periodo di carenza di 30 giorni. Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l'eventuale sinistro non è in garanzia.
Assicurazione incendio	Sono esclusi i seguenti danni diretti: ■ Danni da normale funzionamento degli impianti ■ Danni da abbruciamento ■ Danni a motori a combustione interna Sono esclusi i seguenti danni diretti e consequenziali: ■ Danni da fenomeno elettrico su impianti elettrici ■ Danni da fulmine su impianti elettrici
Assicurazione tecnica/guasti macchine	Sono esclusi i seguenti danni: ■ Usura o deperimento ■ Uso inappropriato del bene ■ Corrosione ■ Incrostazioni nella caldaia ■ Difetti già presenti alla stipulazione dell'assicurazione. ■ Utilizzo di un bene che richiede riparazione ■ Umidità ■ Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non correttamente eseguiti ■ Danni causati ai fabbricati da acque del sottosuolo, da corsi d'acqua o bacini
Assicurazione Deterioramento alle colture a causa di danni tecnici/guasti macchine	Sono esclusi i seguenti danni: ■ Danni da normale usura ■ Danni causati da interruzione con preavviso ■ Danni a seguito di insufficiente dimensionamento ■ Danni dovuti ad elementi naturali e ad Incendio che sono garantiti nell'assicurazione grandine, tempesta di vento ed elementi naturali o incendio ■ Furto
Assicurazione contro i danni da fuoriuscita di acqua dalle condutture	Sono esclusi i seguenti danni: ■ Umidità, acque del sottosuolo, acqua stagnante o corrente ■ Rigurgito ■ Muffa
Assicurazione rottura vetri e cristalli	Sono esclusi i seguenti danni: ■ Beni già danneggiati alla stipula dell'assicurazione. ■ Graffi o rigature a superfici e sbecchature di spigoli. ■ La perdita di tenuta dei bordi delle vetrocamere di vetri doppi o isolanti. ■ I danni che sono garantiti nell'assicurazione incendio
Assicurazione Interruzione dell'attività	Sono esclusi i seguenti danni: ■ Danni causati da perdita o variazione di informazioni digitali se il materiale dei supporti dei dati non è danneggiato. ■ Spese sostenute per l'acquisto di materie prime e ausiliarie, carburanti e oli. ■ Imposte dovute sui consumi e dazi di esportazione ■ Spese sostenute per il trasporto delle merci in partenza dall'azienda. ■ Premi assicurativi collegati col fatturato. ■ Diritti di licenza e compensi dovuti per brevetti collegati col fatturato. ■ Utile e costi non connessi con l'attività di produzione o commercio. ■ Danni causati da prolungamenti di interruzione dell'attività conseguenti: 1. Ad eventi straordinari che si verificano durante l'interruzione dell'attività 2. A limitazioni alla ricostruzione o al riavvio dell'attività aziendale disposte dalle Autorità. 3. Alla mancata disponibilità dell'Assicurato di capitale. 4. Alla necessità di modifica, miglioramento o controllo dei dati danneggiati o distrutti.

Mancato reddito causato da mancata fornitura	Per la garanzia "Mancato reddito" è previsto un periodo di carenza di 30 giorni. Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l'eventuale sinistro non è in garanzia.	
Assicurazione fotovoltaico	Sono previste le seguenti esclusioni particolari e/o limiti di indennizzo particolari	
	Spese di investigazione sostenute a seguito di un evento assicurato al fine di localizzare o rintracciare la causa del danno.	Limite di indennizzo: 10.000 Euro
	Lavori su tetti e facciate connessi ai danni all'impianto fotovoltaico	Limite di indennizzo: Massimo 10% del danno
	Interruzione produzione elettricità	Limite di indennizzo: 180 giorni
	Perdite patrimoniali a seguito interruzione produzione elettricità - In assenza di danno materiale diretto - Se l'impianto è in garanzia - a seguito di montaggio/rimontaggio	Limite di indennizzo: 10.000 Euro Limite di indennizzo: massimo 10% del danno Limite di indennizzo: massimo 10% del danno



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto esclusivamente alle aziende agricole con produzione sotto serra e/o tunnel. Per usufruire delle agevolazioni è necessario rientrare nella definizione di "Imprenditore agricolo" di cui all'art. 2135 c.c.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione	Se il presente prodotto è venduto tramite un intermediario iscritto al RUI la quota provvigioni percepita in media dagli stessi è del 12% del premio.
--------------------------	---

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere inviati a: Gartenbau-Versicherung VVaG - Servizio Reclami Viale del Commercio, 47 - 37135 Verona (VR) E-Mail: info@hortisecur.it L'Impresa risponde nel termine di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206 pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it L'Autorità di vigilanza competente è la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), organo di vigilanza della Germania. Per le modalità di presentazione reclami direttamente alla BaFin è possibile utilizzare il presente modulo Online: https://web.basp.bafin.de/lip/action/invoke.do?id=beschwerde Al seguente Link è possibile ottenere ulteriori informazioni relativi alla presentazione di reclami https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschwerden/BeiBaFinbeschwerden_node.html
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziata assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura FIN-NET Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le spese sostenute per la presente polizza non sono detraibili.
--	---

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

HORTISECUR® **G** Italia (CaHG 2013 I) e clausole

Condizioni di Assicurazione HORTISECUR® G Italia (CaHG 2013 I) e clausole

Che cos'è HORTISECUR G Italia

Parte A Introduzione

A 1	Basi contrattuali	3
A 2	Elementi del contratto di assicurazione	3

Cosa si assicura

Parte B Rischi assicurati e danni indennizzabili, norme ed esclusioni particolari raggruppati per sezioni

B 1	Assicurazione grandine	5
B 2	Assicurazione tempesta di vento e altri eventi naturali	5
B 3	Assicurazione incendio	6
B 4	Assicurazione tecnica per aziende orticole e florovivaistiche	7
B 5	Assicurazione tecnica per i danni da deterioramento alle colture e produzioni vegetali	8
B 6	Omissis	
B 7	Assicurazione contro i danni da fuoriuscita di acqua dalle condutture	9
B 8	Assicurazione rottura vetri e cristalli	10

Parte C Beni assicurati

C 1	Valore assicurato	11
C 2	Somma assicurata	11
C 3	Costi aggiuntivi indennizzabili	12
C 4	Complesso serricolo	13
C 5	Materiali di copertura delle serre	14
C 6	Strutture e installazioni tecniche della serra	15
C 7	Colture all'aperto	15
C 8	Colture e altre produzioni vegetali sotto serra o anche temporaneamente protette	15
C 9	Colture successive	16
C 10	Macchinari, impianti e attrezzature	16
C 11	Fabbricati	17
C 12	Impianti mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte	19
C 13	Interruzione dell'attività	20
C 14	Vetrine	22

Parte D Esclusioni e scoperti

D 1	Esclusioni	23
D 2	Scoperti e Franchigie	23

Presupposti per ottenere la garanzia assicurativa

Parte E Presupposti per l'operatività della garanzia da parte della Compagnia d'Assicurazione

(Norme di sicurezza e altri obblighi prima del verificarsi di un danno)		
E 1	Norme generali di sicurezza	24
E 2	Norme particolari di sicurezza	24
E 3	Altre norme di sicurezza	24

E 4	Difformità dalle norme di sicurezza o loro modifiche	25
E 5	Conseguenze contrattuali della mancata applicazione	25

Procedure in caso di sinistro

Parte F Disposizioni in caso di sinistro

F 1	Presupposti per l'operatività di garanzia da parte della Compagnia Di Assicurazione (obblighi dopo il verificarsi del sinistro)	26
F 2	Data dell'accertamento del danno	27
F 3	Delega di rappresentanza nell'accertamento del danno	27
F 4	Regole generali per la liquidazione del danno	27
F 5	Stima di colture e produzioni vegetali	27
F 6	Procedura peritale formale	28
F 7	Norme per il calcolo dell'indennizzo, sottoassicurazione	29
F 8	Pagamento dell'indennizzo	30
F 9	Beni recuperati assicurati	30
F 10	Regole a seguito di sinistro	30
F 11	Motivi per i quali decade il diritto all'indennizzo	31

Ulteriori disposizioni da rispettare

Parte G Regole per il pagamento dei premi

G 1	Sistema per calcolare i premi	33
G 2	Pagamento dei premi	33

Parte H Condizioni generali

H 1	Decorrenza della garanzia assicurativa	35
H 2	Obblighi del Contraente/Assicurato all'atto della stipula del contratto	35
H 3	Aggravamento del rischio dopo la presentazione della proposta di assicurazione	35
H 4	Durata e scadenza dei singoli contratti di assicurazione	36
H 5	Assicurazione presso diversi assicuratori e sovrassicurazione	36
H 6	Pluralità di Contraenti/Assicurati	37
H 7	Assicurazione per conto di terzi	37
H 8	Rappresentanti del Contraente	37
H 9	Violazioni degli obblighi e conseguenze contrattuali	37
H 10	Ubicazione dell'assicurazione e ubicazione del rischio	38
H 11	Surroga e rivalsa dell'Assicuratore	38
H 12	Prescrizione	38
H 13	Foro competente	38
H 14	Comunicazioni, dichiarazioni di volontà, modifiche della ragione sociale	39
H 15	Forma del testo	39

Clausole di polizza HORTISECUR G Italia	41
--	-----------

Che cos'è HORTISECUR G Italia

Parte A Introduzione

A 1 Basi contrattuali

La polizza assicurativa HORTISECUR G Italia per aziende orticole e florovivaistiche viene stipulata tra la Gartenbau-Versicherung VVaG (Assicuratore) e il Contraente (di norma socio) ed è costituita da contratti di assicurazione indipendenti. Tali contratti di assicurazione vengono raggruppati nella polizza HORTISECUR G Italia.

Salvo quanto diversamente pattuito, per questi contratti si applicano, oltre alle norme di legge inderogabili, le seguenti disposizioni:

A 1.1 Parti basilari

Parti basilari di tutti i contratti di assicurazione sono lo Statuto dell'Assicuratore, le presenti Condizioni di assicurazione e i vari documenti contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le Norme di sicurezza per aziende orticole e florovivaistiche).

A 1.2 Diritto applicabile

A 1.2.1 Se la sede legale del Contraente/Assicurato si trova nell'Unione Europea, in uno Stato Aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo oppure in Svizzera si applica il diritto dello Stato in cui l'Assicurato ha la propria sede legale, indipendentemente dallo Stato in cui è ubicato il rischio.

A 1.2.2 Se la sede legale del Contraente/Assicurato si trova in uno Stato diverso da quelli indicati al punto A1.2.1, si applica il diritto tedesco salvo che l'ubicazione dei rischi assicurati sia in uno Stato Aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) oppure in Svizzera. In questo caso si applicherà la legge dello Stato in cui è ubicato il rischio per le pretese riferite a tale rischio.

A 1.2.3 La sede legale dell'Assicurato è per le persone giuridiche il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale. Per le persone fisiche è il luogo in cui abitualmente risiedono. Per la definizione della legge applicabile è determinante il momento della conclusione del contratto.

L'ubicazione del rischio è il luogo in cui si trovano l'azienda e/o lo stabilimento e/o gli impianti e/o l'esercizio commerciale su cui è operante la garanzia assicurativa.

A 1.3 Ulteriori basi contrattuali

Se concordate tra le parti, possono essere applicate ulteriori condizioni, quali: le condizioni di assicurazione "HORTISECUR F Italia (CaHF 2013 I)", le condizioni aggiuntive, le estensioni specifiche e i limiti di indennizzo, le clausole e gli accordi particolari.

Le condizioni di volta in volta vigenti vengono documentate nella polizza (certificato di assicurazione).

Parti integranti e valide del contratto sono inoltre:

- la dichiarazione di adesione a socio;
- la proposta di assicurazione e tutte le proposte di modifica successive;

- i formulari forniti dall'Assicuratore e sottoscritti dal Contraente/Assicurato (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, questionari, moduli di rilevamento e quanto inerente ad accertare e definire l'esattezza della proposta);
- le informazioni comunicate ai sensi di legge sugli obblighi informativi per contratti assicurativi.

Tutti gli accordi, comprese le modifiche, necessitano della forma scritta (lettera, fax o e-mail). Gli accordi aggiuntivi o limitativi orali sono validi solo se confermati dall'Assicuratore in forma scritta.

A 2 Elementi del contratto di assicurazione

A 2.1 Polizza di assicurazione

HORTISECUR G Italia è un prodotto assicurativo in cui un numero variabile di contratti di assicurazione autonomi vengono raggruppati in un'unica polizza.

In tale polizza vengono documentate le seguenti informazioni e i seguenti accordi:

A 2.1.1 Ragione sociale del Contraente

A 2.1.2 Ubicazione dell'assicurazione e del rischio (vedi sezione H 10)

A 2.1.3 Eventuali accordi per il pagamento del premio

A 2.1.4 Garanzia assicurativa scelta per ogni bene assicurato

A 2.1.5 Eventuali condizioni integrative e accordi particolari

La polizza mantiene la sua validità finché non viene sostituita, disdettata o in un altro modo risolta.

A 2.2 Moduli

I beni assicurati vengono raggruppati in moduli. L'Assicuratore stabilisce quali beni assegnare ai singoli moduli e li indica nel certificato di assicurazione insieme alle coperture assicurative per ciascun bene.

A 2.3 Sezioni assicurative

I rischi assicurati vengono raggruppati in differenti sezioni assicurative. Nelle presenti condizioni assicurative si raggruppano le norme per le seguenti sezioni assicurative:

- Assicurazione grandine
- Assicurazione tempesta di vento e altri eventi naturali
- Assicurazione incendio
- Assicurazioni tecniche
- Assicurazione acqua condotta
- Assicurazione rottura vetri e cristalli

A 2.4 Numero dei contratti di assicurazione

Il numero dei contratti di assicurazione raggruppati nella polizza HORTISECUR G Italia risulta dalla combinazione di coperture e di moduli assicurabili richiesti dal Contraente/Assicurato. Per ogni modulo viene stipulato, per copertura assicurativa, un contratto di assicurazione a sé stante. I singoli contratti di assicurazione possono essere personalizzati e adeguati al rischio per la garanzia assicurativa richiesta sulla base di queste condizioni. Determinate coperture assicurabili pos-

Parte A – Introduzione

sono essere incluse nella garanzia previa approvazione da parte dell'Assicuratore e solo in combinazione con altre coperture o moduli.

Cosa si assicura

Parte B Rischi assicurati e danni indennizzabili, norme ed esclusioni particolari raggruppati per sezioni

La copertura assicurativa attestata in HORTISECUR G Italia opera per gli stessi beni assicurati in via sussidiaria all'eventuale polizza HORTISECUR GS Italia; ciò significa che, nel caso un bene sia stato colpito da un sinistro, l'indennizzo verrà liquidato prima utilizzando le somme assicurate indicate nella polizza HORTISECUR GS Italia.

B 1 Assicurazione grandine

B 1.1 Rischi assicurati e danni indennizzabili

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati nell'ubicazione del rischio di cui si dimostri la distruzione, il danneggiamento, il deprezzamento, il deperimento o la perdita totale causati da grandine.

B 1.1.1 Danni consequenziali

L'Assicuratore indennizza anche i danni consequenziali agli enti assicurati causati da:

B 1.1.1.1 Caduta di materiale di copertura

B 1.1.1.2 Lavori di demolizione o sgombero

B 1.1.1.3 Successivi eventi atmosferici

B 1.1.2 Grandine

La grandine è una precipitazione atmosferica solida in forma di chicchi di ghiaccio con diametro minimo di 5 mm.

B 1.2 Esclusioni particolari

Non si assicurano i danni da tempesta di vento che si sono verificati contemporaneamente a quelli della grandine.

B 1.3 Si applicano inoltre le esclusioni generali di cui alla Parte D.

B 2 Assicurazione tempesta di vento e altri eventi naturali

B 2.1 Rischi assicurati e danni indennizzabili

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati di cui si dimostri la distruzione, il danneggiamento, il deprezzamento, il deperimento o la perdita totale causati da tempesta di vento, sovraccarico di neve e ghiaccio, pioggia ghiacciata, pioggia forte, inondazione, acqua debordante dalle grondaie delle serre, cedimento del terreno, frana, valanghe, eruzione vulcanica, terremoto.

B 2.1.1 Danni consequenziali

L'Assicuratore indennizza anche i danni consequenziali agli enti assicurati causati da:

B 2.1.1.1 Caduta di materiale di copertura

B 2.1.1.2 Parti di fabbricati, alberi o altri materiali che la tempesta ha trasportato contro beni assicurati

B 2.1.1.3 Lavori di demolizione e sgombero

B 2.1.1.4 Successivi eventi atmosferici

B 2.1.2 Tempesta di vento (vento forte)

La tempesta è uno spostamento d'aria di origine naturale con forza del vento minimo di 7 sulla scala Beaufort (velocità del vento minima 50 km/h).

Se non è possibile determinare la forza del vento verificatosi nell'ubicazione del rischio si prende atto che la tempesta si è verificata qualora l'Assicurato fornisca la prova che lo spostamento d'aria nell'ubicazione del rischio o nelle immediate vicinanze ha provocato danni a fabbricati in normali condizioni d'uso o ad altri beni altrettanto resistenti o che, per le condizioni oggettive in cui si trovavano i beni assicurati, il danno si può essere verificato solo a causa della tempesta.

B 2.1.3 Sovraccarico di neve e ghiaccio

Il sovraccarico di neve e ghiaccio è l'effetto del peso o della dilatazione di masse di neve o ghiaccio.

B 2.1.4 Pioggia ghiacciata

La pioggia ghiacciata è pioggia naturale raffreddata che al momento di toccare terra od altri oggetti si trasforma in ghiaccio.

L'Assicuratore indennizza i danni causati dal peso della pioggia ghiacciata.

B 2.1.5 Pioggia Forte (Eccesso di pioggia)

La pioggia forte è una pioggia intensa di breve durata dovuta alle condizioni meteorologiche con una precipitazione media di 15 litri per metro quadrato (15 mm) in 10 minuti o con una quantità di pioggia superiore a 60 litri per metro quadrato (60 mm) al giorno.

B 2.1.6 Acqua debordante dalle grondaie delle serre

L'Assicuratore indennizza i danni causati dall'acqua debordante dalle grondaie delle serre nel caso in cui la fuoriuscita sia una conseguenza di pioggia forte o di occlusioni dovute a grandine, neve, ghiaccio o a oggetti introdotti dalla tempesta e solo se il sistema di raccolta e smaltimento delle acque è dimensionato in modo sufficiente.

B 2.1.7 Inondazione

L'inondazione è un allagamento imprevedibile del terreno causato da esondazione di corsi d'acqua superficiali o bacini o da precipitazioni meteorologiche.

L'Assicuratore indennizza anche i danni causati da sostanze inquinanti trasportate dall'acqua di terreni propri o di terzi nonché danni dovuti a rigurgito del sistema di canalizzazione delle acque.

Il rigurgito si verifica quando, in seguito all'esondazione di corsi d'acqua superficiali o bacini o a causa di precipitazioni meteorologiche, l'acqua fuoriesce dal sistema di canalizzazione del fabbricato o della superficie coltivata.

Dopo il verificarsi di un danno per inondazione l'Assicuratore può richiedere l'applicazione di misure di sicurezza aggiuntive al fine di mantenere operativa questa specifica garanzia.

B 2.1.8 Terremoto

Il terremoto è una serie di movimenti vibratorii tellurici naturali scatenati da processi geofisici sotterranei.

B 2.1.9 Cedimento del terreno

Il cedimento del terreno è un crollo naturale del terreno sovrastante cavità naturali.

B 2.1.10 Frana e smottamento

Distacco o caduta naturale di materiale roccioso o di terra.

B 2.1.11 Valanghe e/o slavine

Le valanghe e le slavine sono cadute di masse di neve o ghiaccio lungo i fianchi delle montagne.

B 2.1.12 Eruzione vulcanica

Un'eruzione vulcanica è un improvviso rilascio di pressione quando si apre una fenditura nel terreno, accompagnata da eruzione di lava, cenere o fuoriuscita di altri materiali e gas.

B 2.2 Esclusioni particolari

B 2.2.1 Danni da grandine

Non si assicurano nell'assicurazione tempesta di vento i danni causati da grandine anche se i danni causati da grandine si sono verificati a seguito di un altro evento assicurato nella sezione tempesta di vento. Eventuali accordi differenti devono essere concordati e riportati nel contratto.

Nell'assicurazione contro la tempesta questa esclusione particolare non si applica per le sezioni:

- C 10 (Macchinari, impianti e attrezzature)
- C 11 (Fabbricati)
- C 12 (Impianti mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte)
- C 13 (Interruzione dell'attività).

In questi casi i danni dovuti a grandine sono espressamente assicurati con la copertura tempesta di vento.

B 2.2.2 Inondazione

Indipendentemente da qualsiasi causa, l'Assicuratore non indennizza i danni da:

B 2.2.2.1 Esondazione di corsi d'acqua superficiali che sarebbe stata prevedibile nell'ubicazione del rischio in relazione con la situazione locale. Si intendono prevedibili le esondazioni che nella media statistica si verificano almeno una volta ogni dieci anni

B 2.2.2.2 Mareggiata

B 2.2.2.3 Acqua stagnante nel terreno in conseguenza a periodi di maltempo senza che il terreno sia stato allagato.

B 2.2.3 Infiltrazione di pioggia, grandine, neve o sporcizia

Sono esclusi dall'assicurazione i danni provocati da pioggia, grandine, neve o sporcizia entrati da finestre, porte esterne o altre aperture non correttamente chiuse, salvo che tali aperture non siano state causate da uno degli eventi descritti in B 2 e sia dimostrato un danno alle serre.

Per i beni di cui alla sezione C 12 (Impianti, mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte) questa esclusione non si applica nel caso in cui le aperture non si fossero chiuse in seguito a un guasto dell'impianto tecnico.

B 2.3 Si applicano inoltre le esclusioni generali di cui alla sezione D.

B 2.4 Combinazione di rischi assicurati

Per le serre l'assicurazione tempesta di vento si intende valida solo se esiste anche un'assicurazione grandine per gli stessi beni. Questo comporta che la garanzia tempesta eventi naturali termini automaticamente se disdettata l'assicurazione grandine.

B 2.5 Periodo di carenza per determinati eventi naturali

Salvo quanto diversamente pattuito, la garanzia assicurativa per gli eventi naturali di cui ai punti da B 2.1.7 a B 2.1.12 decorre a partire dal 30° giorno successivo alla decorrenza dell'assicurazione. Questa clausola non è operante nel caso in cui la garanzia assicurativa contro questi rischi fosse già operante con un altro contratto assicurativo e la garanzia assicurativa venga mantenuta senza soluzione di continuità.

B 3 Assicurazione incendio

B 3.1 Rischi assicurati

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per i danni materiali ai beni assicurati, nell'ubicazione del rischio, di cui si dimostri la distruzione, il danneggiamento, il deprezzamento, il deperimento o la perdita totale causati da incendio, folgorazione o fulmine, esplosione oppure caduta di velivoli, di loro parti o del loro carico.

B 3.1.1 Danni consequenziali

L'Assicuratore indennizza anche i danni consequenziali causati da:

B 3.1.1.1 Estinzione dell'incendio, lavori di demolizione o sgombero,

B 3.1.1.2 Successivi eventi atmosferici.

B 3.1.2 Incendio

L'incendio è la combustione con fiamma di beni materiali posti al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

B 3.1.3 Azione del Fulmine

L'azione del fulmine è il passaggio diretto di questo attraverso oggetti.

B 3.1.4 Esplosione e scoppio

L'esplosione è una improvvisa liberazione di energia dovuta alla pressione interna di gas o vapori.

L'esplosione di un serbatoio, caldaia, tubazione e di altri contenitori chiusi sussiste solo nel caso in cui le pareti di questi vengano lacerate in modo tale che abbia luogo un'improvvisa compensazione della differenza di pressione tra l'interno e l'esterno. Se all'interno dei contenitori suindicati l'esplosione viene innescata da una trasformazione chimica, il danno in tal modo verificatosi è assicurato anche se le pareti non sono lacerate. I danni dovuti a depressione non vengono indennizzati dall'Assicuratore.

B 3.1.5 Velivoli

Per velivoli si intendono oggetti volanti governabili quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, aeroplani, satel-

liti radiotelevisivi, palloni frenati, aerei/aeromodelli telecomandati, paracadute, deltaplani, veicoli spaziali.

B 3.2 Esclusioni particolari

Indipendentemente da qualsiasi causa non sono indennizzati, se non espressamente concordati, i seguenti danni.

Queste esclusioni non valgono per danni consequenziali causati dagli eventi di cui ai paragrafi da B 3.2.1 a B 3.2.3 e per i danni ad altri beni causati da un evento indicato nei paragrafi da B 3.1.2 a B 3.1.5.

B 3.2.1 Danni da normale funzionamento degli impianti aziendali

Danni a beni assicurati causati da combustione con fiamma in appropriato focolare oppure da calore utilizzato per lavorazioni aziendali o per altri scopi inerenti l'attività. La presente disposizione si applica anche per i beni in cui normalmente si genera, si sviluppa o si trasmette il fuoco o calore.

B 3.2.2 Danni da abbruciamento

Danni da abbruciamento salvo il caso in cui questi siano causati dal verificarsi di un evento assicurato ai sensi del punto B 3.1.

B 3.2.3 Danni a motori a combustione interna

Danni a motori a combustione interna causati da esplosioni che si verificano nella camera di combustione e danni a organi di comando di interruttori elettrici causati dalla pressione del gas presente all'interno.

B 3.2.4 Danni da fenomeno elettrico su impianti elettrici

Danni causati dall'azione della corrente elettrica su impianti elettrici con o senza presenza di fiamma. Si tratta a titolo esemplificativo e non limitativo di sovraccarico di corrente, sovratensione, guasti conseguenti ad isolamento (cortocircuito, cortocircuito tra le spire, contatto a massa o dispersione a terra), contatto insufficiente, guasto ai dispositivi di misurazione, regolazione o sicurezza.

B 3.2.5 Danni da fulmine su impianti elettrici

Danni da fulmine su impianti elettrici, salvo che il fulmine colpisca direttamente gli enti assicurati.

B 3.3 Si applicano inoltre le esclusioni generali di cui alla sezione D.

B 4 Assicurazione tecnica per aziende orticole e florovivaistiche

B 4.1 Rischi assicurati

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per i danni materiali diretti e imprevedibili ai beni assicurati, di cui si dimostri la distruzione, il danneggiamento, il deprezzamento, causati dagli eventi di seguito elencati.

B 4.1.1 Danni ai beni assicurati

Vengono indennizzati da parte dell'Assicuratore i danni materiali e diretti che pregiudicano in modo permanente il funzionamento o il valore dei beni assicurati.

B 4.1.2 Danni imprevedibili

I danni imprevedibili sono quelli che il Contraente/Assi-

curato o i suoi rappresentanti non hanno potuto prevedere per tempo o che non avrebbero potuto prevedere con le conoscenze tecniche necessarie per l'attività svolta nell'azienda. Restano comunque esclusi i danni cagionati da colpa grave.

B 4.1.3 Eventi

Gli eventi assicurati sono:

B 4.1.3.1 Errori di manipolazione e imperizia

B 4.1.3.2 Errori di struttura, materiale o esecuzione

B 4.1.3.3 Rottura di installazioni tecniche

B 4.1.3.4 Guasto di dispositivi di misurazione, regolazione o sicurezza.

B 4.1.3.5 Cortocircuito, sovraccarico di corrente, sovratensione o induzione a condizione che questi eventi si verifichino in assenza di fiamma

B 4.1.3.6 Fuoriuscita irregolare di liquidi e gas da sistemi di tubazioni fisse, serbatoi e dai loro collegamenti fissi o flessibili.

Per fuoriuscita irregolare non si intende il rigurgito. Il rigurgito si verifica quando in seguito all'esondazione di corsi d'acqua superficiali o bacini o a causa di precipitazioni meteorologiche l'acqua fuoriesce dal sistema di canalizzazione del fabbricato o della superficie coltivata.

B 4.1.3.7 Sovrapressione o depressione, mancanza di acqua nelle caldaie, rottura per forza centrifuga

B 4.1.3.8 Gelo, ghiaccio

B 4.1.3.9 Azioni fraudolente di terzi, sabotaggio, atti vandalici

B 4.1.4 Componenti elettronici e unità intercambiabili

I danni a componenti elettronici o a unità intercambiabili sono indennizzabili solo se sono riconducibili all'azione esterna comprovata di un evento assicurato sul componente o sull'unità intercambiabile. Tuttavia i danni consequenziali su altre unità intercambiabili sono indennizzati dall'Assicuratore.

B 4.2 Omissis

B 4.3 Prova

Qualora sia impossibile presentare una prova dell'accadimento di uno degli eventi indicati al paragrafo B 4.1.3, è sufficiente la probabilità prevalente che il danno sia dovuto a uno di tali eventi.

B 4.4 Esclusioni particolari

Non si assicurano i danni diretti causati da:

B 4.4.1 Eventi naturali e incendio che sono garantiti nell'assicurazione grandine (sezione B 1), nella assicurazione tempesta di vento ed eventi naturali (sezione B 2) o nella assicurazione incendio (sezione B 3).

B 4.4.2 Normale usura dovuta all'attività o all'usura anticipata o deperimento (usura di un'unità intercambiabile). I danni consequenziali su altre unità intercambiabili o altri beni assicurati vengono tuttavia indennizzati.

B 4.4.3 Uso inappropriato del bene

B 4.4.4 Deterioramento o indebolimento dovuto a corrosione

B 4.4.5 Eccessiva presenza di incrostazioni nella caldaia, presenza di fanghi o di altri depositi

B 4.4.6 Difetti che erano già presenti all'atto della stipula dell'assicurazione e che erano o dovevano essere noti all'Assicurato

B 4.4.7 Utilizzo di un bene la cui necessità di riparazione era o doveva essere nota all'Assicurato, a meno che il bene, al verificarsi del sinistro, non fosse stato riparato, perlomeno provvisoriamente, con il consenso dell'Assicuratore

B 4.4.8 Umidità dell'aria, acqua contenuta in vasche o acqua usata per le pulizie, acqua proveniente da sprinkler o ugelli di impianti di irrigazione/nebulizzazione, muffa

B 4.4.9 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non correttamente eseguiti secondo le istruzioni del produttore o del fornitore o riparazioni non eseguite, se nell'ambito della manutenzione ordinaria o straordinaria si sono presentati segnali di riparazioni necessarie.

Se i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati eseguiti da terzi, sono esclusi dall'assicurazione i danni i cui costi sono stati risarciti da questi terzi, anche se tramite azioni giudiziarie, in base al contratto di manutenzione straordinaria o ordinaria o analoghi accordi tra l'Assicurato e il terzo.

B 4.4.10 Sui beni di cui alla sezione C 11 (fabbricati) l'Assicuratore non indennizza i danni causati da acque provenienti dal sottosuolo, da corsi d'acqua o bacini senza esondazione o da precipitazioni meteorologiche senza inondazione.

B 4.5 Si applicano inoltre le esclusioni generali di cui alla parte D.

B 4.6 Clausola particolare per la liquidazione del danno

Se nel ripristino di un danno, a seguito di una riparazione o una sostituzione sul bene assicurato (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, un motore, una pompa o un modulo di comando), l'Assicurato trae un vantaggio economico, tale vantaggio deve essere compensato con una detrazione dalla liquidazione ("nuovo per vecchio").

B 5 Assicurazione tecnica per i danni da deterioramento alle colture e produzioni vegetali

B 5.1 Rischi assicurati

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per i danni materiali e diretti a colture e produzioni vegetali assicurate nell'ubicazione del rischio di cui si dimostri la distruzione, il danneggiamento, il deterioramento o la perdita di valore causati dagli eventi di seguito elencati (B 5.1.2).

B 5.1.1 Danni consequenziali

L'Assicuratore indennizza, oltre ai danni diretti causati da uno dei seguenti eventi, anche i danni consequenziali in forma di difetti di produzione che non generano danni diretti alle colture e alle produzioni vegetali assicurate, ma che causano soltanto un ritardo del tempo di coltivazione o una riduzione del reddito calcolati su base statistica. Questo vale anche per il guasto di im-

pianti utilizzati per fattori di crescita come l'illuminazione di assimilazione o la concimazione CO₂ nonché per i guasti di dispositivi automatici di movimentazione di vasi e bancali o per guasti tecnici negli impianti di imballaggio, di selezione e di preparazione alla vendita. Tali danni consequenziali vengono indennizzati calcolandoli a partire dal quinto giorno dal verificarsi dell'evento dannoso. I minori ricavi dovuti a tempi di fermo, interruzione o inattività fino a quattro giorni dall'evento dannoso non vengono quindi indennizzati dall'Assicuratore.

B 5.1.2 Eventi

L'Assicuratore indennizza i danni alle colture e alle produzioni vegetali causati dai seguenti eventi che si verificano sugli impianti tecnici posti nell'ubicazione dell'assicurazione da:

B 5.1.2.1 Danni materiali a impianti tecnici aziendali

Danni a impianti tecnici aziendali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo per il riscaldamento, l'irrigazione, la fertirrigazione, l'umidificazione, la ventilazione, il raffreddamento, l'illuminazione, la preparazione e la lavorazione nonché i danni ai loro impianti di alimentazione, comando e controllo

B 5.1.2.2 Indisponibilità o perdita di impianti aziendali

I danni causati da indisponibilità o perdita di impianti aziendali in seguito a furto

B 5.1.2.3 Azioni non autorizzate su impianti di comando e controllo (computer per orticoltura e floricoltura)

Azioni non autorizzate eseguite da terzi che, senza essere incaricati dall'Assicurato, agiscono intenzionalmente su impianti di comando e controllo modificando tali impianti in violazione delle misure di sicurezza comunemente adottate nelle aziende orticole e florovivaistiche e corrispondenti al livello tecnologico attuale o concordate. I danni conseguenti ad azioni eseguite su impianti liberamente accessibili non sono in garanzia.

B 5.1.2.4 Difetti occulti di costruzione, di materiali o di messa in opera

Difetti occulti di costruzione, di materiali o di messa in opera di impianti aziendali e loro programmi di gestione

B 5.1.2.5 Funzionamento difettoso di impianti aziendali mobili o in movimento

Funzionamento difettoso di impianti aziendali mobili o in movimento che siano stati installati in modo fisso e permanente per il periodo di coltivazione (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, carrelli per irrigazione, bancali mobili e sistemi di trasporto automatici)

B 5.1.2.6 Interruzione della fornitura

Interruzione della fornitura di acqua, elettricità, gas, teleriscaldamento di approvvigionamento pubblico e combustibili (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gasolio, carbone, legna e GPL) da contratti di fornitura privati. Tuttavia la perdita dell'approvvigionamento di combustibili è in garanzia solo se con il fornitore è stata concordata contrattualmente una fornitura regolare o, in assenza di tale accordo, sia stata fatta una richiesta tempestiva e la fornitura di combustibili sia stata impedita da cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, inondazione, nevicata) ad eccezione delle esclusioni di cui al punto D 1.1. La fornitura si intende tempestiva se alla data dell'ordine è ancora presente combustibile sufficiente presso

l'Assicurato per far funzionare gli impianti alimentati dal combustibile per almeno altri sette giorni.

B 5.1.2.7 Sabotaggio e atti vandalici

B 5.1.2.7.1 Il sabotaggio è indennizzato dall'Assicuratore se finalizzato a causare un evento di cui ai punti da B 5.1.2.1 a B 5.1.2.6. La condizione per l'obbligo di indennizzo da parte dell'Assicuratore in seguito a sabotaggio è l'introduzione dell'autore in un fabbricato aziendale o in una zona protetta in cui si trovano gli impianti adibiti alla coltivazione delle colture e/o delle produzioni vegetali assicurate.

Il sabotaggio tramite avvelenamento dell'acqua di irrigazione è assicurato solo nel caso in cui le corrispondenti installazioni come pozzi, bacini o serbatoi d'acqua si trovino in un fabbricato chiuso o siano protetti come concordato.

B 5.1.2.7.2 Atti vandalici: la condizione per l'obbligo di indennizzo da parte dell'Assicuratore in seguito ad atti vandalici è l'introduzione dell'autore in locali in cui si trovano le colture e/o le produzioni vegetali assicurate.

B 5.1.2.7.3 Nei casi di cui al punto B 5.1.2.7 l'introduzione dell'autore deve avvenire con scasso, con scalata con chiavi contraffatte o altri attrezzi oppure utilizzando chiavi vere che l'autore deve essersi procurato mediante furto con scasso oppure, esternamente alla ubicazione del rischio, rapina o furto a condizione che il furto o la rapina non siano stati facilitati con colpa grave del Contraente/Assicurato.

B 5.1.2.7.4 Omissis

B 5.2 Avvertenza particolare

Stante le particolari caratteristiche del rischio costituito dai danni tecnici da deterioramento alle colture, si richiama espressamente il rispetto delle prescrizioni di sicurezze riportate nella sezione E, che restano sempre e comunque da rispettare / osservare.

B 5.3 Esclusioni particolari

Indipendentemente da qualsiasi causa, non si assicurano i danni qui di seguito elencati. Qualora non fosse possibile stabilire se il danno rientri in una di queste esclusioni, si deciderà sulla base della probabilità prevalente.

B 5.3.1 Danni da normale usura

Si intendono esclusi i danni causati da normale usura di impianti tecnici e condutture nell'ubicazione dell'assicurazione.

B 5.3.2 Danni causati da interruzione con preavviso

Si intendono esclusi i danni causati da un'interruzione nell'approvvigionamento di elettricità, gas, acqua, teleriscaldamento o combustibili di cui l'azienda fosse stata avvisata.

B 5.3.3 Danni a seguito di insufficiente dimensionamento

Si intendono esclusi i danni causati da insufficiente dimensionamento di impianti, in particolare dell'impianto di riscaldamento.

B 5.3.4 Danni dovuti ad elementi naturali e ad incendio

Si intendono esclusi i danni causati da elementi naturali e da incendio che possono essere garantiti nell'assicurazione grandine (sezione B 1), nell'assicurazione

tempesta di vento ed elementi naturali (sezione B 2) o nell'assicurazione incendio (sezione B 3).

B 5.3.5 Furto

Si intendono esclusi i danni causati da furto di colture e produzioni vegetali.

B 5.4 Si applicano inoltre le esclusioni generali di cui alla sezione D.

B 6 Omissis

B 7 Assicurazione contro i danni da fuoriuscita di acqua dalle condutture

B 7.1 Rischi assicurati

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati di cui si dimostri la distruzione, il danneggiamento, o la perdita totale causati da acqua fuoriuscita dalle condutture nell'ubicazione del rischio.

B 7.1.1 Danni consequenziali

L'Assicuratore indennizza anche i danni consequenziali a beni assicurati, distrutti o danneggiati causati da:

B 7.1.1.1 Lavori di demolizione, sgombero

B 7.1.1.2 Cedimenti del terreno o smottamenti, a condizione che tali eventi siano stati causati da acqua condotta.

B 7.1.2 Acqua condotta

Fuoriuscita di acqua da condutture fisse di adduzione o scarico, da altre installazioni dell'allacciamento con collegamento fisso alle tubazioni, o da impianti di acqua calda o di vapore nell'ubicazione del rischio. Sono comprese anche le condutture utilizzate per altri liquidi e gas da tubazioni fisse, serbatoi e loro raccordi flessibili fissi.

B 7.2 Esclusioni particolari

Indipendentemente da qualsiasi causa non si assicurano i danni da:

B 7.2.1 Umidità dell'aria, acqua fuoriuscita da vasche, liquidi usati per le pulizie, acque di sprinkler o ugelli di impianti di irrigazione/nebulizzazione, acqua sotterranea, acqua stagnante o corrente senza esondazione, precipitazioni meteorologiche senza inondazioni.

B 7.2.2 Rigurgito. Il Rigurgito si verifica quando, in seguito all'esondazione di corsi d'acqua superficiali o bacini o a causa di precipitazioni meteorologiche, l'acqua fuoriesce dal sistema di canalizzazione del fabbricato.

B 7.2.3 Muffa.

B 7.3 Si applicano inoltre le esclusioni generali di cui alla sezione D.

B 8 Assicurazione rottura vetri e cristalli

B 8.1 Rischi assicurati

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati di cui si dimostri la distruzione o il danneggiamento dovuti a rottura.

B 8.2 Esclusioni particolari

Indipendentemente da qualsiasi causa non si assicura-
no:

B 8.2.1 I beni già danneggiati all'atto della presenta-
zione della proposta di Assicurazione.

B 8.2.2 Graffi o rigature a superfici e sbeccature di spi-
goli.

B 8.2.3 La perdita di tenuta dei bordi delle vetrocame-
re di vetri doppi o isolanti.

B 8.2.4 I danni causati da incendio, folgorazione o ful-
mine, esplosione, caduta di velivoli, di loro parti o del
loro carico nonché i danni causati per spegnimento,
demolizione e sgombero in occasione di tali eventi ai
sensi della sezione B 3 (Assicurazione incendio).

B 8.3 Si applicano inoltre le esclusioni generali di cui
alla sezione D.

Parte C Beni assicurati

Sono assicurati i beni indicati nella polizza di assicurazione. L'assicuratore riunisce i beni assicurati in gruppi di beni, denominati moduli come segue:

- complessi serricoli
- materiali di copertura dei complessi serricoli
- strutture delle serre e installazioni tecniche
- colture all'aperto
- colture e altre produzioni vegetali in serre, coperte anche temporaneamente
- colture successive
- macchinari, impianti e attrezzature
- fabbricati
- Impianti mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte
- interruzione dell'attività
- vetrine

I suddetti moduli indicano un raggruppamento dei beni assicurati che sarà illustrato nelle norme seguenti e che servono ad una miglior rappresentazione dei beni assicurati nel certificato. Decisiva rimane tuttavia la definizione dei singoli beni assicurati data nella polizza di assicurazione.

I beni elencati nella polizza di assicurazione si intendono in garanzia solo se si trovano nell'ubicazione del rischio indicata in polizza.

Le sezioni da C 1 a C 3 contengono disposizioni generali, che riguardano tutti i beni assicurati. Le sezioni da C 4 a C 14 contengono disposizioni che valgono solo per il singolo modulo trattato.

C 1 Valore assicurato

Il valore assicurato può essere, a seconda del bene assicurato: il valore a nuovo, il valore allo stato d'uso, il valore di recupero e il valore di resa. Il valore determinante per stabilire l'indennizzo risulta dalle disposizioni dei singoli moduli di cui alle sezioni da C 4 a C 14.

C 2 Somma assicurata

La somma assicurata è la somma concordata tra il Contraente e l'Assicuratore e indicata in polizza determina la base per il calcolo del premio e rappresenta, salvo quanto disposto dall'art. 1914 c.c. e quanto diversamente pattuito, il massimo indennizzo dovuto dall'Assicuratore per ogni sinistro nonché la base per il calcolo del premio. La somma assicurata viene documentata nella polizza di assicurazione e dovrebbe corrispondere al valore assicurato dei beni, salvo quanto diversamente pattuito.

La somma assicurata per ogni bene riportato nella polizza di assicurazione viene arrotondata per eccesso alla decina di Euro.

C 2.1 Adeguamento della somma assicurata

C 2.1.1 Adeguamento della somma assicurata su richiesta del Contraente

Il Contraente ha l'onere di adeguare la somma assicurata durante tutta la durata del contratto al valore corrente delle strutture assicurate.

C 2.1.2 Adeguamento automatico della somma assicurata e del premio

Per determinati beni le somme assicurate e i premi concordati per ogni modulo assicurativo vengono modificati automaticamente ogni anno al fine di adeguarli alle variazioni di costi e prezzi. I beni per i quali ha luogo l'adeguamento automatico sono regolati dalle seguenti condizioni della parte C:

C 2.1.2.1 La base per l'adeguamento è l'indice dei prezzi e dei costi specificato all'interno di ciascun modulo, sulla cui evoluzione si adeguano la somma assicurata e il premio secondo le condizioni dei singoli moduli.

C 2.1.2.2 La nuova somma assicurata e il premio variato vengono comunicati al Contraente.

C 2.1.2.3 Il Contraente può contestare l'adeguamento della somma assicurata e del premio comunicati. La contestazione deve pervenire in forma scritta entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della comunicazione di adeguamento. La contestazione ha efficacia retroattiva dall'inizio dell'anno assicurativo per il quale la somma assicurata avrebbe dovuto essere adeguata.

C 2.1.2.4 Il Contraente può richiedere, con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale tramite comunicazione scritta, che le disposizioni sull'adeguamento automatico delle somme assicurate in futuro non debbano più essere applicate (disdetta definitiva dell'adeguamento automatico delle somme assicurate).

C 2.1.2.5 La conseguenza della contestazione o della disdetta definitiva dall'adeguamento automatico nei seguenti moduli:

- C 4 complessi serricoli,
- C 5 materiali di copertura delle serre,
- C 6 struttura e installazioni tecniche delle serre,
- C 10 macchinari, impianti e attrezzature,
- C 11 fabbricati,
- C 12 impianti mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte,
- C 13 interruzione dell'attività,
- C 14 vetrine

è l'eliminazione dell'estensione della garanzia di cui alla sezione C 3 "Costi aggiuntivi indennizzabili" dal momento dell'efficacia della contestazione o della disdetta.

Si richiama espressamente l'attenzione alle suddette conseguenze.

C 2.2 Assicurazione a primo rischio assoluto

Nella assicurazione a primo rischio assoluto la somma assicurata è concordata in modo da coprire il massimo danno ipotizzabile.

L'assicurazione a primo rischio assoluto significa che un danno assicurato viene indennizzato fino all'ammontare della somma assicurata concordata indipendentemente dal valore del bene al momento del sinistro. Le somme assicurate minime possono essere indicate dall'Assicuratore ed essere indicizzate.

C 3 Costi aggiuntivi indennizzabili

C 3.1 Costi aggiuntivi indennizzabili

Oltre ai danni ai beni assicurati l'Assicuratore indennizza, nel rispetto delle seguenti condizioni, anche i costi necessari e documentati di seguito indicati, che il Contraente/Assicurato deve sostenere in diretta correlazione con il sinistro subito e indennizzabile a termini di polizza. L'indennizzo si limita comunque al 100% della somma assicurata indicata in polizza per i beni danneggiati. La somma assicurata è disponibile a questo scopo per una seconda volta.

Un'ulteriore condizione per l'Assicurazione dei costi regolati nella presente sezione è che vengano accettate almeno le somme assicurate minime, se previste dall'Assicuratore, e che sia concordato l'adeguamento della somma assicurata, nei moduli di cui a:

- C 4 (complessi serricoli),
- C 5 (materiali di copertura delle serre),
- C 6 (struttura delle serre e installazioni tecniche),
- C 10 (macchinari, impianti e attrezzature),
- C 11 (fabbricati),
- C 12 (impianti mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte),
- C 13 (interruzione dell'attività),
- C 14 (vetrine),

Nel verificare se le somme assicurate esistenti corrispondono alla somma assicurata minima prevista è necessario tenere in considerazione anche le somme assicurate documentate in HORTISECUR GS Italia.

C 3.1.1 Spese di demolizione, sgombero e smaltimento

L'Assicuratore indennizza le spese sostenute per lo sgombero e le decontaminazioni necessarie nell'ubicazione del rischio a seguito del sinistro indennizzabile a termini di polizza compresa la demolizione di manufatti non completamente distrutti, la rimozione di detriti e residui vari ed il trasporto alla più vicina discarica idonea allo smaltimento.

C 3.1.2 Costi di movimentazione e protezione

L'Assicuratore indennizza le spese sostenute per spostare, modificare o proteggere beni assicurati e non, che si rendono necessarie per il ripristino di beni assicurati danneggiati o distrutti a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza. I costi di movimentazione e protezione sono, a titolo esemplificativo e non limitativo, spese per lo smontaggio o il rimontaggio di macchinari, per lavori di perforazione, demolizione o ricostruzione di parti di fabbricati o per l'ampliamento di aperture nelle pareti.

C 3.1.3 Costi supplementari

L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute a causa di:

C 3.1.3.1 Aumento dei prezzi tra il verificarsi del sinistro e il ripristino o il riacquisto dei beni danneggiati

C 3.1.3.2 Restrizioni giuridiche al ripristino. La condizione, tuttavia, è che l'esistenza dei beni prima del sinistro fosse nota alle Autorità e approvata

C 3.1.3.3 Interventi di tutela ambientale disposti dalle Autorità.

C 3.1.4 Costi di decontaminazione del terreno e smaltimento dei rifiuti in seguito a disposizioni delle Autorità

L'Assicuratore rimborsa le spese che il Contraente/Assicurato deve sostenere, su disposizione delle Autorità, in seguito a una contaminazione dovuta a un sinistro indennizzabile a termini di polizza per:

C 3.1.4.1 Sondare il terreno nell'ubicazione del rischio e, se necessario, decontaminarlo o sostituirlo

C 3.1.4.2 Distruggere il materiale di scavo o trasportarlo e depositarlo alla più vicina discarica idonea allo smaltimento

C 3.1.4.3 Ripristinare le condizioni dell'ubicazione del rischio precedenti al verificarsi del sinistro.

La condizione per il rimborso di queste spese è che le disposizioni delle Autorità:

- siano state imposte sulla base di leggi o regolamenti preesistenti al verificarsi del sinistro;
- siano valide giuridicamente;
- riguardino una contaminazione di cui si può provare l'insorgenza a causa del sinistro e
- siano state notificate al Contraente/Assicurato entro 270 giorni dal verificarsi del sinistro e siano state comunicate all'Assicuratore entro 90 giorni dalla notifica.

Se a seguito del sinistro risulta aumentata una contaminazione già esistente del terreno, vengono risarcite solo le spese necessarie per decontaminarlo fino allo stato antecedente al sinistro.

L'Assicuratore non indennizza i costi sostenuti per la decontaminazione di corsi d'acqua, i costi per l'eliminazione di danni alla falda acquifera nonché i danni causati da emissioni nell'aria.

C 3.1.5 Costi per il ripristino di dati e supporti di dati

L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute per il rimpiazzo di supporti di dati e per il reinserimento dei dati dalle copie di sicurezza; tuttavia non dovranno eccedere i costi per il reinserimento manuale da documenti originali o documenti equiparabili o da programmi originali fino al ripristino della condizione di regolare uso.

Se il rimpiazzo o il reinserimento non sono necessari o se non vengono effettuati entro due anni dal verificarsi del sinistro l'Assicuratore indennizza solo il valore allo stato d'uso dei supporti di dati assicurati.

C 3.1.5.1 I dati sono informazioni leggibili elettronicamente e devono essere necessari per l'utilizzo dei beni assicurati. Si tratta, a titolo esemplificativo e non limitativo, di dati anagrafici e di magazzino oppure banche dati, dati di programmi standard prodotti in serie, dati di programmi pronti per l'uso sviluppati su misura.

C 3.1.5.2 I supporti di dati sono memorie leggibili elettronicamente su cui sono memorizzati i dati di cui al precedente paragrafo e devono essere sostituibili dall'utente. Si tratta, a titolo esemplificativo e non limitativo, di dischi magnetici e dischetti.

L'indennizzo per il ripristino di dati viene corrisposto solo se la perdita o la modifica dei dati in seguito a un sinistro indennizzabile a termini di polizza si sia verificata sul supporto su cui sono memorizzati tali dati.

La garanzia assicurativa per il ripristino dei dati e dei supporti di dati è prestata anche in sedi dislocate e durante i percorsi tra l'ubicazione del rischio e le sedi

dislocate, purché si tratti di copie di sicurezza. L'Assicuratore non indennizza i costi sostenuti per migliorie apportate ai dati, ai supporti di dati o ai programmi in occasione del ripristino o del rimpiazzo.

Al fine di limitare il danno l'Assicurato è tassativamente tenuto a:

- eseguire un'usuale copia dei dati;
- custodire in modo protetto i dati salvati in locali diversi da quelli del sistema originale;
- seguire le disposizioni e le istruzioni del fornitore per la manutenzione e la cura dell'impianto di elaborazione dei dati e dei supporti di dati.

C 3.1.6 Costi per il ripristino di documenti cartacei

L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute per il ripristino, il rimpiazzo o la ricostruzione di documenti, progetti, libri contabili, schedari e disegni. Qualora il ripristino non sia necessario o non venga eseguito entro due anni dal verificarsi del sinistro l'Assicuratore indennizza soltanto il valore del materiale danneggiato.

C 3.1.7 Esclusioni

Indipendentemente da qualsiasi causa non sono assicurati:

C 3.1.7.1 Le spese sostenute, non menzionate nella presente parte, per altre disposizioni delle Autorità o derivanti da obblighi del Contraente/Assicurato, compresa la sua responsabilità in qualità di fornitore.

C 3.1.7.2 I costi supplementari sostenuti per il ripristino provvisorio o temporaneo, anche se eseguiti in proprio, qualora tali costi non sarebbero insorti con lavori eseguiti da terzi.

C 3.1.7.3 Altri costi non menzionati sostenuti per lavori necessari al ripristino che non siano stati eseguiti sui beni assicurati.

C 3.1.7.4 Si applicano inoltre le esclusioni generali di cui alla sezione D 1.3.

C 3.2 Omissis

C 4 Complesso serricolo

Sono assicurabili le serre destinate a produzione, svernamento, ricovero, stoccaggio, presentazione o vendita di colture e produzioni vegetali, parti di piante e accessori per giardinaggio, a condizione che le serre siano state costruite nel rispetto delle norme nazionali e/o europee vigenti e che siano state indicate nel certificato di assicurazione con le rispettive superfici.

C 4.1 Parti del bene assicurate

C 4.1.1 Serra comprensiva di installazioni fisse interne

È assicurata l'intera serra comprese le installazioni fisse interne necessarie per il suo utilizzo. A titolo esemplificativo e non limitativo si tratta di:

C 4.1.1.1 Struttura della serra

C 4.1.1.2 Fondamenta, passaggi e pavimentazioni

C 4.1.1.3 Materiali di copertura

C 4.1.1.4 Schermi termici, oscuranti e ombreggianti

C 4.1.1.5 Bancali (fissi, su rulli, semoventi, multipiano), aiuole e superfici di esposizione

C 4.1.1.6 Impianti per la distribuzione del calore comprese le distribuzioni principali e secondarie

C 4.1.1.7 Impianti per l'illuminazione delle piante

C 4.1.1.8 Impianti per l'irrigazione e per la fertirrigazione

C 4.1.1.9 Impianti per la distribuzione di fitofarmaci

C 4.1.1.10 Generatori di calore non centralizzati

C 4.1.1.11 Motori, propulsori, pompe, compressori, valvole, miscelatori per le installazioni menzionate compreso interruttore salvamotore

C 4.1.1.12 Quadri e armadi elettrici nonché dispositivi di comando e regolazione

C 4.1.1.13 Tutti i cablaggi elettrici della serra.

C 4.1.2 Impianti posti all'esterno della serra

Sono inoltre assicurati anche i seguenti impianti situati all'esterno della serra purché posti nella ubicazione dell'assicurazione e purché a servizio della serra stessa:

C 4.1.2.1 Computer per climatizzazione e irrigazione e fertirrigazione, impianti di allarme, combinatore telefonico, (con unità centrali, sottostazioni, centraline periferiche, stazioni meteo, sensori, teleindicatori di posizione, display, tastiere, stampanti, modem)

C 4.1.2.2 Condutture rigide o flessibili (per il trasporto di acqua, vapore o gas)

C 4.1.2.3 Trasformatori, alimentazione elettrica e distribuzione principale

C 4.1.2.4 Pozzi e altri impianti per l'ottenimento e la preparazione di acqua, impianti di miscelazione di concimi e loro serbatoi di stoccaggio

C 4.1.3 Beni posti all'esterno della serra

I beni posti all'esterno della serra quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, ombreggi esterni, reti anti-grandine, rivestimenti termici aggiuntivi e reti antiafidi sono assicurati solo con accordi particolari.

C 4.2 Esclusioni

C 4.2.1 Macchinari, impianti e attrezzature

In questo modulo non sono assicurati i seguenti macchinari, impianti e attrezzature, neppure se si trovano all'interno della serra assicurata:

C 4.2.1.1 Centrali termiche di riscaldamento ed erogatori di vapore compresi bruciatori e loro impianti elettrici, impianti di compensazione della pressione, depositi di carburanti, accumulatori, puffer e camini

C 4.2.1.2 Impianti di rifornimento a pressione

C 4.2.1.3 Impianti di movimentazione e lavaggio dei bancali

C 4.2.1.4 Pressatrice di torba per vasi e contenitori multipli, seminatrici

C 4.2.1.5 Impianti di distribuzione e imballaggio

C 4.2.1.6 Sistemi robotizzati per invasatrici per i trapianti e per movimentazione vasi

C 4.2.1.7 Generatori di corrente e impianti di cogenerazione

C 4.2.2 Danneggiamenti delle superfici dei materiali

I danni alle superfici dei materiali, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, i graffi, non sono compresi in garanzia se non pregiudicano il funzionamento del bene assicurato.

C 4.3 Valore assicurato

C 4.3.1 Il valore assicurato per le serre è il valore a nuovo. Si tratta del costo per realizzare nuove costruzioni nella medesima località compresi i compensi di architetti e altri costi di costruzione e progettazione.

Il valore assicurato diventa automaticamente il valore allo stato d'uso se questo è inferiore al 40% del valore a nuovo o se l'assicurazione è concordata al solo valore allo stato d'uso.

Il valore allo stato d'uso è calcolato detraendo dal valore a nuovo della serra il suo deprezzamento dovuto al grado di vetustà e al grado di usura e ad ogni altra circostanza concomitante.

Il valore assicurato diventa automaticamente il valore di recupero se la serra è destinata alla demolizione o altrimenti deprezzata in modo permanente o se l'assicurazione è concordata al solo valore di recupero. Il deprezzamento permanente si verifica se la serra non può più essere utilizzata per il suo scopo in genere o per l'attività dell'Assicurato. Il valore di recupero è il prezzo di vendita ottenibile dall'Assicurato per la serra o per il materiale smesso.

C 4.3.2 Il valore assicurato per gli impianti del complesso serricolo assicurati in questo modulo è dato dal loro valore a nuovo. Si tratta del minor importo necessario per riacquistare o per ricostruire beni dello stesso tipo e della stessa qualità o equivalenti per rendimento economico.

Il valore assicurato diventa automaticamente il valore allo stato d'uso se questo è inferiore al 40% del valore a nuovo o se l'assicurazione è concordata al solo valore allo stato d'uso.

Il valore allo stato d'uso è dato detraendo dal valore a nuovo dell'impianto il suo deprezzamento dovuto in special modo al suo grado di vetustà e al suo grado di usura.

Il valore assicurato diventa automaticamente valore di recupero se il bene non può più essere utilizzato per il suo scopo in genere o per l'attività dell'Assicurato. Il valore di recupero è il prezzo di vendita ottenibile dall'Assicurato per il bene o per il materiale dimesso.

C 4.3.3 Se la somma assicurata per i beni assicurati in questo modulo corrisponde al valore minimo stabilito dall'Assicuratore per la zona in cui si trova l'ubicazione del rischio, la liquidazione sarà effettuata senza l'applicazione della regola proporzionale. Il limite massimo dell'indennizzo è il valore assicurato della serra colpita ma al massimo la somma assicurata concordata per questo modulo.

C 4.4 Adeguamento automatico della somma assicurata e del premio

C 4.4.1 L'adeguamento automatico della somma assicurata e il relativo premio, di cui al paragrafo C 2.1.2, avviene in base all'indice calcolato dall'Istituto "Agrotechnology & Food Innovations" (Wageningen, Paesi Bassi) per serre in vetro e dotate di equipaggiamento medio (Cat II).

C 4.4.2 La somma assicurata aumenta o diminuisce il 1° gennaio di ogni anno per l'anno assicurativo corrente secondo la percentuale determinata dal valore medio dell'indice ufficiale dei tre anni precedenti, stabiliti dall'Istituto suddetto. Di conseguenza si adegua anche il Premio.

C 4.5 Regole particolari per la liquidazione del danno

C 4.5.1 Nel caso previsto al paragrafo C 4.3.3, se un bene assicurato in questo modulo non è andato distrutto ma è stato solo danneggiato, i costi per i materiali e la manodopera sostenuti per il ripristino dei danni vengono risarciti dietro presentazione delle fatture. Fanno parte dei costi di materiale e manodopera anche i lavori aggiuntivi effettuati in proprio e documentati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la messa a disposizione di aiutanti. Se la riparazione viene eseguita interamente o parzialmente in proprio è necessario dichiararlo preventivamente all'Assicuratore e stabilire l'ammontare dell'indennizzo prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di mancata denuncia preventiva la liquidazione sarà determinata secondo le regole stabilite dall'Assicuratore, ma al massimo fino all'equivalente dei costi che sarebbero stati necessari per la riparazione eseguita da terzi qualificati.

C 4.5.2 Danni a coperture in materiale plastico (anche impianti antigrandine o di oscuramento e antiafidi) e a schermi ombreggianti e isolanti saranno indennizzati solo ed esclusivamente se conseguenti ad eventi garantiti in polizza e solo se questi sono stati effettivamente rimossi perché la loro funzionalità era stata irrimediabilmente compromessa. Il diritto all'indennizzo decade se la rimozione non avviene entro 36 mesi dal verificarsi del danno o entro 24 mesi nel caso in cui la copertura sia in film plastico.

C 4.5.3 In caso di danni a seguito di eventi garantiti in polizza a parti che vengono usualmente sostituiti durante la vita utile delle serre a causa dell'invecchiamento o dell'usura, se dal ripristino del danno si ottiene un vantaggio economico si opera una detrazione in base alla "tabella durata materiali plastici" dai costi di rimpiazzo.

Per le coperture in materiale plastico elencate nel paragrafo C 4.5.2 la detrazione dai costi di ricostruzione viene eseguita in base alla tabella allegata ai contratti di assicurazione „Tabella durata materiali plastici“, che viene consegnata al Contraente come allegato alle presenti condizioni.

C 5 Materiali di copertura delle serre

Se non si sottoscrive una garanzia assicurativa per tutta la serra nel suo complesso (sezione C 4), si possono assicurare anche solo i materiali di copertura delle serre di cui al presente modulo come previsto dalle seguenti disposizioni. Salvo quanto diversamente stabilito di seguito, per la sezione C5 si applicano le disposizioni della sezione C 4 (complesso serricolo).

C 5.1 Materiali di copertura

Quali materiali di copertura della serra si intendono, nel presente modulo, tutti i materiali a uno o più strati, trasparenti e non, compresi i materiali ausiliari necessari per il ripristino.

Per materiali di copertura si intendono nel presente modulo inoltre i divisori e tutti i componenti fissi o mobili a uno o più strati che servono per il risparmio energetico, l'ombreggiamento o l'oscuramento delle serre compresi le loro parti meccaniche, si escludono soltanto le loro eventuali componenti elettriche e idrauliche. I materiali di copertura assicurati devono essere indicati con la loro effettiva superficie necessaria per il ripristino. La somma assicurata concordata deve essere calcolata sulla suddetta superficie.

C 5.2 Esclusioni

I danni alla struttura portante della serra non sono assicurati in questo modulo.

C 5.3 Valore assicurato

Il valore assicurato è, nel presente modulo, il valore a nuovo. In questo caso si intendono i costi per il materiale e i costi di manodopera per il ripristino.

C 5.4 Regole particolari per la liquidazione del danno

Se la superficie del materiale di copertura indicata in polizza è inferiore a quella effettiva, si ha una sottoassicurazione e pertanto in caso di sinistro l'Assicuratore risponde del danno solo in proporzione al rapporto tra superficie indicata e superficie effettiva.

C 6 Strutture e installazioni tecniche della serra

Le strutture e le installazioni tecniche della serra sono generalmente comprese nell'assicurazione di cui alla sezione C 4 (complessi serricoli). Se il Contraente non sottoscrive una garanzia assicurativa per tutta la serra nel suo complesso a norma della sezione C 4, può assicurare selettivamente le strutture e le installazioni tecniche in questo modulo, come previsto dalle seguenti disposizioni.

Salvo quanto diversamente stabilito qui di seguito, per C 6 si applicano le disposizioni di C 4 (complessi serricoli).

C 6.1 Strutture e installazioni tecniche della serra

Per strutture e installazioni tecniche della serra si intendono tutte le componenti della serra indicate in C 4 ad eccezione delle componenti di cui a C 5 (materiali di copertura della serra).

C 6.2 Omissis

C 7 Coltore all'aperto

Se le colture in pieno campo vengono indicate come bene assicurato nella polizza di assicurazione queste colture non sono assicurate in base alle presenti condizioni, ma in base alle „Condizioni di assicurazione HORTISECUR F Italia (CaHF 2013 I)“ ed ulteriori clausole, se concordate.

C 8 Coltore e altre produzioni vegetali sotto serra o anche temporaneamente protette

In questo modulo sono assicurate colture e produzioni vegetali in serra, anche con tetto completamente apribile, o poste in celle frigorifere, in camere climatizzate e installazioni simili, ubicate nelle aree di produzione indicate nella polizza di assicurazione.

Al di fuori delle aree di produzione suddette la garanzia assicurativa è operante per colture e produzioni vegetali poste temporaneamente in strutture adibite a imballaggio e lavorazione (a titolo esemplificativo e non limitativo travaso, invasatura, movimentazione, preparazione per la vendita) purché queste strutture presentino gli standard di sicurezza delle aree di produzione assicurate, anche se queste normalmente non sono destinate a contenere colture o altre produzioni vegetali assicurate.

Sono pertanto assicurate anche le giovani piante ricevute pronte o semilavorate che dovranno essere successivamente portate sulle aree di produzione assicurate, nonché le colture proprie che vengono trasferite in queste strutture dalle aree di produzione suddette per la lavorazione, per il trasporto e/o la vendita.

C 8.1 Valore assicurato

La somma assicurata scelta per le colture e le produzioni dovrebbe corrispondere al loro valore assicurato. Per le colture e per le produzioni nelle aree di produzione il valore assicurato è quello di ricavo tenendo conto delle dimensioni e qualità, mentre per le colture e per le produzioni nelle aree di vendita e per le colture e produzioni esclusivamente commercializzate, è il prezzo del loro riacquisto.

Se le colture e le produzioni vegetali vengono assicurate in C 8, la somma assicurata viene indicata anche in C 9 (colture successive). Tale somma assicurata può essere aumentata anche esclusivamente in C 9.

C 8.2 Valore di ricavo

Il valore di ricavo delle colture e delle produzioni vegetali finite è il loro prezzo di vendita franco azienda. Nel caso di giovani piante e di piante semilavorate il valore di ricavo è il loro valore alla fine della fase di coltivazione in corso pronte per la commercializzazione o, se questo non è determinabile, il prezzo di riacquisto allo stesso stadio di coltivazione.

Nel caso di danno a colture permanenti sotto serra la somma assicurata viene utilizzata fino all'ammontare del valore di ricavo per il raccolto direttamente colpito. Se la somma assicurata è superiore al valore di ricavo di questo raccolto l'eccedenza rimane a disposizione per i sinistri dei raccolti successivi.

La somma assicurata che non è stata usata per i casi suddetti resta a disposizione per i danni alle parti dure delle piante danneggiate.

Se concordato separatamente è possibile stabilire come somma assicurata il valore di ricavo annuale di tutte le colture. Questo verrà documentato insieme alla somma assicurata delle colture successive (C 9).

Nel calcolo del valore di ricavo che si sarebbe potuto ottenere in assenza di sinistro, le oscillazioni straordinarie del mercato (a titolo esemplificativo e non limitativo un'ondata di offerte) non vengono prese in consi-

derazione, si deve invece tener conto del valore medio di commercio all'ingrosso degli ultimi tre anni, tenendo conto anche della stagione e della qualità dei prodotti.

Nel caso il valore di ricavo sia superiore alla somma assicurata, non sarà in nessun caso indennizzata somma eccedente la somma assicurata.

C 8.3 Rischio aggiuntivo di mercato

Se non espressamente escluso in polizza l'assicurazione delle colture e delle produzioni vegetali comprende anche le perdite di commercializzazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza; si tratta di perdite aggiuntive che si verificano per il fatto che una coltura o un prodotto per la sua quantità e/o qualità ridotta non possa più essere commercializzata come originariamente pianificato.

La condizione necessaria per l'efficacia di questa garanzia è che prima del verificarsi del sinistro le colture e le produzioni vegetali avrebbero sicuramente raggiunto, nei tempi previsti, la qualità richiesta adeguata al sistema di vendita pianificato e che la riduzione stimata di qualità e/o quantità dovuta al sinistro ammonti almeno al 20%.

I costi aggiuntivi per il riacquisto di colture o produzioni vegetali danneggiate e le penali contrattuali rientrano in garanzia solo se sono oggetto di un accordo particolare e tale accordo sia documentato nella polizza di assicurazione.

È possibile concordare uno speciale scoperto come previsto in D 2.2, per il danno che riguarda il rischio di mercato. Questo scoperto deve essere indicato nella polizza di assicurazione.

C 9 Colture successive

C 9.1 Qualora oltre alle colture in serra colpite direttamente da un evento indennizzabile a termini di polizza venga ridotto, direttamente o indirettamente, a causa di questo, anche il rendimento totale o parziale delle coltivazioni successive pianificate in varie serre o aree di produzione, la somma assicurata eccedente l'indennizzo del danno diretto resta a disposizione per la compensazione delle perdite subite a causa del mancato raggiungimento di quanto pianificato (costi fissi non più recuperabili e mancato guadagno). La somma assicurata deve corrispondere almeno a quella indicata in C 8.

La garanzia assicurativa è operante anche nel caso in cui in un'area coltivabile, in seguito a un rischio assicurato realizzatosi nell'ubicazione dell'assicurazione, ad esclusione delle aree coltivabili all'aperto, non possa o non possa più essere tempestivamente coltivata la coltura successiva.

C 9.2 Nel caso sia necessario il reimpianto di colture permanenti a causa di un evento indennizzabile a termini di polizza la somma assicurata resta a disposizione per la compensazione delle perdite subite nel periodo senza raccolto dopo il momento del reimpianto.

C 9.3 La garanzia assicurativa di C 9 non può essere disdettata separatamente e indipendentemente dalla garanzia assicurativa di C 8.

C 9.4 Questa garanzia assicurativa è prestata a primo rischio assoluto. Il periodo garantito è di un anno dal giorno del sinistro.

Per tutto quanto qui non regolamentato si applicano le disposizioni di cui in C 8.

C 10 Macchinari, impianti e attrezzature

In questo modulo sono assicurati i macchinari, gli impianti meccanici, tecnici, elettrotecnici ed elettronici e le attrezzature indicati nella polizza di assicurazione.

La condizione necessaria per l'efficacia di questa garanzia assicurativa è che i beni assicurati risultino al momento del verificarsi del sinistro collaudati e in una delle seguenti condizioni:

- in funzione;
- installati oppure operativi;
- sottoposti singolarmente e temporaneamente a revisione o riparazione.

L'Assicuratore garantisce l'indennizzo, se non si può esigere la liquidazione da terzi, anche nel caso in cui i beni assicurati si trovino, in seguito a un danno indennizzabile a termini di polizza, in officine di riparazione o durante il trasporto da e verso queste e in questo periodo subiscano un ulteriore danno indennizzabile a termini di polizza.

C 10.1 Costi assicurati

Oltre a quelli indicati in C3 ed entro gli stessi limiti, in questo modulo, sono assicurati anche i seguenti costi per:

C 10.1.1 Supporti di dati se non sono sostituibili dall'utente e dati se sono necessari per il funzionamento dei beni assicurati (dati di programmi o di sistemi operativi).

C 10.1.2 Ripristino di sistemi operativi e programmi. Si tratta di spese necessarie per il ripristino (costi di riscrittura) di sistemi operativi e di programmi standard prodotti in serie. Inoltre sono assicurati i costi per la riprogrammazione di registratori di cassa assicurati o loro sistemi nonché tutti i costi di taratura compresi quelli sostenuti per le bilance assicurate.

C 10.2 Ulteriori Beni assicurati

In questo modulo sono assicurati inoltre, i seguenti beni purché parti integranti dei beni assicurati se direttamente danneggiati o distrutti in seguito ad un evento indennizzabile a termini di polizza:

C 10.2.1 Corpi e tubi illuminanti di beni assicurati

C 10.2.2 Nastri trasportatori, cingoli, cavi, vasi di pietra e calcestruzzo, catene, funi, imbracature, cinghie, spazzole, guarnizioni e ruote di gomma.

C 10.2.3 Rivestimenti e isolamenti murari delle caldaie e rivestimenti e isolamenti in gomma, tessuto e plastica.

C 10.2.4 Ricariche di oli o gas per trasformatori, condensatori, convertitori elettrici

C 10.2.5 Batterie ricaricabili

C 10.3 Beni mobili

Se i beni del presente modulo, indicati nella polizza di assicurazione, sono progettati per un utilizzo mobile, gli

stessi sono assicurati contro gli eventi indennizzabili a termini di polizza anche se vengono impiegati eccezionalmente al di fuori dell'ubicazione dell'assicurazione, ma all'interno del territorio di uno Stato dell'Unione Europea e purché utilizzati al proprio scopo, anche durante il trasporto verso o dal luogo di utilizzo; tuttavia con un limite di indennizzo di € 2.500,00 per sinistro.

La condizione richiesta per l'efficacia della garanzia assicurativa sul trasporto con veicoli è che questi siano idonei a tale scopo.

C 10.4 Esclusioni

Non sono assicurati:

C 10.4.1 Ad eccezione di ricariche di oli e gas previste al paragrafo C 10.2.4, altre sostanze ausiliarie e fluidi tecnici, materiali di consumo e strumenti di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, reagenti, toner, refrigeranti, detergenti e lubrificanti, nastri, pellicole, supporti per immagini e suoni, diapositive, supporti per fotocomposizione, combustibili, paste di contatto, catalizzatori)

C 10.4.2 Attrezzi di ogni tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trapani, frese, lame, dischi di seghe, mole)

C 10.4.3 Altre parti dei beni assicurati che devono essere sostituite periodicamente durante la loro vita (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, fusibili, paste ed elementi filtranti, barre di griglie e ugelli di bruciatori, setacci e colini, tubi flessibili, filtri di tessuto).

C 10.5 Valore assicurato

C 10.5.1 Il valore assicurato è il valore a nuovo compresi altri oneri di acquisto (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, costi per imballaggio, trasporto, dogane, montaggio).

Il valore a nuovo per il bene assicurato è il prezzo di listino vigente per lo stesso bene nuovo. Se il bene assicurato non risulta più sui listini prezzi si prende in considerazione l'ultimo prezzo di listino disponibile per il riacquisto del bene nuovo; questo importo deve essere ridotto o aumentato in base all'andamento dei prezzi per beni equiparabili.

Se il bene assicurato non ha un prezzo di listino si prende come riferimento il prezzo di acquisto del bene nuovo; questo importo deve essere ridotto o aumentato in base all'andamento dei prezzi per beni equiparabili.

Se non è possibile trovare un prezzo di listino o di acquisto o di fornitura, si prende come riferimento la somma dei costi che sarebbero necessari per produrre il bene assicurato con caratteristiche e capacità equivalenti.

Sconti e riduzioni di prezzo non vengono presi in considerazione per il calcolo del valore assicurato.

C 10.5.2 Il valore assicurato è il valore allo stato d'uso se questo è inferiore al 40% del suo valore a nuovo.

Il valore allo stato d'uso è dato detraendo dal valore a nuovo dell'impianto il suo deprezzamento dovuto in speciale modo al suo grado di vetustà e al suo grado di usura.

Per apparecchi o impianti elettrotecnici ed elettronici il valore assicurato diventa automaticamente il valore allo stato d'uso quando non sono più acquistabili ricambi di serie.

C 10.5.3 Il valore assicurato diventa automaticamente il valore di recupero se il bene non è più utilizzabile per il suo scopo in genere o nell'azienda dell'Assicurato. Il valore di recupero è il prezzo di vendita ottenibile dal Contraente/Assicurato per il bene o per il materiale dimesso.

C 10.6 Somma assicurata

La somma assicurata deve sempre corrispondere al valore a nuovo compresi altri oneri di acquisto del bene assicurato.

C 10.6.1 Adeguamento automatico della somma assicurata e adeguamento del premio

C 10.6.1.1 La base per l'adeguamento automatico della somma assicurata e l'adeguamento del premio ai sensi del paragrafo C 2.1.2 è determinata dall'indice dei salari e prezzi nell'industria dei beni strumentali pubblicati dall'Ufficio federale tedesco di statistica aggiornato al gennaio/marzo 2002.

C 10.6.1.2 L'adeguamento delle somme assicurate tiene conto dell'andamento dei prezzi. La somma assicurata aumenta o si riduce di volta in volta al 1° gennaio di ogni anno con effetto dall'anno assicurativo in corso, in base alla variazione dell'indice dei salari e prezzi dell'anno precedente pubblicato dall'Ufficio federale di statistica tedesco. Per l'adeguamento del premio si prende come riferimento l'andamento dei prezzi al 30% e l'andamento dei salari al 70%.

Per l'adeguamento del premio si prendono come riferimento gli indici pubblicati dall'Ufficio federale di statistica tedesco, e precisamente:

- per l'andamento dei prezzi l'indice dei prezzi di produzione di prodotti commerciali (vendita nazionale), gruppo beni di investimento;
- per l'andamento dei salari l'indice dei salari orari lordi dei lavoratori nell'industria di beni strumentali (tutti i lavoratori).

C 10.6.1.3 L'adeguamento viene calcolato con l'ultimo indice pubblicato prima della fine dell'anno civile ed entra in vigore per il premio annuale in scadenza nell'anno successivo.

C 10.6.2 Sottoassicurazione

La sottoassicurazione si verifica quando la somma indicata al momento della sottoscrizione del contratto è inferiore alla somma che sarebbe risultata dalla situazione dei prezzi nell'industria dei beni strumentali del marzo 2002 (valore a nuovo più altri oneri di acquisto). In questo caso, l'Assicuratore risponde del danno solo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore a nuovo più altri oneri di acquisto.

C 11 Fabbricati

Sono assicurati i fabbricati che sono indicati nella polizza di assicurazione (ubicazione del rischio). Per fabbricati si intendono tutti i manufatti idonei ad accogliere persone, animali oppure oggetti.

Se una parte del fabbricato assicurato è costruita come una serra anche tale parte deve rispettare il carico neve prescritto localmente per gli edifici e per i Garden Center.

C 11.1 Beni assicurati

I beni assicurati sono:

C 11.1.1 Parti di fabbricato

In questo modulo sono compresi in garanzia:

C 11.1.1.1 Il fabbricato comprese le sue fondamenta nonché i muri di fondazione e gli scantinati

C 11.1.1.2 Condutture per il riscaldamento con acqua calda o vapore nonché condutture di allacciamento, a condizione che il proprietario del fabbricato sia responsabile del bene e tali condutture facciano parte di impianti di climatizzazione, pompe di calore o riscaldamento solare

C 11.1.1.3 Radiatori, impianti di riscaldamento che servono prevalentemente il fabbricato, canne fumarie, boiler

C 11.1.1.4 Condutture di alimentazione o scarico che servono per l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque reflue

C 11.1.1.5 Bagni, lavabi, WC, rubinetti, tappi antiodore, contatori dell'acqua

C 11.1.1.6 Linee elettriche, antenne

C 11.1.1.7 Parafulmini e relativi impianti

C 11.1.1.8 Impianti antincendio (sprinkler)

C 11.1.1.9 Pozzi e impianti di depurazione comprese le loro coperture e i serbatoi, fosse, silos, costruiti in muratura o calcestruzzo, a condizione che servano prevalentemente all'approvvigionamento o scarico per i fabbricati assicurati.

C 11.1.1.10 altri impianti di proprietà del proprietario del fabbricato non menzionati nei precedenti punti collegati in modo fisso con il fabbricato assicurato e quindi, essendone parte integrante, necessari al suo utilizzo.

C 11.1.2 Intorno al fabbricato

In un raggio di 20 metri attorno al fabbricato, ma sempre all'interno dell'ubicazione dell'assicurazione, sono anche assicurati:

C 11.1.2.1 Tettoie, coperture, pergolati, muri/pareti di protezione e divisori

C 11.1.2.2 Impianti di illuminazione e cassette della posta

C 11.1.2.3 Recinzioni, percorsi, cortili e terrazzamenti, rampe e impianti di irrigazione

C 11.1.2.4 Aree verdi nel rispetto del paragrafo C 11.4.2

C 11.1.2.5 Aste per bandiere, pilastri, piloni e

C 11.1.2.6 recinti per cani, box e cassonetti.

C 11.1.3 All'esterno dell'ubicazione del rischio

All'esterno dell'ubicazione del rischio, purché all'interno dell'ubicazione dell'assicurazione, sono assicurati nel limite del 5% della somma assicurata per il fabbricato interessato, indipendentemente dalla distanza indicata nel paragrafo C 11.1.2, i seguenti beni:

C 11.1.3.1 Condutture di alimentazione o scarico per l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque reflue del fabbricato assicurato; le tubature di alimentazione sono assicurate anche se esterne all'ubicazione dell'assicurazione solo se concordato separatamente.

C 11.1.3.2 Linee aeree elettriche che servono all'alimentazione del fabbricato assicurato, a condizione che il proprietario ne sia responsabile.

C 11.2 Perdita delle pigioni

È compresa in garanzia la mancata locazione per i locali destinati ad abitazione e che si trovano nel fabbricato assicurato. Il risarcimento a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza riguarda:

C 11.2.1 Il mancato pagamento dell'affitto, compresi eventuali costi accessori se i conduttori dell'abitazione in seguito a un sinistro indennizzabile a termini di polizza siano legittimati a non effettuare interamente o parzialmente il pagamento.

C 11.2.2 Il canone locativo medio nella zona dell'ubicazione del rischio di vani abitativi, occupati dall'Assicurato stesso e divenuti inutilizzabili in seguito a un sinistro indennizzabile a termini di polizza, sempreché non sia possibile per l'Assicurato limitarsi a utilizzare una parte rimasta eventualmente abitabile.

La mancata locazione o il mancato canone locativo vengono risarciti fino al momento in cui l'abitazione torna ad essere nuovamente utilizzabile ma in ogni caso per un massimo di 12 mesi dal verificarsi del sinistro. L'indennizzo non viene corrisposto se l'Assicurato ritarda colpevolmente la possibilità di riutilizzo dell'abitazione stessa.

C 11.3 Esclusioni

Non sono assicurati fabbricati non ultimati nonché baracche di cantiere, capannoni pressostatici, tendoni e simili.

C 11.4 Valore assicurato

C 11.4.1 Il valore assicurato per i fabbricati è il valore a nuovo. Il valore a nuovo è il costo di ricostruzione nella zona dell'ubicazione del rischio compresi i compensi di architetti e gli altri costi di costruzione e progettazione.

Il valore assicurato è il valore allo stato d'uso se questo è inferiore al 40% del suo valore a nuovo o se l'assicurazione è concordata al solo valore allo stato d'uso.

Il valore allo stato d'uso è calcolato detraendo dal valore a nuovo del fabbricato il suo deprezzamento dovuto in special modo al suo grado di usura.

Il valore assicurato diventa automaticamente il valore di recupero se il fabbricato è destinato alla demolizione o altrimenti svalutato in modo permanente o se l'assicurazione è concordata al solo valore di recupero. Una svalutazione permanente si verifica se il fabbricato non può più essere utilizzato per il suo scopo (propriamente) o nell'attività dell'Assicurato. Il valore di recupero è il prezzo di vendita ottenibile dall'Assicurato per il fabbricato o per il materiale dismesso.

C 11.4.2 Il valore assicurato di parti di fabbricati ai sensi del paragrafo C 11.1.2, salvo quanto diversamente pattuito, diventa automaticamente il valore allo stato d'uso o il valore di recupero come sopra definiti. Nel caso di aree verdi il risarcimento delle parti arboree danneggiate è limitato a piante fino ad un'altezza massima di 3 metri o fino a una circonferenza di 25 cm.

C 11.5 Indicizzazione del valore a nuovo; adeguamento della somma assicurata

C 11.5.1 La somma assicurata nel contratto di assicurazione deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato con riferimento alla tabella prezzi del 2002 equivalenti per dimensione e grado di finitura (valore assicurato 2002).

Se il Contraente/Assicurato non indica nella proposta una "somma assicurata 2002", ma il valore a nuovo della costruzione in prezzi di un anno diverso (ad esempio dell'anno dell'inizio del contratto), l'Assicuratore ricalcolerà questo importo in base all'indice dei prezzi edili per edifici residenziali pubblicato dall'Ufficio federale tedesco di statistica. Si applicherà quindi il valore ricalcolato come "valore assicurato 2002".

In base alle precedenti regole, per stabilire il valore a nuovo del fabbricato, vanno aggiunti anche i valori dei beni indicati ai paragrafi da C 11.1.1 a C 11.1.3 in quanto ne aumentano il valore.

C 11.5.2 L'indennizzo in base al valore a nuovo viene interamente liquidato se la "somma assicurata 2002" corrisponde almeno al "valore assicurato 2002". Se la "somma assicurata 2002" al momento del verificarsi del sinistro è inferiore al "valore assicurato 2002" (sottoassicurazione), viene risarcita solo quella parte che rispetto alla globalità del danno sta nello stesso rapporto esistente tra la "somma assicurata 2002" e il "valore assicurato 2002".

Se il Contraente / Assicurato ha indicato il valore della costruzione a nuovo di un anno differente, la sottoassicurazione si applica solo se il valore della costruzione a nuovo indicato è diverso dal valore della costruzione a nuovo effettivo di quell'anno o se il valore della costruzione a nuovo è stato aumentato in seguito a ristrutturazioni, finiture o ampliamenti.

La sottoassicurazione si applica solo se superiore al 3% della "Somma assicurata 2002" indicata in polizza per quel bene.

C 11.5.3 Il premio per la "somma assicurata 2002" viene moltiplicato per l' "indice valore a nuovo" vigente all'inizio del contratto.

L' "indice valore a nuovo" aumenta o si riduce al 1° gennaio di ogni anno con efficacia nell'anno assicurativo in corso in base al tasso percentuale con il quale sono stati modificati l'indice dei prezzi edili per edifici residenziali pubblicato dall'Ufficio federale di statistica tedesco nel mese di maggio dell'anno precedente e l'indice dei salari per il settore edile pubblicato nel mese di aprile dell'anno precedente. La variazione dell'indice dei prezzi edili per edifici residenziali viene presa in considerazione all'80%, mentre quella dell'indice dei salari per il settore edile per il restante 20%; in questo calcolo si applica di volta in volta un arrotondamento di due decimali.

L' "indice valore a nuovo" viene arrotondato a una cifra decimale.

C 12 Impianti mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte

In questo modulo sono assicurati tutti gli arredamenti aziendali presenti nell'ubicazione del rischio indicati nella polizza di assicurazione nonché merci e scorte in base alle seguenti regole. Sono esclusi i beni che sono già assicurati in altri moduli.

C 12.1 Impianti mobili e arredamenti aziendali

Per impianti e arredamenti aziendali si intendono tutti i beni destinati in modo continuativo all'attività dell'azien-

da escluse le parti di fabbricati merci e scorte. Si tratta, a titolo esemplificativo e non limitativo, di apparecchiature, allestimenti di servizio, allarmi antincendio, arredi d'ufficio, materiale per ufficio, container, ricambi, veicoli (ad eccezione di quelli soggetti alla assicurazione obbligatoria di legge), impianti, utensili, attrezzi, impianti di riscaldamento e camini a condizione che non siano parti del fabbricato, impianti di raffreddamento, celle frigorifere e vani frigoriferi montati con pannelli isolanti, arredi per negozio, dispositivi per magazzini, macchinari, impianti media, arredi sanitari e di soggiorno, impianti di telecomunicazione, oggetti promozionali, attrezzi.

C 12.2 Merci e scorte

Per merci e scorte si intendono tutti i beni destinati alla vendita o che sono impiegati nei processi di produzione dell'azienda dell'Assicurato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, carburanti e oli, prodotti finiti e in corso di lavorazione, merci, materie prime, materiale da imballaggio e merci utilizzate quotidianamente per l'attività aziendale. Le piante sono considerate merci o scorte se non sono nei luoghi di coltivazione e se non sono assicurate come piante in C 8.

C 12.3 Somma di compensazione

È la somma a disposizione per compensare, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, un'eventuale sottoassicurazione sorta in seguito ad aumenti dei prezzi o aumenti del valore di inventario per tutti i beni assicurati in questo paragrafo.

C12.4 Beni mobili

I beni mobili in questo modulo sono solo assicurati se l'Assicurato:

- è proprietario
- ha in uso detti beni con riserva di proprietà
- li ha ceduti in garanzia, ma purché per tali beni all'acquirente non spetti un diritto di indennizzo.

C 12.5 La Proprietà di terzi

è eccezionalmente assicurata solo se non esiste un'altra copertura assicurativa.

C 12.5.1 Questi beni devono essere attinenti al tipo di attività svolta dall'azienda assicurata dichiarata al momento della conclusione del contratto o comunicata successivamente ed essere stati affidati alla custodia dell'Assicurato per la lavorazione, il deposito, l'utilizzo o la vendita.

C 12.5.2 Sono inclusi gli strumenti di lavoro del personale dell'azienda che si trovano usualmente o su richiesta del datore di lavoro all'interno dell'ubicazione del rischio.

C 12.6 Esclusioni

Salvo quanto diversamente pattuito, non sono assicurati:

C 12.6.1 Denaro contante

C 12.6.2 Documenti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libretti di risparmio e altri titoli,

C 12.6.3 Metalli preziosi, pietre preziose gioielli

C 12.6.4 Raccolte di monete e francobolli

C 12.6.5 Documenti, progetti, libri contabili, schedari, disegni, supporti di dati

C 12.6.6 Veicoli, rimorchi e trattori soggetti all'immatricolazione obbligatoria.

Inoltre non sono assicurati i beni del personale dell'azienda, anche se questi si trovano nelle abitazioni date in uso dall'Assicurato ai dipendenti all'interno dell'ubicazione dell'assicurazione.

C 12.7 Valore assicurato

Il valore assicurato si determina in base al tipo di beni assicurati in questo modulo:

- impianti mobili e arredamenti tecnici e commerciali dell'azienda e strumenti di lavoro del personale dell'azienda;
- merci e scorte;
- titoli, a condizione che siano indicati separatamente nel certificato di assicurazione.

C 12.7.1 Impianti mobili e arredamenti tecnici e commerciali dell'azienda e strumenti di lavoro del personale dell'azienda

Il valore assicurato per gli impianti mobili e per gli arredamenti tecnici e commerciali e per gli strumenti di lavoro del personale dell'azienda è il valore a nuovo. Il valore a nuovo è l'importo necessario per riacquistare o produrre nuovamente beni dello stesso tipo e della stessa qualità.

Il valore assicurato è il valore allo stato d'uso se questo è inferiore al 40% del suo valore a nuovo o se l'assicurazione è concordata al solo valore allo stato d'uso.

Il valore allo stato d'uso è dato detraendo dal valore a nuovo del bene il suo deprezzamento dovuto in special modo al suo grado di usura.

Nel caso degli apparecchi o impianti elettrotecnici o elettronici il valore d'uso è raggiunto al più tardi quando i ricambi prodotti di serie per questo bene non sono più reperibili.

Il valore assicurato diventa il valore di recupero se il bene non è più utilizzabile nell'azienda dell'Assicurato. Il valore di recupero è il prezzo di vendita ottenibile dall'Assicurato per il bene o per il materiale dismesso.

C 12.7.2 Merci e scorte

Il valore assicurato per merci e scorte è il costo del loro riacquisto. Si tratta dell'importo necessario per riacquistare o produrre nuovamente beni dello stesso tipo e della stessa qualità. Il valore assicurato è limitato al prezzo di vendita ottenibile; nel caso di prodotti propri non finiti, il valore assicurato è limitato al prezzo di vendita realizzabile dai prodotti finiti.

C 12.7.3 Titoli

Il valore assicurato dei titoli è:

C 12.7.3.1 Per titoli con quotazione ufficiale il corso unitario medio nel giorno dell'ultima quotazione nazionale

C 12.7.3.2 Per libretti di risparmio l'importo del saldo

C 12.7.3.3 Per altri titoli il prezzo di mercato.

C 12.8 Adeguamento automatico della somma assicurata e del premio

C 12.8.1 La base di calcolo per l'adeguamento automatico della somma assicurata è l'indice calcolato dall'Ufficio federale di statistica tedesco dei prezzi alla produzione di prodotti commerciali.

C 12.8.2 La somma assicurata aumenta o si riduce per adeguarsi alle variazioni di valore dei beni assicurati all'inizio di ogni anno assicurativo conformemente al tasso percentuale in base al quale si è modificato l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti commerciali nell'anno civile precedente. Il tasso percentuale viene arrotondato a una cifra decimale. Si prende in considerazione l'indice stabilito e pubblicato dall'Ufficio federale di statistica tedesco nel mese di settembre.

C 13 Interruzione dell'attività

In questo modulo si assicura nell'ubicazione dell'assicurazione il danno causato da interruzione dell'attività aziendale conseguente a quello materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza ai sensi di B 2 (tempesta di vento e altri eventi naturali), B 3 (Incendio) oppure B 7 (fuoriuscita d'acqua dalle condutture).

C 13.1 Danni da interruzione dell'attività

Per danni causati da interruzione dell'attività si intendono:

- il mancato utile aziendale conseguente all'interruzione avvenuta durante il periodo di validità della garanzia dalle mancate vendite dei prodotti, merci e servizi;
- I costi correnti necessari per motivi legali o economici insorti durante il periodo di garanzia.

C 13.2 Durata della garanzia

L'Assicuratore indennizza il danno causato da interruzione dell'attività fino al limite di 12 mesi a partire dalla data di accadimento del danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza.

C 13.3 Valore assicurato

Il valore assicurato è l'utile aziendale sommato ai costi correnti di cui al paragrafo C 13.1.

C 13.4 Somma assicurata, deroga alla applicazione della regola proporzionale, limite di indennizzo

C 13.4.1 La somma assicurata deve corrispondere al valore assicurato di cui al paragrafo C 13.3.

C 13.4.2 Per semplificare il calcolo della somma da assicurare, l'Assicuratore accetta, salvo accordi ulteriori, rinunciando all'applicazione della regola proporzionale, che come somma assicurata venga scelta quella corrispondente come minimo alla somma assicurata di tutti gli impianti e arredamenti aziendali, delle merci e delle scorte esistenti nell'ubicazione dell'assicurazione ai sensi della sezione C 12 e che questa comprenda anche la somma assicurata degli impianti mobili, arredamenti aziendali, delle merci e delle scorte che servono per lo svolgimento dell'attività aziendale e che:

C 13.4.2.1 siano assicurati in altri gruppi di beni della presente polizza oppure

C 13.4.2.2 non siano assicurati con questa polizza oppure

C 13.4.2.3 siano assicurati contro il rischio del danno diretto da altri contratti di assicurazione, ma senza l'inclusione dei danni da interruzione dell'attività.

C 13.4.3 Nel caso in cui venga concordata una somma assicurata diversa da quella del paragrafo C 13.4.2 non sarà derogata la rinuncia da parte dell'Assicuratore all'applicazione della regola proporzionale per l'interruzione di attività.

C 13.4.4 In tutti i casi l'adeguamento automatico della somma assicurata e del premio viene effettuato secondo quanto previsto al paragrafo C 12.8.

C 13.4.5 Il risarcimento massimo per ogni sinistro è la somma assicurata.

C 13.5 Limite dell'indennizzo

L'entità dell'indennizzo che l'Assicuratore deve liquidare per un sinistro da interruzione di attività indennizzabile a termini di polizza è limitata nel seguente modo:

C 13.5.1 L'indennizzo non può portare ad un arricchimento. Eventuali vantaggi economici che risultano in conseguenza di un'interruzione dell'attività, entro il limite del periodo garantito, saranno valutati ragionevolmente.

C 13.5.2 Nel determinare il danno causato da interruzione dell'attività si deve tenere conto di tutte le circostanze che avrebbero influito in modo vantaggioso o svantaggioso sul corso e sul risultato dell'attività qualora l'interruzione non si fosse verificata.

C 13.5.3 Saranno indennizzati dall'Assicuratore solo i costi che si sarebbero ottenuti senza l'interruzione dell'attività e soltanto se questi costi non devono essere risarciti per legge da terzi.

C 13.6 Obblighi

Durante tutta la durata dell'assicurazione il Contraente/Assicurato è tenuto a soddisfare i seguenti obblighi:

C 13.6.1 Deve essere comunicata all'Assicuratore l'esistenza di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio ai sensi del paragrafo C 13.4.2 dall'1 al 3.

C 13.6.2 Il Contraente/Assicurato è tenuto a redigere ed esibire gli inventari e i bilanci. Quelli dei tre anni precedenti devono essere custoditi separatamente in luogo sicuro e protetti onde evitare la loro contemporanea distruzione.

C 13.7 Esclusioni

Salvo quanto diversamente pattuito, non sono assicurati:

C 13.7.1 Danni causati da interruzione per perdita o variazione di informazioni memorizzate senza che vi sia stato contemporaneo danneggiamento del materiale dei supporti dei dati.

C 13.7.2 Spese sostenute per l'acquisto di materie prime e ausiliarie, carburanti e oli e per altre merci sempreché non si tratti di spese per il mantenimento dell'esercizio oppure di costi per l'acquisto di energia da terzi.

C 13.7.3 Imposte dovute sui consumi e dazi di esportazione

C 13.7.4 Spese sostenute per il trasporto delle merci in partenza dall'azienda, se non generate da obblighi contrattuali, e spedizione pacchi

C 13.7.5 Premi assicurativi collegati col fatturato

C 13.7.6 Diritti di licenza e compensi dovuti per brevetti collegati col fatturato

C 13.7.7 Utili e costi non connessi con l'attività di produzione o commercio, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, utili di società di capitale, speculative o immobiliari

C 13.7.8 Danni causati da prolungamenti di interruzione dell'attività conseguenti:

C 13.7.8.1 Ad eventi straordinari che si verificano durante l'interruzione dell'attività di cui, secondo l'esperienza comune, non si prevedeva il verificarsi in conseguenza del danno materiale e diretto.

C 13.7.8.2 A limitazioni alla ricostruzione o al riavvio dell'attività aziendale regolarmente disposte dalle Autorità.

C 13.7.8.3 Alla mancata disponibilità del Contraente/Assicurato di capitale sufficiente per il ripristino o il riacquisto di beni o dati distrutti, danneggiati o smarriti.

C 13.7.8.4 Alla necessità di modifica, miglioramento o revisione dei dati danneggiati o distrutti.

C 13.8 Procedura peritale

Per la procedura peritale si applicano le disposizioni della sezione F 6. A loro integrazione o modifica si devono osservare le seguenti disposizioni:

C 13.8.1 Qualora si pervenga a una procedura peritale, i periti hanno facoltà di scegliere il metodo da utilizzare per la quantificazione. I periti devono illustrare la procedura della constatazione dei danni e motivare l'ammontare del danno.

Gli accertamenti dei periti devono contenere almeno:

C 13.8.1.1 I conti economici sia dell'esercizio in corso fino all'inizio dell'interruzione di attività sia dell'esercizio precedente.

C 13.8.1.2 Un conto economico da cui si evinca quale sarebbe stato l'andamento dell'utile aziendale e dei costi durante il periodo di garanzia se non ci fosse stato il danno indennizzabile a termini di polizza.

C 13.8.1.3 Un conto economico da cui si evinca lo sviluppo dell'utile aziendale e dei costi durante il periodo di garanzia in conseguenza del sinistro.

C 13.8.1.4 Se e quali circostanze, che hanno influito sull'obbligo all'indennizzo dell'Assicuratore, sono state valutate nell'accertamento del danno da interruzione dell'attività.

C 13.9 Pagamento dell'indennizzo

In aggiunta alle disposizioni della sezione F 8 si applica quanto segue:

se trascorsi 30 giorni dall'inizio dell'interruzione dell'attività e al termine di ogni ulteriore mese è possibile stabilire l'importo minimo che l'Assicuratore è tenuto a liquidare fino a quel momento per l'interruzione dell'attività, l'Assicurato può richiedere che tale importo gli venga riconosciuto come anticipo sull'indennizzo complessivo.

C 13.10 Diritto particolare di recesso

Se il totale delle somme assicurate da questa o da altre assicurazioni per l'interruzione dell'attività supera l'importo di € 1.000.000,00 (un milione di euro), le parti possono recedere in qualsiasi momento da questa specifica garanzia con preavviso di 90 giorni.

C 14 Vetrine

In questo modulo sono assicurati vetrine e beni simili che si trovano nell'ubicazione del rischio e che sono indicati nella polizza di assicurazione. Per vetrine e beni simili si intendono, a titolo esemplificativo e non limitativo, cristalli di vetrine, espositori, vetrine e lucernari di fabbricati.

Gli oggetti connessi con una vetrata quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, tubi luminescenti, tende da sole, insegne commerciali e vetri di mobili possono essere assicurati se concordato e indicato nella polizza di assicurazione.

Tutti i beni indicati in questo modulo sono assicurati solo contro il danneggiamento o la distruzione purché si trovino al loro posto d'uso.

C 14.1 Costi inclusi

L'Assicuratore indennizza, oltre ai danni al bene danneggiato o distrutto, anche le spese sostenute per tamponare provvisoriamente le aperture causate dal sinistro (pannellature d'emergenza, vetri d'emergenza).

C 14.2 Beni e costi assicurati

Vengono inoltre indennizzati a primo rischio assoluto i danni risarcibili ai termini di polizza, ai beni di seguito indicati, con il limite massimo di € 1.000,00 cadauno:

C 14.2.1 Merci e materiale decorativo nonché piante e fiori esposti

C 14.2.2 Telai, muratura, dispositivi di sicurezza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, grate e saracinesche

C 14.2.3 Rivestimenti, pitture, scritte, decorazioni

C 14.2.4 Costi sostenuti per ponteggi, gru, rimozione di ostacoli.

C 14.3 Esclusioni

Non vengono indennizzati beni già danneggiati prima della stipula del contratto.

C 14.4 Adeguamento dell'Assicurazione

C 14.4.1 La garanzia dell'Assicuratore si adegua a seconda dei costi e dell'indice dei prezzi per lavori di vetratura e di conseguenza si adegua anche il premio.

C 14.4.2 Il premio viene adeguato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione degli indici dei prezzi per lavori di vetratura pubblicati dall'Ufficio federale tedesco di statistica. Per rischi commerciali si applica la media degli indici per edifici a utilizzo misto, edifici direzionali e edifici commerciali. La percentuale di variazione viene arrotondata a una cifra decimale. Vengono tenuti in considerazione gli indici pubblicati nel mese di maggio.

Se è stata concordata una somma assicurata questa si adegua in proporzione.

C 14.4.3 Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aumento della garanzia assicurativa e del relativo premio, il Contraente può, tramite comunicazione scritta, non accettare tale aumento assumendosene così tutte le conseguenze derivanti. In questo caso l'indennizzo può venir ridotto in proporzione.

C 14.5 Valore assicurato

Il valore assicurato per installare le vetrine è il valore a nuovo per vetrine dello stesso tipo e qualità, ai costi di rimpiazzo locali. Per gli altri beni assicurati in questo modulo, il valore assicurato è il prezzo locale di riacquisto.

C 14.6 Condizioni particolari per la liquidazione del danno

Se il ripristino di un danno genera un vantaggio economico si effettua una detrazione in relazione alla vetustà e all'usura del bene danneggiato.

Parte D Esclusioni e scoperti

D 1 Esclusioni

Oltre alle esclusioni particolari elencate nelle precedenti parti B e C si applicano le seguenti esclusioni:

D 1.1 Esclusioni generali

L'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo, indipendentemente da qualsiasi causa, per danni generati da:

D 1.1.1 Dolo del Contraente/Assicurato. Nel caso in cui il verificarsi del sinistro sia dovuto a colpa grave, l'Assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione in una percentuale pari alla gravità della colpa del Contraente/Assicurato.

D 1.1.2 Eventi bellici di qualsiasi tipo e disordini interni

D 1.1.3 Sequestro, esproprio o altri provvedimenti delle Autorità

D 1.1.4 Danni diretti e indiretti causati da serrata e sciopero

D 1.1.5 Energia nucleare

D 1.1.6 Malattie delle piante, attacco di parassiti e fitopatie, salvo il caso in cui tali danni siano una conseguenza inevitabile di un danno liquidabile a termini di polizza.

D 1.2 Danni da deperimento e usura

Non sono assicurati quei danni per deterioramento dei materiali che sono insorti a causa della graduale azione della temperatura, dovuta del gas, dei vapori, dell'umidità o di precipitazioni e loro conseguenze negative. Per graduale si intende un'azione di più o meno lunga durata e con intensità più o meno costante.

Anche i danni causati da usura non sono assicurabili. L'usura è un graduale peggioramento qualitativo dell'oggetto dovuto al normale funzionamento e uso.

D 1.3 Costi inevitabili, spese aggiuntive e altri danni patrimoniali

Non sono in garanzia:

D 1.3.1 Costi che sarebbero insorti anche se il danno non si fosse verificato, costi di revisione o costi per altri interventi che sarebbero stati necessari indipendentemente dal sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo costi di manutenzione o di risanamento).

D 1.3.2 Spese aggiuntive che insorgono dal fatto che in occasione di un sinistro, anche indennizzabile a termini di polizza, si effettuano modifiche o miglioramenti.

D 1.3.3 Danni al patrimonio derivanti da penali contrattuali, risarcimenti a terzi e mancato uso di beni assicurati, a meno che non sia stata stipulata una specifica garanzia assicurativa separata.

D 1.4 Danni causati da terzi fornitori

L'Assicuratore non indennizza, indipendentemente da qualsiasi causa, i danni che un terzo, sia esso un fornitore, un prestatore d'opera o un riparatore, abbia causato al Contraente/Assicurato. Se il terzo si oppone si applica quanto disposto al paragrafo H 11.2.

D 2 Scoperti e Franchigie

D 2.1 Franchigia Generale

La liquidazione di ogni sinistro avverrà previa l'applicazione di una franchigia fissa di € 1.500,00.

D 2.2 Franchigia e scoperto individuali

Le franchigie o gli scoperti individuali possono essere concordati per iscritto tra le parti in deroga agli scoperti o franchigie generali.

D 2.3 Cumulo di franchigie

Se nel calcolo della liquidazione di un danno sono previste più franchigie viene applicata solo ed esclusivamente la franchigia più alta.

Presupposti per ottenere la garanzia assicurativa

Parte E Presupposti per l'operatività della garanzia da parte della Compagnia d'Assicurazione particolari raggruppati per sezioni

Salvo quanto diversamente pattuito e documentato nella polizza di assicurazione l'Assicuratore risponde ai sensi delle presenti condizioni solo se durante il periodo di validità del contratto di assicurazione il Contraente/Assicurato ha rispettato i seguenti obblighi e norme di sicurezza.

In caso di violazione delle norme di sicurezza e degli altri obblighi si applicano le disposizioni della sezione H 9, salvo quanto diversamente previsto in queste Condizioni.

E 1 Norme generali di sicurezza

E 1.1 Norme prescritte dalla legge, dalle Autorità e dal contratto

Tutte le norme di sicurezza previste dalla legge, dalle Autorità o concordate nel contratto di assicurazione devono essere rispettate salvo eventuali deroghe per le quali l'Autorità competente abbia rilasciato il proprio consenso per iscritto.

E 1.2 Operatività dell'azienda

Tutte le installazioni e impianti previsti dalle norme tecniche vigenti o usualmente utilizzate in ortofloricoltura, a titolo esemplificativo e non limitativo serre, fabbricati, celle di germinazione, devono trovarsi in uso o pronte per l'uso e in condizioni di operatività e in grado di soddisfare le norme tecniche vigenti. I lavori di costruzione, allestimento o riparazione e una prova di funzionamento devono essere stati portati a termine correttamente. La messa in funzione di nuovi impianti o di programmi di comando e controllo deve essere eseguita con diligenza professionale. E ciò vale particolarmente per gli impianti tecnici menzionati nel contratto d'Assicurazione.

E 1.3 Utilizzo corretto

Il Contraente/Assicurato è tenuto a utilizzare correttamente materiali, attrezzature e procedure di lavoro e unicamente per l'uso previsto.

E 1.4 Gestione corretta

L'azienda deve essere condotta e controllata dall'Assicurato diligentemente come se questa assicurazione non esistesse. Deve essere costantemente garantito un presidio sufficiente di personale.

E 1.5 Controllo dell'azienda

Tutti gli impianti presenti, in particolare quelli di sorveglianza, registrazione e di avviso/allarme concordati, devono essere in funzione e soddisfare le norme tecniche vigenti. L'eventuale controllo da parte del personale nonché ulteriori misure di protezione del bene concordate nel contratto di assicurazione devono essere rispettate.

E 1.6 Stoccaggio di sostanze chimiche

Le sostanze chimiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, concimi, fitofarmaci e concentrati, devono essere sempre immagazzinate in un locale chiuso a chiave.

E 1.7 Messa in sicurezza di dati

I dati assicurati devono essere duplicati almeno una volta alla settimana. Inoltre si devono seguire le disposizioni e le istruzioni del produttore per la manutenzione e la cura dell'impianto di elaborazione dei dati e dei supporti di dati. I duplicati dei dati e dei programmi devono essere custoditi in modo che in caso di sinistro non possano essere prevedibilmente distrutti o danneggiati o perduti insieme agli originali.

E 1.8 Creazione di registri

Il Contraente/Assicurato deve tenere registri dei titoli (esclusi francobolli) e altri documenti, raccolte e altri beni per i quali questo sia previsto dalle condizioni di polizza. Tali registri devono essere custoditi in modo che in caso di sinistro non possano andare prevedibilmente distrutti o danneggiati o perduti insieme ai beni assicurati. Il registro può essere omesso nel caso in cui il valore di questi beni assicurati sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Se il Contraente/Assicurato viola questa norma di sicurezza, può richiedere un indennizzo solo se è in grado di dimostrare la presenza, la tipologia e il valore assicurato dei beni anche senza registro.

E 2 Norme particolari di sicurezza

Oltre alle norme di sicurezza generali, il Contraente/Assicurato è tenuto ad osservare le "Norme particolari di sicurezza per aziende orticole e florovivai-stiche" stabilite per determinati beni e rischi assicurati. Una copia di tali norme di sicurezza viene allegata in appendice alle presenti condizioni di polizza.

E 3 Altre norme di sicurezza

Dopo il verificarsi di un sinistro indennizzabile a termini di polizza l'Assicuratore, per il proseguimento della garanzia assicurativa, può stabilire nuove norme di sicurezza aggiuntive.

E 4 Difformità dalle norme di sicurezza o loro modifiche

E 4.1 Eventuali accordi su difformità dalle suddette norme di sicurezza devono essere redatti in forma scritta. Gli accordi orali sono validi solo se confermati dall'Assicuratore in forma scritta.

E 4.2 Se le norme di sicurezza vengono modificate dall'Assicuratore dopo la stipula del contratto il Contraente/Assicurato è tenuto a rispettarne la versione modificata.

E 5 Conseguenze contrattuali della mancata applicazione

E 5.1 Per le conseguenze contrattuali della mancata applicazione delle suddette norme di sicurezza e ulteriori obblighi si rimanda alla sezione H 9.

E 5.2 Se la mancata applicazione delle suddette norme di sicurezza e degli ulteriori obblighi è connessa con un aggravamento del rischio, si applicano anche le disposizioni sull'aggravamento del rischio (sezione H 3).

Procedure in caso di sinistro

Parte F Disposizioni in caso di sinistro

F 1 Presupposti per l'operatività della garanzia da parte della Compagnia Di Assicurazione

(obblighi dopo il verificarsi del sinistro)

F 1.1 Denuncia di sinistro

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare all'Assicuratore il verificarsi di un sinistro immediatamente o al più tardi entro 4 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere inviata in forma scritta a mezzo lettera, telefax o e-mail. La comunicazione deve contenere la data del sinistro e, se noti, tutti i beni danneggiati per i quali viene richiesto l'indennizzo.

Nel caso di danni presumibilmente superiori a € 5.000,00 o in caso di danni che richiedano un inizio immediato della procedura di liquidazione, l'Assicuratore dovrà essere anticipatamente avvisato per telefono o in forma scritta. In mancanza di tale comunicazione le conseguenze causate da un ritardo nell'accertamento del danno andranno a carico del Contraente/Assicurato.

In caso di incendio, se c'è il sospetto che il danno possa essere stato provocato da persone, o in caso di atti vandalici o di sabotaggio, il Contraente/Assicurato deve presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e all'Assicuratore deve essere presentato immediatamente un elenco dei beni distrutti, danneggiati.

L'eventuale verificarsi di una perdita di commercializzazione non individuata all'atto della comunicazione o della liquidazione del danno deve essere comunicata all'Assicuratore non appena essa sia individuata o se ne sia venuti a conoscenza.

F 1.2 Messa in sicurezza della scena del sinistro

Finché l'Assicuratore ovvero un perito nominato dall'Assicuratore non abbia dato il suo consenso il Contraente/Assicurato non è autorizzato ad effettuare modifiche ai beni danneggiati e in particolare alla scena del sinistro che potrebbero rendere difficile o impedire la valutazione, a meno che queste azioni servano alla immediata diminuzione del danno. I beni danneggiati devono essere conservati inalterati.

Se le colture e le produzioni vegetali danneggiate sono pronte per la commercializzazione e devono essere raccolte prima della stima del danno (sezione F 5), si dovranno lasciare intatti alle estremità e al centro delle superfici colpite campioni per un totale del 5% delle piante pari almeno a 20 m² tra i diversi tipi, per qualità e dimensioni; le colture e le produzioni vegetali raccolte devono essere elencati dal Contraente/Assicurato in base al tipo, qualità e dimensione.

F 1.3 Obblighi di Contenimento e di limitazione del danno

F 1.3.1 Obbligo generale di circoscrivere e limitare il danno

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per impedire o limitare il danno. A tal fine è tenuto a chiedere istruzioni all'Assicuratore e, laddove le circostanze lo consentano, a seguirle.

F 1.3.2 Colture e produzioni vegetali

L'Assicurato è tenuto ad effettuare sulle piante e sulle produzioni vegetali, a proprie spese, tutti gli usuali lavori necessari di trattamento e coltivazione.

F 1.3.3 Perdite di commercializzazione

Il Contraente/Assicurato è tenuto, in caso di sinistro, ad eseguire tutto quanto necessario per impedire o ridurre i danni consequenziali comprese le perdite di commercializzazione. A tal fine devono essere utilizzati anche altri canali commerciali oltre a quelli usuali del Contraente/Assicurato.

F 1.3.4 Titoli

In caso di distruzione o smarrimento di titoli di credito o di altri documenti certificanti un diritto, l'Assicurato deve immediatamente esperire la procedura di ammortamento ovvero tutelare tali diritti; nello specifico deve esperire immediatamente la procedura di ammortamento per i titoli al portatore come assegni o libretti di risparmio.

F 1.3.5 Conseguenze contrattuali

Le conseguenze contrattuali derivanti dalla violazione di uno degli obblighi suddetti sono regolate nella sezione H 9.

F 1.4 Spese sostenute dal Contraente/Assicurato

L'Assicuratore è tenuto a rimborsare le ulteriori spese che l'Assicurato ha sostenuto a norma del paragrafo F 1.3, anche se queste si dovessero rivelare inefficaci, salvo che l'Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicuratore, a richiesta dell'Assicurato, deve anticipare l'importo necessario per tali spese.

Se l'Assicuratore è legittimato a ridurre la sua prestazione, può ridurre anche il risarcimento delle spese a norma del capoverso 1. In caso di sottoassicurazione le spese sono da liquidare in proporzione alla liquidazione del sinistro.

Le ulteriori spese sostenute dall'Assicurato in virtù delle indicazioni dell'Assicuratore, sono a loro volta da risarcire anche se il loro ammontare, unitamente a quello dell'indennizzo del danno, supera la somma assicurata.

Le spese che l'Assicurato sostiene, per evitare un danno imminente oppure per ridurne i suoi effetti, sono a carico dell'Assicuratore secondo le disposizioni suindicate. Un anticipo di queste spese non può essere tuttavia richiesto dall'Assicurato.

F 1.5 Obbligo d'informazione e supporto

Il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire all'Assicuratore ogni informazione e supporto necessari in relazione alla causa del sinistro e alla quantificazione del danno. A tale scopo produrrà ogni informazione utile, se richiesto anche in forma scritta, e presenterà tutta la

documentazione necessaria tra cui anche un estratto catastale autenticato in caso di danni al fabbricato.

L'Assicuratore può richiedere che il Contraente/Assicurato presenti entro 15 giorni un elenco completo di tutti i beni distrutti, danneggiati o perduti; in tale elenco si devono indicare la descrizione, la quantità e il valore che i beni avevano prima del verificarsi del sinistro. Il valore dei beni da indicare nell'elenco, nel caso di piante o produzioni vegetali assicurate al valore di ricavo, è il successivo livello qualitativo commercializzabile. L'elenco deve essere ordinato, nel caso delle piante o produzioni vegetali ad esempio, per gruppi, tipi, specie, quantità e qualità.

L'Assicuratore può pretendere inoltre entro la stessa scadenza la presentazione di un elenco in cui siano registrati tutti i beni esistenti immediatamente prima del verificarsi del sinistro.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a dimostrare le perdite di commercializzazione mediante i rispettivi documenti, tra cui piani di coltivazione (eventualmente anche degli anni precedenti), contratti di fornitura, conteggi, reclami di clienti, conferme di centri di distribuzione, dati di mercato e quant'altro utile alla quantificazione del danno.

Le conseguenze contrattuali derivanti dalla violazione di uno degli obblighi suddetti sono regolate nella sezione H 9.

F 2 Data dell'accertamento del danno

La data dell'accertamento del danno deve essere concordata tra le parti in modo da consentire una corretta quantificazione. Se necessario si potrà concordare anche più di un appuntamento per l'accertamento del danno. L'Assicuratore ha in linea di massima il diritto di stabilire la data dell'accertamento del danno.

F3 Delega di rappresentanza nell'accertamento del danno

Se il Contraente/Assicurato non può essere presente all'accertamento del danno deve nominare un delegato. Se omette la nomina l'Assicuratore può accertare il danno anche in assenza del Contraente/Assicurato.

L'Assicuratore è autorizzato a incaricare, oltre ai propri collaboratori su base onorifica o professionale, anche terzi esperti di procedura e di quantificazione del danno.

F 4 Regole generali per la liquidazione del danno

Il danno viene liquidato dall'Assicuratore quanto prima in accordo con il Contraente/Assicurato.

In caso di danno a colture e produzioni vegetali il calcolo per la liquidazione viene effettuato mediante stima.

In tutti gli altri casi il Contraente/Assicurato e l'Assicuratore possono decidere che l'ammontare del danno, l'ammontare dell'indennizzo e i requisiti del diritto all'indennizzo vengano stabiliti da periti (Procedura peritale – sezione F 6).

Nel caso della stima formale, stima di un arbitro o di procedura peritale né l'Assicuratore né il Contraente/Assicurato possono fare obiezioni. Gli accertamenti sono vincolanti per entrambe le parti se non divergono apertamente e notevolmente dalla situazione reale. In tal caso gli esperti/periti devono aver eseguito gli accertamenti nell'ambito della loro competenza e aver rispettato tutte le principali disposizioni procedurali. L'indennizzo viene calcolato sulla base di questi accertamenti. L'Assicuratore sostiene i costi della stima e dell'accertamento del danno, salvo quanto diversamente disposto.

F 5 Stima di colture e produzioni vegetali

Il procedimento di stima non implica il riconoscimento del diritto all'indennizzo.

F 5.1 Procedimento di stima

L'ammontare del danno (alle colture e alle produzioni vegetali e le perdite di commercializzazione) viene calcolato:

- con stima semplice
- con stima formale
- con arbitrato irrituale.

Il Contraente/Assicurato e l'Assicuratore hanno diritto di richiedere un sopralluogo del danno prima dell'effettivo procedimento di stima.

F 5.1.1 Stima semplice

La stima semplice ha luogo se nessuna delle parti richiede la stima formale.

La stima semplice viene svolta entro un adeguato periodo di tempo da uno o più esperti nominati dall'Assicuratore.

Il diritto del Contraente/Assicurato di chiedere una stima formale decade se questi non si sia opposto entro 24 ore al risultato della stima semplice.

L'Assicuratore ha diritto di controllare la stima semplice e di disporre una nuova nel caso in cui il risultato della prima stima semplice diverga palesemente dalla situazione al momento del sinistro.

F 5.1.2 Stima formale

La stima formale ha luogo quando la stima semplice non porta ad un accordo. L'accordo si ritiene tuttavia raggiunto se, entro 24 ore dal disaccordo sulla stima semplice, l'assicurato non richiede in forma scritta la stima formale. L'Assicuratore informa il Contraente/Assicurato di questa conseguenza contrattuale. Per il rispetto del termine suddetto è sufficiente la prova di avvenuta spedizione della richiesta di stima formale.

La stima formale viene svolta da due esperti nominati ciascuno da una parte. Il Contraente/Assicurato è tenuto a nominare il proprio esperto entro un giorno lavorativo dalla richiesta dell'Assicuratore. Se richiesto dal Contraente/Assicurato l'Assicuratore invia una lista di possibili esperti. Se l'esperto del Contraente/Assicurato non viene nominato o se è assente all'atto della stima, il diritto di nomina passa all'Assicuratore.

Non appena nominati, i due esperti devono scegliere immediatamente e prima dell'inizio della stima un arbitro. Se i due esperti non si accordano sulla persona dell'arbitro, devono comunque iniziare la stima immediatamente.

F 5.1.3 Arbitrato irrituale

L'Arbitrato irrituale ha luogo qualora i due esperti non pervengano ad un accordo sull'ammontare del danno con la stima formale.

Se i due esperti prima dell'inizio della stima non si sono accordati sulla persona dell'arbitro, il Contraente/Assicurato nominerà tale arbitro scegliendolo fra tre esperti proposti dall'Assicuratore. Se la scelta non viene fatta entro 24 ore, il diritto di scelta tra gli esperti proposti passa all'Assicuratore. Si potrà applicare altra procedura solo se il Contraente/Assicurato ha sollevato obiezioni legittime contro gli esperti proposti. In questo caso l'arbitro verrà nominato dal Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

L'arbitro decide l'ammontare del danno in via definitiva, a meno che la sua decisione non diverga apertamente e notevolmente dalla situazione reale o sia stata presa al di fuori della sua sfera di competenza oppure non siano state seguite tutte le principali norme procedurali. In presenza di uno di questi motivi di impedimento la decisione verrà presa con sentenza del Tribunale competente.

Nella sua decisione l'arbitro è vincolato a rispettare le decisioni sulle quali i due esperti avevano raggiunto un accordo.

F 5.2 Contenuto degli accertamenti dell'esperto / degli esperti

F 5.2.1 Salvo quanto diversamente pattuito all'inizio del procedimento di stima, gli accertamenti effettuati dall'esperto / dagli esperti devono fornire le seguenti informazioni:

F 5.2.1.1 La causa rilevata o presunta dell'origine del danno

F 5.2.1.2 Se sono assicurate tutte le colture e le produzioni vegetali per le quali vengono presentate richieste di indennizzo

F 5.2.1.3 La percentuale delle colture e delle produzioni vegetali colpita dal danno

F 5.2.1.4 Il rendimento medio degli ultimi tre anni che si sarebbe ottenuto in assenza del sinistro.

F 5.2.1.5 A quale percentuale di rendimento ammonta il danno (percentuale di danno); indicato separatamente per coltura o produzione vegetale e superficie coltivata. Un'ulteriore ripartizione delle colture o produzioni vegetali e delle superfici coltivate va eseguita in caso di gradi di danneggiamento diversi. Piante danneggiate singolarmente non devono essere valutate separatamente, ma come percentuale di danno calcolata sulla rispettiva superficie di coltivazione.

F 5.2.1.6 Gli obblighi contrattuali del Contraente/Assicurato nei confronti dei partner commerciali o dei concedenti di licenza che impongono di utilizzare esclusivamente determinati canali di vendita o di portare sul mercato solo qualità non inferiori a quanto pattuito non sono vincolanti per l'Assicuratore e non vengono presi in considerazione negli accertamenti degli esperti.

F 5.2.2 Se a seguito di sinistro una superficie coltivata viene destinata allo sgombero o alla distruzione, i vantaggi economici del Contraente/Assicurato devono essere considerati con una detrazione dall'indennizzo stabilita dagli esperti. Per vantaggi economici si intendono anche i costi non sostenuti per i trattamenti, per la raccolta e per la preparazione alla vendita. Una detrazione deve essere stabilita e quantificata dagli esperti anche in tutti gli altri casi in cui l'Assicurato risparmi costi in conseguenza del danno.

F 5.2.3 Se lo sgombero o la distruzione non vengono eseguiti l'Assicuratore può eseguire una nuova stima per tenere conto dei vantaggi goduti dal Contraente/Assicurato dal mancato sgombero o dalla mancata distruzione.

F 5.2.4 Se le stesse piante vengono danneggiate ripetutamente si determina l'indennizzo complessivo.

F 5.3 Costi della stima

F 5.3.1 I costi della stima sono a carico dell'Assicuratore.

F 5.3.2 L'Assicuratore può richiedere il rimborso dei costi suddetti da lui sostenuti se il Contraente/Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo e/o abbia denunciato il falso.

Se dopo la stima semplice il Contraente/Assicurato richiede una stima formale ed essa non supera almeno del 10%, per almeno una superficie coltivata o per una coltura, il risultato della stima semplice, il Contraente/Assicurato è tenuto a sostenere le spese di stima formale compresa l'eventuale stima dell'arbitro.

L'Assicuratore può richiedere il rimborso dei costi aggiuntivi insorti a causa del mancato rispetto del termine di 4 giorni per la denuncia di sinistro da parte del Contraente/Assicurato.

F 5.3.3 L'Assicuratore non rimborsa al Contraente/Assicurato i costi che potrebbero insorgere dalla procedura di accertamento del danno. Gli onorari dell'esperto scelto dal Contraente/Assicurato nell'ambito della stima formale non rientrano in questi costi.

F 6 Procedura peritale formale

In tutti i casi diversi dai danni a colture e produzioni vegetali ha luogo una procedura peritale anziché il procedimento di stima se:

perviene a un accordo sull'ammontare del danno, sulla liquidazione e sull'esistenza dei presupposti del diritto all'indennizzo;

- il Contraente/Assicurato richiede una procedura peritale.

F 6.1 Nomina del perito

Per la nomina del perito si applicano le disposizioni dei paragrafi F 5.1.2 "Stima formale" e F 5.1.3 "Arbitrato irrituale". In deroga a quanto sopra, il Contraente/Assicurato ha 3 giorni lavorativi di tempo dalla notifica della comunicazione scritta del risultato della valutazione del danno e dal sollecito dell'Assicuratore per nominare il proprio perito. I due periti nominano un arbitro e se i due periti non si accordano, questi deve essere nominato dal Tribunale competente.

F 6.2 Accertamenti dei periti

Gli accertamenti dei periti devono contenere:

F 6.2.1 Un elenco dei beni distrutti, danneggiati o perduti nonché il loro valore assicurato al momento del sinistro. Se come valore assicurato si applica il valore a nuovo va comunque indicato anche il valore allo stato d'uso. Se il valore assicurato è il valore di recupero va invece indicato tale valore.

F 6.2.2 Per i beni danneggiati i costi di riparazione necessari al momento del sinistro e l'eventuale deprezzamento dovuto al sinistro stesso e non compensabile dalla riparazione ovvero l'eventuale aumento del valore assicurato del bene a seguito del ripristino.

F 6.2.3 Per i beni distrutti il valore residuo.

F 6.2.4 Eventuali costi supplementari dovuti a restrizioni imposte da parte delle Autorità, se assicurati.

F 6.2.5 Altri costi sostenuti, se assicurati.

F 6.2.6 Il "valore assicurato 2002" dei fabbricati assicurati al momento del verificarsi del sinistro.

F 6.3 Procedura successiva all'accertamento del danno da parte dei periti

I periti devono trasmettere i loro accertamenti contemporaneamente sia al Contraente/Assicurato che all'Assicuratore. Se tali accertamenti sono discordanti, l'Assicuratore li consegna senza indugio all'arbitro; quest'ultimo decide definitivamente sui punti contestati e trasmette la sua decisione contemporaneamente al Contraente/Assicurato e all'Assicuratore. Per il resto si applicano le disposizioni di cui al paragrafo F 5.1.3.

F 6.4 Ripartizione dei costi

Ciascuna parte sostiene i costi del proprio perito. I costi dell'arbitro sono a carico delle parti al 50% ciascuna.

F 7 Norme per il calcolo dell'indennizzo, sottoassicurazione

F 7.1 Danno totale

In caso di beni totalmente distrutti o perduti in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza viene risarcito il valore assicurato al momento del sinistro.

F 7.2 Danno parziale

Per i beni danneggiati parzialmente l'Assicuratore risarcisce i costi di riparazione necessari al momento del sinistro oltre all'eventuale deprezzamento dovuto al sinistro e non recuperabile con la riparazione, fermo il limite del valore assicurato al momento del sinistro. L'indennizzo dei costi di riparazione viene ridotto se, a seguito delle riparazioni, il bene acquista un valore assicurato superiore rispetto a quello prima del sinistro. Se una riparazione viene effettuata con lavori in economia l'Assicuratore rimborsa solo i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Contraente/Assicurato, con il limite dei costi di una regolare riparazione da parte di terzi.

F 7.3 Altre disposizioni

F 7.3.1 Calcolo dell'indennizzo in caso di perdite di commercializzazione di colture e di produzioni vegetali

L'indennizzo massimo dovuto dall'Assicuratore per perdite di commercializzazione nei contratti di fornitura è il prezzo fisso concordato ovvero, per la commercializzazione libera, è il prezzo medio all'ingrosso conseguibile nella regione e nella settimana di commercializzazione pianificata, ridotto dei costi non sostenuti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la preparazione alla vendita, l'imballaggio, la commercializzazione e il trasporto.

L'indennizzo complessivo per danni a colture, a produzioni vegetali e perdite di commercializzazione è limitato alla somma assicurata in polizza riferita alla coltura danneggiata.

F 7.3.2 Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto viene rimborsata al Contraente/Assicurato se compresa nella somma assicurata e a condizione che sia stata effettivamente pagata e non possa essere recuperata o compensata dall'Agenzia delle Entrate.

F 7.3.3 Valore residuo

Il valore residuo verrà considerato.

F 7.3.4 Beni deprezzati definitivamente

Se i beni colpiti dal sinistro erano già destinati alla demolizione o comunque deprezzati definitivamente la liquidazione del danno avviene in base al valore di recupero. Il deprezzamento definitivo si ha quando i beni non sono più utilizzabili per il loro scopo o nell'azienda assicurata. Il valore di recupero è la somma ottenibile dalla vendita di detti beni prima del verificarsi del sinistro o dalla vendita del materiale dismesso.

F 7.4 Diritto all'indennizzo al valore a nuovo

Se l'assicurazione è prestata al valore a nuovo il Contraente/Assicurato acquisisce il diritto all'indennizzo da parte dell'Assicuratore sulla parte che eccede il valore allo stato d'uso solo se è in grado di dimostrare che entro tre anni dal verificarsi del sinistro utilizzerà tale indennizzo:

F 7.4.1 per ricostruire il bene danneggiato con la stessa tipologia e destinazione nella stessa posizione originaria. Qualora questo non fosse più possibile legalmente né economicamente conveniente, è sufficiente che il bene sia ricostruito in un altro luogo sul territorio nazionale.

F 7.4.2 Per i beni mobili o parti di terreni

F 7.4.2.1 per eseguire il loro ripristino se sono stati danneggiati.

F 7.4.2.2 per riacquistarli della stessa tipologia e qualità e in condizioni a nuovo se sono stati danneggiati totalmente o perduti. Dopo accettazione da parte dell'Assicuratore è possibile l'acquisto di beni simili che servono allo stesso scopo aziendale o anche l'acquisto di beni usati il cui costo non superi il valore a nuovo del bene danneggiato.

F 7.5 Limite d'indennizzo

F7.5.1 Qualora non venga eseguita alcuna riparazione o riacquisto entro 3 anni dal verificarsi del sinistro l'indennizzo verrà ridotto al valore allo stato d'uso dei

beni colpiti dal sinistro. Le parti e/o le installazioni dei beni assicurati ai sensi del paragrafo C 4.1. verranno valutati separatamente.

Se il sinistro era già stato liquidato in precedenza dall'Assicuratore al valore a nuovo, l'Assicurato dovrà restituire la differenza tra il valore a nuovo e il valore allo stato d'uso.

I costi aggiuntivi indennizzabili, ai sensi del paragrafo C 3.1 sono disponibili solo ad avvenuta riparazione o ricostruzione.

F 7.6 Sottoassicurazione

A condizione che non sia stata concordata una rinuncia all'applicazione della sottoassicurazione (assicurazione a primo riaschio assoluto) la liquidazione del danno si calcola come segue:

In caso di sottoassicurazione questa si calcola separatamente per ogni singola posizione assicurata. Se per alcuni beni sono stati stabiliti limiti di indennizzo, questi limiti verranno considerati quale limite massimo nel calcolo del valore assicurato.

Se la Somma Assicurata è inferiore al valore assicurato al momento del sinistro si ha sottoassicurazione. In questo caso l'indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata e il Valore Assicurato.

F 8 Pagamento dell'indennizzo

F 8.1 Se, a conclusione dell'accertamento relativo alla causa e all'ammontare del danno, sussiste l'obbligo della prestazione dell'assicuratore, il pagamento della liquidazione deve avvenire entro 15 giorni.

Per colture e produzioni vegetali il pagamento avverrà, al più presto, alla data in cui questi avrebbero potuto essere commercializzati senza il verificarsi del danno, e al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione in corso.

F 8.2 Rilevamenti necessari ai sensi della presente disposizione sono:

F 8.2.1 I calcoli per l'ammontare del valore assicurato nonché del danno

F 8.2.2 La stima del danno per le colture e le produzioni vegetali

F 8.2.3 La verifica dell'obbligo all'indennizzo e la legittimazione a ricevere l'indennizzo.

F 8.3 Per danni a beni assicurati a valore a nuovo l'obbligo alla prestazione dell'Assicuratore sull'ammontare eccedente il valore allo stato d'uso avverrà solo quando il Contraente/Assicurato sia in grado di dimostrare l'avvenuto ripristino o riacquisto dei beni danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento economico.

F 8.4 Gli eventuali crediti dell'Assicuratore, anche se dilazionati possono essere compensati tramite detrazione dalla somma dovuta per l'indennizzo liquidabile a termini di polizza.

F 8.5 L'obbligo dell'Assicuratore resta sospeso se contro il Contraente/Assicurato o uno dei suoi rappresentanti è stato avviato un procedimento delle Autorità in seguito al sinistro e se tale procedimento è rilevante per il diritto all'indennizzo. In questi casi la prestazione assicurativa, se dovuta, diventa esigibile a partire dalla conclusione definitiva del procedimento giuridico.

F 8.6 Il diritto all'indennizzo può essere ceduto solo con il consenso dell'Assicuratore.

F 9 Beni recuperati assicurati

F 9.1 Se vengono ritrovati beni smarriti per i quali è stata presentata denuncia di sinistro il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicarlo immediatamente per iscritto all'Assicuratore.

F 9.2 Se il Contraente/Assicurato è tornato in possesso di un bene smarrito dopo che per questo bene sia stato pagato un indennizzo parziale o totale questi è tenuto a restituire l'indennizzo o a mettere a disposizione dell'Assicuratore il bene con il trasferimento della proprietà e di tutti gli altri diritti. Il Contraente/Assicurato deve esercitare questo diritto di scelta entro 15 giorni da quando è tornato in possesso del bene. Al termine di questo periodo, il diritto di scelta passa all'Assicuratore.

Qualora il Contraente/Assicurato non fosse in grado di rimborsare l'indennizzo percepito il bene diviene automaticamente di proprietà dell'Assicuratore.

F 9.3 L'Assicurato, qualora ne abbia la possibilità, deve procedere per rientrare in possesso del suo bene precedentemente smarrito.

Se, a seguito di procedura di ammortamento è stato dichiarato inefficace un titolo di credito, l'assicurato ha gli stessi diritti e gli stessi doveri come se avesse ottenuto di nuovo il titolo di credito.

F 9.4 Qualora i beni recuperati fossero stati danneggiati e rientrassero in possesso del Contraente/Assicurato questi può chiedere per tali beni un indennizzo alle condizioni della presente polizza.

F 10 Regole a seguito di sinistro

F 10.1 A seguito di sinistro l'assicurazione è sospesa per le parti dei beni colpite dal sinistro stesso fino al ripristino di una condizione conforme alle norme di sicurezza. Restano invariati tutti gli altri obblighi concordati per contratto.

F 10.2 A seguito di sinistro l'Assicuratore o il Contraente possono disdire il singolo contratto di assicurazione interessato dal sinistro stesso. La disdetta deve essere presentata per iscritto e deve pervenire entro 30 giorni dal pagamento o dalla comunicazione di rifiuto

dell'indennizzo. Se l'indennizzo viene rifiutato dalla Compagnia per inadempienze contrattuali da parte del Contraente / Assicurato, quest'ultimo perde il diritto di recesso a seguito del sinistro. La disdetta diventa efficace 30 giorni dopo la sua notifica. Il Contraente ha facoltà di indicare una data diversa, anche immediata, dalla quale ha effetto la disdetta purché non oltre il termine dell'anno assicurativo in corso.

F 10.3 Dopo il pagamento di un indennizzo l'Assicuratore ha la facoltà dall'anno successivo di elevare di un livello il rischio (vedi sezione G 1). Tale aumento conferisce al Contraente particolare diritto di disdetta, in base al quale può disdire l'assicurazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aumento del livello di rischio.

Se dovesse risultare necessario un aumento maggiore a causa dei danni precedenti, tale aumento deve essere comunicato al Contraente prima del 15 gennaio dell'anno successivo e questi può disdire con effetto immediato l'assicurazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aumento. L'assicurazione termina con il ricevimento della disdetta.

F 11 Motivi per i quali decade il diritto all'indennizzo

Se il Contraente/Assicurato falsifica dolosamente circostanze che sono rilevanti per la determinazione della causa del sinistro o dell'entità dell'indennizzo, viene meno per l'Assicuratore l'obbligo d'indennizzo.

La frode o il tentativo di frode si danno per accertati se gli stessi sono stati dichiarati con giudizio esecutivo.

Ulteriori disposizioni da rispettare

Parte G Regole per il pagamento dei premi

G 1 Il sistema per calcolare i premi

Il sistema per calcolare i premi risulta dallo statuto dell'Assicuratore. Il premio annuale riferito all'anno civile (anno assicurativo) è costituito da:

- un premio base quantificato secondo il rischio assunto
- un eventuale supplemento di sicurezza stabilito annualmente;

Il premio base è stabilito a seconda della probabilità del verificarsi dell'evento dannoso nella zona dell'ubicazione del rischio (livello di rischio) e in base al grado di resistenza al danno dei singoli beni (classe di rischio).

Sul premio (premio base ed eventuale supplemento di sicurezza) il Contraente/Assicurato ottiene sconti secondo l'allegato "Norme per gli sconti".

Il supplemento di sicurezza viene calcolato in percentuale sul premio base. La percentuale viene stabilita ogni anno prima della fatturazione del premio e richiede l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Eventuali surplus annuali vengono utilizzati come previsto dallo statuto. L'ammontare dei ristorni deve essere approvato dal Consiglio di Sorveglianza. I ristorni di parte del premio vengono calcolati in percentuale sul premio e compensati con il pagamento del premio successivo.

Le aziende contraenti, eccezionalmente non socie, sono escluse dai ristorni di parte del premio.

G 2 Pagamento dei premi

G 2.1 Scadenza dei premi

La prima rata di premio o il primo premio unico sono dovuti all'atto della stipula del contratto. I premi successivi sono dovuti ad ogni scadenza convenuta.

Se vengono concordate scadenze di pagamento diverse, il pagamento del premio verrà differito a tali scadenze.

G 2.2 Avvisi di scadenza

L'Assicuratore ha la facoltà di inviare al Contraente la richiesta di pagamento dei premi (avviso di scadenza); in questo caso il pagamento si intende effettuato puntualmente se viene eseguito entro la data indicata sull'avviso di scadenza.

G 2.3 Pagamenti parziali del premio totale

Nel caso di pagamento parziale del premio totale il Contraente può scegliere di accreditare la parte a uno o più contratti di polizza o accreditare questa parte quale acconto sul totale premio dovuto. Se il Contraente non indica quale delle due varianti sopracitate ha scelto per il suo pagamento parziale, l'Assicuratore accredita questa somma quale acconto sul totale premio dovuto. Questo significa che come previsto al para-

grafo G 2.6, i pagamenti parziali del premio dovuto non daranno diritto a nessuna garanzia assicurativa per nessuno dei singoli contratti. L'Assicuratore comunicherà al Contraente con il sollecito di pagamento le conseguenze suindicate.

G 2.4 Frazionamento del premio

Se si concorda il frazionamento del premio le rate saranno differite alle scadenze di pagamento concordate.

Nel caso in cui il Contraente non abbia pagato puntualmente una frazione del premio, o in caso di diretto all'indennizzo tutte le rate rimanenti di quella annualità dovranno essere pagate immediatamente all'Assicuratore in un'unica soluzione, unitamente al pagamento della rata scaduta. In questo caso l'Assicuratore ha il diritto di richiedere per il futuro il pagamento annuale.

Per le polizze poliannuali HORTISECUR G Italia, in caso di rateizzazione, come primo premio si intende soltanto la prima rata del primo premio annuale.

G 2.5 Sistema di addebito diretto

Se viene concordato l'addebito diretto del premio su un conto corrente il pagamento si intende effettuato puntualmente se il premio può essere incassato dall'Assicuratore alla data convenuta e se il Contraente non ne impedisce il prelievo.

Qualora non sia stato possibile per l'Assicuratore incassare il premio scaduto senza colpa del Contraente il pagamento è inteso comunque puntuale se viene effettuato immediatamente dopo un sollecito scritto inviato dall'Assicuratore.

Se il Contraente è responsabile della ripetuta impossibilità di incassare il premio l'Assicuratore ha diritto di pretendere i pagamenti futuri senza il sistema di addebito diretto.

G 2.6 Conseguenze del ritardato pagamento dei premi

G 2.6.1 Risoluzione del contratto da parte dell'assicuratore. Sospensione della garanzia assicurativa

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Salvo che il Contraente non dimostri di non essere responsabile del mancato pagamento. Nelle ipotesi previste il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

G 2.6.2 Periodo di mora

Se il premio unico annuale o una rata di premio non vengono pagati all'Assicuratore nei termini previsti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio salvo che il Contraente non dimostri di non essere responsabile del mancato pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore all'incasso dei premi scaduti.

G 2.6.3 Sollecito formale

L'Assicuratore si riserva la facoltà di inviare solleciti di pagamento in caso di mancato pagamento del premio.

G 2.6.4 Pregiudizio per mancato pagamento dei premi

L'Assicuratore ha diritto di pretendere il risarcimento da parte del Contraente del pregiudizio arrecatogli dal mancato pagamento dei premi, in particolare gli interessi di mora.

G 2.6.5 Perdita del diritto all'indennizzo per mancato pagamento del premio

Se il sinistro si verifica dopo la scadenza del periodo di mora di cui al paragrafo G 2.6.2 l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento dell'indennizzo.

G. 2.6.6 Omissis

G 2.6.7 Omissis

G 2.7 Diritto all'incasso del premio in caso di risoluzione anticipata del contratto

In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Assicuratore ha comunque diritto al pagamento del premio da parte del Contraente relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese fermo quanto previsto al paragrafo G 2.6.1.

Parte H Condizioni generali

H 1 Decorrenza della garanzia assicurativa

La garanzia assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza di assicurazione a condizione che il Contraente abbia pagato nei termini previsti la prima rata di premio o il primo premio unico.

Se il contraente, al momento della presentazione della proposta, è a conoscenza che si è già verificato un sinistro, tale sinistro non è in garanzia.

Se il Contraente all'atto della firma della proposta non paga la prima rata di premio o il primo premio unico la garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio, salvo il caso in cui il Contraente non dimostri di non essere responsabile di tale mancato pagamento.

La proposta deve essere presentata in forma scritta e resta ferma per 15 giorni.

La proposta si intende accettata se non viene respinta dall'Assicuratore entro 15 giorni dal ricevimento. Se la proposta viene accettata l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla proposta.

H 2 Obblighi del Contraente/Assicurato all'atto della stipula del contratto

H 2.1 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipula del contratto

Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare all'Assicuratore tutte le situazioni di rischio a sua conoscenza.

Se il contratto viene stipulato da un rappresentante del Contraente/Assicurato e questi rilascia dichiarazioni inesatte o assume comportamento reticente il Contraente/Assicurato stesso se ne assume tutte le responsabilità.

H 2.2 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente/Assicurato ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

H 2.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente/Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso mediante dichiarazione da farsi al Contraente/Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

H 2.4 Omissis

H 2.5 Omissis

H 3 Aggravamento del rischio dopo la presentazione della proposta di assicurazione

H 3.1 Aggravamento del rischio

H 3.1.1 Il Contraente/Assicurato, dopo la dichiarazione precontrattuale, non può senza il preventivo consenso dell'Assicuratore, alterare le caratteristiche comunicate oppure permettere a terzi di farlo aggravando il rischio. L'aggravamento del rischio consiste nel modificare le circostanze presenti in modo che aumenti la probabilità del verificarsi di un sinistro, la sua entità o la probabilità di un'illegittima liquidazione.

H 3.1.2 Se il Contraente/Assicurato per motivi oggettivi riscontra solo successivamente di aver eseguito o permesso a terzi di eseguire un aggravamento del rischio senza il preventivo consenso dell'Assicuratore è tenuto a comunicarglielo immediatamente.

H 3.1.3 Se dopo la dichiarazione precontrattuale del Contraente/Assicurato si verifica un aggravamento del rischio indipendentemente dalla sua volontà, questi è tenuto a comunicare tale aggravamento all'Assicuratore immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza.

H 3.2 Omissis

H 3.3 Diritto di recesso dell'Assicuratore

H 3.3.1 Se il Contraente/Assicurato viola l'obbligo previsto al paragrafo H 3.1.1 l'Assicuratore può recedere dal contratto senza rispettare alcun termine di preavviso, a meno che il Contraente/Assicurato dimostri di non aver violato l'obbligo con dolo o colpa grave. Se la violazione è avvenuta con colpa lieve l'Assicuratore può recedere dal contratto nel rispetto di un termine di 30 giorni.

H 3.3.2 Nei casi di aggravamento del rischio di cui ai paragrafi H 3.1.2 e H 3.1.3 l'Assicuratore può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

H 3.3.3 Il diritto di recesso da parte dell'Assicuratore ai sensi dei paragrafi H 3.3.1 e H 3.3.2 decade se non viene esercitato entro 30 giorni dal momento in cui l'Assicuratore è venuto a conoscenza dell'aggravamento del rischio o se è stata ripristinata la condizione preesistente.

H 3.4 Aumento del premio

H 3.4.1 L'Assicuratore, qualora non intendesse esercitare il diritto di recesso previsto al paragrafo H 3.3, può richiedere l'adeguamento del premio alle condizioni tariffarie riferite alle effettive caratteristiche del rischio oppure escludere dalla garanzia o da parte di essa il bene sul quale si è riscontrato l'aggravamento del rischio. Questo diritto decade se non viene esercitato entro 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore è venuto a conoscenza dell'aggravamento del rischio o se è stata ripristinata la condizione preesistente.

H 3.4.2 Se in conseguenza all'aggravamento del rischio il premio aumenta di oltre il 10% o se l'Assicuratore esclude dalla garanzia o da parte di essa il bene sul quale si è riscontrato l'aggravamento del rischio, il Contraente ha diritto di recedere immediatamente dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicuratore. L'Assicuratore comunicherà anche tale diritto al Contraente/Assicurato.

H 3.5 Sinistro avvenuto dopo l'aggravamento del rischio

H 3.5.1 Se il sinistro si verifica dopo un aggravamento del rischio l'Assicuratore può rifiutare l'indennizzo se dimostra che il Contraente/Assicurato ha violato con dolo l'obbligo di cui al paragrafo H 3.1.1. Nel caso sia accertata una violazione con colpa grave del Contraente/Assicurato l'Assicuratore può ridurre l'indennizzo di una percentuale commisurata all'aggravamento del rischio. L'onere di provare che la violazione è avvenuta senza colpa grave è a carico del Contraente/Assicurato.

H 3.5.2 Nei casi di aggravamento del rischio previsti ai paragrafi H 3.1.2 e H 3.1.3 l'Assicuratore può rifiutare l'indennizzo se il sinistro si verifica 30 giorni dopo la data in cui la comunicazione del Contraente/Assicurato avrebbe dovuto pervenire salvo il caso in cui l'Assicuratore fosse a conoscenza dell'aggravamento del rischio. L'Assicuratore è tenuto all'indennizzo se la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui ai paragrafi H 3.1.2 e H 3.1.3 non sia dovuta a dolo del Contraente/Assicurato; in caso di violazione per colpa grave si applica quanto previsto al paragrafo H 3.5.1.

H 3.5.3 A parziale deroga delle disposizioni di cui ai paragrafi H 3.5.1 e H 3.5.2, l'Assicuratore è obbligato al pagamento dell'indennizzo se:

1. l'aggravamento del rischio non è stato all'origine del verificarsi del danno o non ne ha aumentato l'entità;
2. al momento del verificarsi del sinistro il termine per il recesso dell'Assicuratore era trascorso senza che lo stesso fosse stato esercitato.

H 3.6 Omissis

H 3.7 Omissis

H 4 Durata e scadenza dei singoli contratti di Assicurazione

H 4.1 Durata contrattuale

Ogni singolo contratto di Assicurazione raggruppato in HORTISECUR G Italia viene stipulato per il periodo indicato nella polizza di Assicurazione. Tutti i singoli contratti di Assicurazione hanno una durata uniforme che può estendersi anche per vari anni. L'anno di Assicurazione è l'anno civile.

Nel caso in cui successivamente vengano aggiunti altri contratti di Assicurazione nella polizza HORTISECUR G Italia, salvo quanto diversamente pattuito, anche per nuovi contratti si applica la medesima scadenza di quelli già esistenti.

H 4.2 Tacita proroga e risoluzione dei contratti

Ogni singolo contratto di durata non inferiore ad un anno si proroga di un anno e così successivamente se non viene disdetta entro 30 giorni dalla scadenza della polizza.

In caso di durata contrattuale inferiore a un anno, ogni singolo contratto termina alla data prevista senza necessità di disdetta.

H 4.3 Cessazione del rischio

Ogni contratto termina nel momento in cui l'Assicuratore viene a conoscenza che, successivamente alla decorrenza della polizza, l'interesse all'assicurazione è cessato. In questo caso all'Assicuratore spetta solo la parte di premio corrispondente al periodo trascorso dalla decorrenza della polizza sino al momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Se viene modificata la ragione sociale o la forma giuridica del Contraente/Assicurato questo non comporta una modifica dei diritti e dei doveri delle parti nemmeno nel caso in cui il Contraente/Assicurato acquisti o ceda quote in una nuova impresa o compagine sociale, a condizione che il Contraente/Assicurato abbia ancora interesse nei beni assicurati.

Se, a seguito di fusioni e / o incorporazioni di nuove aziende, si verifica una doppia assicurazione, il Contraente/Assicurato è obbligato a darne avviso per iscritto all'Assicuratore.

Nel caso in cui, il contratto stipulato per ultimo, sia un singolo contratto raggruppato nella presente polizza HORTISECUR G Italia, il Contraente/Assicurato può alla scadenza dell'anno assicurativo in corso, disdetta questo contratto. Il Contraente/Assicurato decade dal presente diritto di disdetta se non lo esercita immediatamente nel momento in cui ha conoscenza della doppia assicurazione.

H 5 Assicurazione presso diversi assicuratori e sovrassicurazione

H 5.1 Assicurazione presso diversi assicuratori

Si ha assicurazione presso diversi assicuratori quando per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Assicuratore l'esistenza degli altri contratti di assicurazione indicando gli altri assicuratori e le relative somme assicurate.

H 5.2 Comportamento e responsabilità in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le Assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 Codice civile (entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza) indicando a ciascuno il nome degli altri.

H 5.2.2 Omissis

H 5.2.3 Omissis

H 5.2.4 Omissis

H 5.3 Indennizzo in caso di più assicurazioni

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

H 5.4 Sovrassicurazione

Se la somma assicurata supera il valore del bene assicurato sia l'Assicuratore che il Contraente/Assicurato possono richiedere con effetto dalla successiva scadenza contrattuale la riduzione della somma assicurata e proporzionalmente del premio relativo.

Se l'Assicuratore dimostra che il Contraente/Assicurato ha indicato con dolo una somma maggiore del valore del bene per procurarsi un vantaggio economico illecito, il contratto stipulato con questa intenzione è nullo, l'Assicuratore ha diritto ai premi sino al momento in cui è venuto a conoscenza della nullità del contratto.

H 6 Pluralità di Contraenti/Assicurati

Se il contratto è sottoscritto da più Contraenti/Assicurati ogni Contraente/Assicurato si assume la responsabilità per il comportamento degli altri.

Tutti i Contraenti/Assicurati della Polizza sono responsabili in solido del pagamento dei premi dovuti e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

H 7 Assicurazione per conto di terzi

H 7.1 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'Assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'Assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

H 7.2 Assicurazione in nome altrui

Se il Contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il Contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'Assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. Il Contraente deve all'Assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'Assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

H 7.3 Omissis

H 8 Rappresentanti del Contraente

I diritti e doveri del Contraente valgono anche per i suoi rappresentanti. Il Contraente si assume la responsabilità del comportamento dei suoi rappresentanti.

Per rappresentante si intende colui che, nel settore di attività a cui appartiene il rischio, subentra al posto del Contraente per un rapporto di rappresentanza o simile in modo tale da essere autorizzato a trattare autonomamente per conto del Contraente.

H 9 Violazioni degli obblighi e conseguenze contrattuali

Salvo quanto diversamente pattuito, in caso di violazione delle norme di sicurezza o di altri obblighi che il Contraente/Assicurato deve rispettare in base alle presenti condizioni o ad altri accordi contrattuali, vale quanto segue:

H 9.1 Recesso

Se il Contraente/Assicurato non adempie ad un obbligo contrattuale prima del verificarsi del sinistro l'Assicuratore può recedere entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di tale inadempienza senza obbligo di darne preavviso. L'Assicuratore non può recedere se il Contraente/Assicurato dimostra che tale inadempienza è avvenuta senza dolo o colpa grave.

H 9.2 Esonero dall'obbligo di indennizzo

H 9.2.1 In caso di violazione dolosa di un'obbligazione del presente contratto da parte del Contraente/Assicurato la copertura assicurativa decade. In caso di violazione con colpa grave l'Assicuratore ha diritto di ridurre la liquidazione in proporzione al pregiudizio sofferto.

H 9.2.2 Previa comunicazione scritta da parte dell'Assicuratore, la copertura decade totalmente o parzialmente se, a seguito di sinistro emerge il mancato rispetto di norme contrattuali da parte del Contraente/Assicurato.

H 9.2.3 Se il Contraente/Assicurato dimostra di non aver violato l'obbligo con dolo o colpa grave restano validi la garanzia assicurativa e il suo diritto all'indennizzo.

H 9.2.4 La garanzia resta comunque valida se il Contraente/Assicurato dimostra che la violazione dell'obbligo non è stata l'origine del verificarsi del danno né ha influito sull'accertamento e sull'entità dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore, salvo il caso in cui il Contraente/Assicurato abbia violato dolosamente l'obbligo.

H 9.2.5 I precedenti diritti di cui ai paragrafi da H 9.2.1 fino a H 9.2.4 valgono anche se l'Assicuratore non ha esercitato il diritto di recesso a questi spettante ai sensi del paragrafo H 9.1.

Se il Contraente/Assicurato non adempie all'obbligo dolosamente, l'Assicuratore non è tenuto all'indennizzo se per tale violazione non può ottenere alcun risarcimento dal terzo.

Se il Contraente/Assicurato non adempie all'obbligo con colpa grave, l'Assicuratore è autorizzato a ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

L'onere di provare che la violazione è avvenuta senza colpa grave è a carico del Contraente/Assicurato.

H 11.3 Se di un danno indennizzabile dal presente contratto è obbligato a risponderne un terzo, non verrà corrisposto alcun indennizzo, indipendentemente dalla sua causa.

Se il terzo non provvede al risarcimento l'Assicuratore effettuerà in un primo momento l'indennizzo.

Il Contraente/Assicurato, accettando l'indennizzo, si obbliga a far valere la propria pretesa a spese e secondo le istruzioni dell'Assicuratore in via stragiudiziale o, se necessario, giudiziale.

L'indennizzo deve essere rimborsato all'Assicuratore se il Contraente/Assicurato non ne segue dolosamente le istruzioni o se il terzo risarcisce il danno al Contraente/Assicurato.

H 11.4 Omissis

H 10 Ubicazione dell'Assicurazione e ubicazione del rischio

H 10.1 Le ubicazioni dell'Assicurazione sono le aree aziendali identificate nel certificato di assicurazione.

H 10.2 Per ubicazione del rischio si intendono le serre, i fabbricati, le superfici coltivate in uso che si trovano nell'ubicazione dell'Assicurazione e che sono indicati nella Polizza di Assicurazione. Se concordato l'ubicazione del rischio può essere anche l'intera ubicazione dell'assicurazione.

H 11 Surroga e rivalsa dell'Assicuratore

H 11.1 L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dai discendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

H 11.2 Il Contraente/Assicurato è tenuto a tutelare verso il terzo la sua pretesa al risarcimento o il diritto che serve per garantire questa pretesa e a collaborare attivamente alla sua esigibilità da parte dell'Assicuratore se richiesto.

H 12 Prescrizione

H 12.1 Termini di prescrizione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a partire dalla data in cui:

1. è insorta la pretesa;
2. il creditore è venuto a conoscenza del diritto a lui spettante e dell'identità del debitore, o avrebbe dovuto venirne a conoscenza in assenza di un comportamento gravemente colposo.

H 12.2 Interruzione dei termini di prescrizione

I termini di prescrizione dei diritti derivanti da questo contratto si intendono interrotti mediante atto idoneo (raccomandata A/R) che manifesti l'inequivocabile volontà del titolare di far valere i suoi diritti nei confronti dell'altra parte contrattuale.

H 13 Foro competente

H 13.1 Azioni contro l'Assicuratore

Per azioni derivanti dal presente contratto di assicurazione promosse dal Contraente/Assicurato contro l'Assicuratore, il tribunale competente sarà quello di Milano.

H 13.2 Azioni contro il Contraente/Assicurato

Per le azioni promosse dall'Assicuratore contro il Contraente/Assicurato sarà competente il tribunale di Milano.

H 14 Comunicazioni, dichiarazioni di volontà, modifiche della ragione sociale

H 14.1 Forma delle comunicazioni

Salvo quanto diversamente pattuito, tutte le comunicazioni e le dichiarazioni di volontà relative al rapporto assicurativo destinate all'Assicuratore devono essere effettuate in forma scritta. Tali comunicazioni devono essere inviate all'amministrazione generale dell'Assicuratore o alle sedi indicate come competenti nella polizza di assicurazione o nelle sue integrazioni e saranno considerate valide dal momento della ricezione.

H 14.2 Variazione di indirizzo o della ragione sociale

Se il Contraente/Assicurato non ha comunicato all'Assicuratore una variazione del suo indirizzo o della sua ragione sociale qualsiasi comunicazione trasmessa dall'Assicuratore al Contraente/Assicurato è valida se inviata a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo noto e con l'ultima ragione sociale nota del Contraente/Assicurato. La comunicazione si intende efficace dalla data in cui sarebbe stata recapitata in assenza di variazione dell'indirizzo o della ragione sociale del Contraente/Assicurato.

H 15 Forma del testo

Se in queste condizioni è prevista la forma scritta le comunicazioni devono essere consegnate in una forma adatta alla riproduzione, leggibili da parte dell'Assicuratore e con il nome e la firma in calce dello scrivente posta in modo da far riconoscere la fine della comunicazione.

Clausole di polizza HORTISECUR G Italia

Clausola ST 801

Danni causati a parti mobili della serra

1. Per i beni assicurati contro la tempesta, vengono indennizzati anche i danni provocati da mal funzionamento e danneggiamento di parti mobili o automatiche della serra (quali a titolo esemplificativo e non limitativo teli ombreggianti, finestre) causati da:

- 1.1. rottura, strappo, o malfunzionamento di componenti di queste parti;
- 1.2. mancato funzionamento di strumenti di misurazione, regolazione o di sicurezza di queste parti;
- 1.3. perdita della erogazione pubblica di energia elettrica.

2. Sono esclusi i danni:

- 2.1. causati da impianti di trasporto e apparecchiature di trasporto di ogni sorta;
- 2.2. indennizzabili ai sensi della Sezione B 5 (Assicurazione tecnica per i danni da deterioramento alle colture e produzioni vegetali) delle CaHG 2013 I e relative clausole;
- 2.3. che possano essere indennizzati da un altro contratto di assicurazione.

Clausola VE 801

Mancato reddito causato da mancata fornitura

Perdita di piante per la successiva filiera produttiva

1 Mancata fornitura di giovani piante e/o di materiale

Vengono indennizzati i danni da interruzione di attività (margine di contribuzione) delle superfici di produzione assicurate, provocati da:

- 1.1 forniture di materie prime, di giovani piante, di talee, di sementi o di altri mezzi di produzione (come ad esempio terriccio, vasi, ecc.) concordate con partner all'interno dell'Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) o della Svizzera necessari alla propria produzione di colture o produzioni vegetali che non siano più state consegnate o di cui non sia stata rispettata la scadenza di consegna ovvero che siano state consegnate danneggiate o non utilizzabili.

Presupposto della presente garanzia assicurativa è che la causa per la mancata fornitura e/o il rispettivo man-

cato utilizzo della fornitura siano (a parziale deroga delle esclusioni di cui al paragrafo D 1.1) danni riscontrabili causati da eventi atmosferici, tumulti, scioperi e serrata, atti vandalici e dolosi, incendio, guasti o deterioramento delle macchine, parassiti e malattie, disposizioni di quarantena, limitazione alla circolazione dei mezzi disposte dall'Autorità (ad esempio per conseguenti focolai di malattie epizootiche) e anche per imprevedibile irreperibilità della merce. Non si assicura la mancata fornitura dovuta a motivi economici (ad es. per insolvenza) del fornitore o del terzo. L'Assicuratore si surroga nei diritti dell'Assicurato nei confronti del fornitore o del terzo; eventuali risarcimenti saranno conteggiati nell'indennizzo.

- 1.2. piante da utilizzare come materia prima per la propria produzione di piante pronte o semipronte prodotte in unità produttive della propria società situate all'interno dell'Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) o della Svizzera, che non siano più state consegnate o di cui non sia stata rispettata la scadenza di consegna ovvero che siano state consegnate danneggiate o non utilizzabili. Presupposti per l'operatività della presente garanzia assicurativa sono che l'evento scatenante sia, in caso di coltivazione in pienaria uno degli eventi assicurati nelle condizioni di assicurazione "HORTISECUR F Italia (CaHF 2013 I)", in caso di coltivazione protetta uno degli eventi assicurati nelle condizioni di assicurazione HORTISECUR G Italia e che al momento del sinistro fossero valide ed operanti le garanzie assicurative per le singole coperture nelle unità produttive delle materie prime.

La coltivazione prevista per le superfici di produzione assicurate deve essere documentata con un piano di coltivazione. Il periodo massimo di indennizzo è di 12 mesi dal giorno del sinistro. Se nell'azienda non sono state assicurate tutte le superfici, l'indennizzo sarà corrisposto in proporzione. L'indennizzo è limitato al margine di contribuzione; pertanto non sono oggetto della presente assicurazione i mezzi di produzione impiegati (per esempio giovani piante, vasi, substrati) e i costi di lavorazione. Questa clausola si applica anche nel caso in cui le conseguenze del sinistro ovvero le perdite di margine di contribuzione si manifestassero soltanto dopo la lavorazione.

2 Danni alle piante a causa di limitazioni del traffico

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le produzioni assicurate che sono state distrutte, danneggiate, deteriorate ovvero hanno perso valore a causa di imprevedibili o straordinarie limitazioni del traffico imposte dalle Autorità.

Presupposto per questa garanzia assicurativa è che l'azienda, le superfici assicurate o le reti di vendita (mercati all'ingrosso, cooperative, proprie strutture di vendita) siano all'interno della zona a traffico limitato (oppure della zona contaminata) bloccata per ordinanza delle Autorità. Eventuali indennizzi delle Autorità pubbliche saranno detratti dall'indennizzo. Non sono indennizzati i danni o le spese aggiuntive causati da blocchi a strade d'accesso a seguito di lavori ovvero danni causati dal blocco della circolazione presso l'acquirente delle merci.

3 Scoperto, periodo di carenza, esclusioni

Lo scoperto per i danni indicati nella presente clausola è del 10% del danno, con il minimo di € 2.500,00. Nel caso di nuovi contratti assicurativi che prevedano l'inclusione della presente clausola, il periodo di carenza tra la presentazione della proposta e la decorrenza della copertura assicurativa è di 30 giorni.

Sono esclusi i danni causati da eventi bellici di ogni tipo compresa la guerra civile, il terrorismo e i danni verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Gartenbau-Versicherung VVaG
Von-Frerichs-Straße 8
65191 Wiesbaden, Germania
www.gartenbau-versicherung.de

Sede Secondaria Italia
Viale del Commercio, 47
37135 Verona (VR), Italia
www.hortisecur.it

Telefono +39 045 47 32 584
E-Mail info@hortisecur.it
PEC gartenbau_hortisecur@pec.it

Un' impresa nel gruppo AgroRisk

Glossario

Termini comuni in un contratto di assicurazione

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore

La Compagnia di assicurazione Gartenbau-Versicherung VVaG.

Clausola

Disposizione aggiuntiva con cui sono disciplinate condizioni aggiuntive o limitative al contratto.

Condizioni di assicurazione

Lo stampato dove sono indicati gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza e la portata della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive nonché da clausole.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio.

Franchigia generale

Disposizione che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'Assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato. Espresso in cifra fissa si applica sul danno indennizzabile.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Polizza di assicurazione

E' il documento che prova l'assicurazione. E' firmato dall'Assicuratore e dal Contraente.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Proposta

Documento in cui sono specificati gli enti, i rischi e le date e con il quale l'Assicurato chiede l'emissione della polizza.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Definizioni Polizza "HORTISECUR G"

Sono i termini specifici a cui le parti attribuiscono il significato come indicato nelle Definizioni delle Condizioni HORTISECUR G Italia CaHG 2013 I.

CaHG 2013 I

Le Condizioni di Assicurazione HORTISECUR G Italia.

Culture e altre produzioni vegetali in serra

Culture e produzioni vegetali in serra o poste in celle frigorifere o installazioni simili nonché giovani piante pronte o semilavorate.

Culture successive

Diminuzione totale o parziale dovuta al danno materiale e diretto alle culture assicurate del rendimento delle coltivazioni successive già pianificate.

Complessi serricoli

Serre destinate a produzione, svernamento, ricovero, stoccaggio, presentazione o vendita di culture e produzioni vegetali, parti di piante e accessori per giardinaggio, a condizione che le serre siano state costruite nel rispetto delle norme nazionali e/o europee vigenti.

Interruzione dell'attività

È il danno causato da interruzione dell'attività aziendale conseguente ad un danno materiale e diretto indennizzabile.

Primo rischio assoluto

Nell'assicurazione a primo rischio assoluto la somma assicurata è concordata in modo da coprire il massimo danno ipotizzabile.

L'assicurazione a primo rischio assoluto significa che un danno assicurato è indennizzato fino all'ammontare della somma assicurata concordata indipendentemente dal valore del bene al momento del sinistro.

Ubicazione dell'Assicurazione

Individua il luogo in cui è l'azienda assicurata ed è documentato nella polizza attraverso l'indirizzo, il numero civico, il CAP e la città.

Ubicazione del rischio

Le serre, i fabbricati, le superfici coltivate in uso che si trovano nell'ubicazione dell'Assicurazione e che sono indicati nella Polizza di Assicurazione.

Norme di sicurezza particolari per aziende orticole e florovivaistiche in allegato alle CaHG 2013 I, parte E 2

A condizione che i seguenti rischi siano assicurati l'Assicurato è tenuto ad osservare e rispettare le presenti norme di sicurezza particolari. Si prega di prestare particolare attenzione alle conseguenze del mancato rispetto delle suddette norme così come indicato nella parte E 5.

1 Grandine

1.1 I fabbricati e le strutture, nei quali si trovano i beni assicurati contro la grandine, soprattutto le loro coperture, sono da mantenere costantemente nelle condizioni ottimali.

1.2 In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestivamente le aperture dei fabbricati come ad esempio finestre, porte e le aperture di colmo.

2 Tempesta di vento

2.1 I fabbricati assicurati e i fabbricati nei quali si trovano i beni assicurati contro la tempesta di vento, soprattutto le coperture, sono da mantenere costantemente nelle condizioni ottimali. Tale disposizione si applica, sempre che siano stati assicurati, anche per i beni e i componenti posti all'esterno del fabbricato.

2.2 Con riferimento alle serre e ai tunnel si deve mantenere la loro copertura priva di rotture inoltre questa deve essere fissata in modo adeguato.

2.3 Qualsiasi difetto, in particolar modo dopo un sinistro, deve essere rimosso o fatto rimuovere immediatamente.

A seguito di un sinistro l'assicurazione resta sospesa ai sensi del paragrafo F 10.1 CaHG 2013 I fintanto che i beni assicurati non rispettano le presenti norme di sicurezza. Non appena le norme di sicurezza sono di nuovo rispettate l'Assicurato ha l'onere di comunicarlo all'Assicuratore. L'operatività della garanzia assicurativa è da questo momento di nuovo ripristinata.

2.4 In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestivamente le aperture dei fabbricati come ad esempio finestre, porte e le aperture di colmo.

2.5 Con riferimento alle serre e ai tunnel con sistema di controllo del vento e sistema automatico di chiusura delle finestre di colmo si devono impostare i valori corrispondenti alle colture e alla portata statica delle strutture. Nel caso non sia presente una gestione automatica del clima è necessario intraprendere tempestivamente l'areazione manuale.

3 Sovraccarico di neve e ghiaccio

3.1 I fabbricati assicurati e i fabbricati nei quali si trovano i beni assicurati contro il sovraccarico di neve e ghiaccio, sono da preservare contro il sovraccarico. È necessario intraprendere tempestivamente e inte-

gralmente le azioni previste dalle norme vigenti nella rispettiva ubicazione del rischio richieste a tutela dei danni da sovraccarico di neve. Tale disposizione si applica in particolar modo alle serre e ai tunnel costruiti, ai sensi delle norme vigenti, con una portata statica ridotta per il sovraccarico di neve.

3.2 Sempre che non sia stato pattuito diversamente, le serre di produzione in Europa, che sono state costruite con una portata statica ridotta per il sovraccarico di neve e che si trovano ad oltre 400 m sopra il livello del mare, sono assicurabili per i danni determinati da sovraccarico di neve e ghiaccio soltanto se, al momento del sinistro, era attivo il riscaldamento ad una temperatura di minimo +12 C° in caso di copertura singola e di +17 C° in caso di copertura isolante al fine di sciogliere neve e ghiaccio.

4 Acqua debordante dalle grondaie delle serre

4.1 E' necessario predisporre un dimensionamento sufficiente del sistema di scarico delle acque. Deve essere possibile scaricare minimo 300 litri di acqua al secondo per ettaro.

4.2 Le tubazioni di scarico e le fosse biologiche che si trovano nell'ubicazione dell'assicurazione devono essere mantenute prive di ingorghi, le grondaie e i tubi di scarico devono essere puliti regolarmente e inoltre è necessario prevenire il loro congelamento.

5 Altri eventi naturali

5.1 Devono essere attivate tutte le misure preventive necessarie e ragionevoli contro i danni da eventi naturali. Al fine di evitare i danni da alluvione e allagamento, tutti gli impianti idrici che si trovano sul perimetro dell'azienda e nell'ubicazione del rischio devono essere tenuti in stato efficiente e privi di ingorghi e, come indicato nei rispettivi regolamenti edilizi, messi in sicurezza contro il rischio di rigurgito.

5.2 I beni conservati in locali interrati o seminterrati devono essere stipati ad almeno 12 cm dall'altezza del suolo sempre che non sia stata concordata un'altezza differente.

6 Assicurazione tecnica degli impianti delle aziende nonché acqua condotta

6.1 Tutti gli impianti assicurati sono da mantenere costantemente nelle condizioni ottimali. Guasti, difetti o danni agli impianti devono essere rimossi immediatamente, nuovi acquisti o modifiche ai suddetti impianti nonché misure antigelo devono essere effettuate tempestivamente.

6.2 Nelle Regioni climatiche più esposte a gelate tutti i fabbricati nonché i loro componenti devono essere riscaldati durante i mesi invernali e questo deve essere effettuato in modo adeguato nonché controllato regolarmente.

6.3 I fabbricati e loro parti, inutilizzati o non riscaldati in modo adeguato, devono essere controllati regolarmente e, in caso di allerta gelo, tutti gli impianti idrici o che conducono acqua devono essere bloccati, svuotati e tenuti vuoti.

6.4 Relativamente agli impianti contenenti liquidi e posti all'aperto, come ad es. pompe di calore o collettori solari, è necessario prevedere idonee misure anti-gelo.

6.5 I beni conservati in locali interrati o seminterrati devono essere stipati ad almeno 12 cm dall'altezza del suolo sempre che non sia stata concordata un'altezza differente.

6.6 Tutte le misure di prevenzione e sicurezza presenti nonché quelle supplementari concordate alla stipula del contratto devono essere mantenute in buono stato di funzionamento e operative.

7 Assicurazione tecnica degli impianti delle aziende orto-florovivaistiche

7.1 E' necessario provvedere, secondo la tecnologia disponibile, alla messa in sicurezza e prevenzione contro i danni da fulmine e sovraccarico di tensione.

7.2 Fintanto che l'attività aziendale è sospesa, ad eccezione dell'attività di ordinaria manutenzione, tutte le porte ed ogni eventuale apertura devono essere mantenuti costantemente e debitamente chiusi.

Se l'attività è sospesa soltanto in una parte dell'azienda le presenti disposizioni si applicano soltanto alle aperture e ai dispositivi di sicurezza dei locali suddetti.

8 Assicurazione tecnica danni da deterioramento alle colture

8.1 Tutti gli impianti tecnici impiegati per la gestione delle colture sono da realizzare ed utilizzare in base alla tecnologia disponibile al momento della loro costruzione.

Gli impianti sono da utilizzare, manovrare e da conservare in buona efficienza secondo le prescrizioni date dal costruttore. L'assicurato è tenuto a controllare che il suo personale rispetti le prescrizioni. Gli impianti sono da mantenere costantemente efficienti. Guasti, difetti o danni agli impianti devono essere rimossi immediatamente, nuovi acquisti o le modifiche ai suddetti impianti nonché misure antigelo devono essere effettuate tempestivamente

8.2 I parametri per la concimazione delle piante (valori del PH, EC, CO₂) così come quelli relativi alla depurazione/disinfezione chimica delle acque, sempre che siano regolati o gestiti automaticamente, devono

narsi un allarme automatico. Se ciò non avviene, indipendentemente dalle cause, tutti i sinistri causati dal mancato rispetto del parametro sono espressamente esclusi dalla garanzia assicurativa.

Nel caso in cui si utilizzino gas di scarico per la concimazione delle piante, prima della loro immissione, è necessario verificare che vengano introdotti solo componenti e quantità non dannose per le piante. I danni determinati dalla ridotta efficienza dell'impianto di dosaggio del concime, indipendentemente dalla causa, sono esclusi dalla garanzia assicurativa. L'Assicuratore può richiedere, per impianti particolari, il rispetto di ulteriori misure di sicurezza specifiche.

8.3 Relativamente a tutti i parametri importanti per le colture, che sono regolati o gestiti automaticamente, deve essere tenuto uno storico in forma cartacea o in forma digitale di minimo due settimane, in caso di depurazione chimica delle acque di quattro settimane, con l'indicazione dei valori raccomandati, dei valori limite che fanno scattare l'allarme nonché di tutti gli allarmi scattati con l'indicazione della relativa data, dell'ora e del valore.

8.4 Tutti gli impianti tecnici impiegati per la gestione delle colture che, per le loro caratteristiche tecniche possono essere comandati manualmente, devono essere impostati e conservati in modo che sia effettivamente possibile l'utilizzo manuale.

8.5 Tutti i dispositivi di sicurezza e gli impianti di allarme devono essere mantenuti costantemente operativi e la loro funzionalità deve essere verificata regolarmente.

8.6 E' necessario che almeno una persona riceva immediatamente il segnale d'allarme e che questa sia in grado di adottare le misure preventive idonee.

8.7 Su richiesta della Compagnia l'Assicurato è tenuto a far verificare da un professionista, sostenendone i relativi costi, tutti gli impianti impiegati per la gestione delle colture e di sottoporre la relazione da questo effettuata alla Compagnia.

8.8 Fintanto che l'attività aziendale è sospesa, ad eccezione dell'attività di ordinaria manutenzione, tutte le porte ed ogni eventuale apertura devono essere mantenute costantemente e debitamente chiuse.

Norme di sicurezza particolari e norme assuntive per la copertura assicurativa di impianti fotovoltaici CaHG 2013 I, parte E 2

Oltre alle condizioni di assicurazione HORTISECUR G Italia (CaHG 2013 I) e alle clausole concordate, si applicano le seguenti ulteriori norme di sicurezza. Si rimanda inoltre alle conseguenze che possono derivare dal mancato rispetto della parte E 5.

Norme assuntive

1. I sistemi fotovoltaici devono essere installati sugli impianti serricoli esclusivamente nelle aree del tetto. L'area del tetto indicata con la lettera "C" è ammessa senza restrizioni. Le aree contrassegnate dalle lettere "A" e "B" esclusivamente con una protezione aggiuntiva contro la tempesta (ad esempio l'ancoraggio alla grondaia a metà della distanza), vedi Fig. 1.

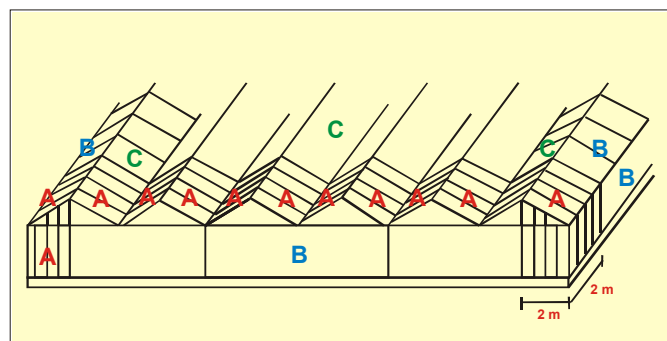


Fig. 1 Aree del tetto di una serra

2. Se gli impianti fotovoltaici devono essere installati su serre con carico di neve ridotto (statica secondo UNI EN 13031-1:2020), i carichi di peso sono ammessi solo sugli elementi del telaio. Poiché la grondaia è un elemento portante nella costruzione di tipo Venlo, un carico di peso è ammesso solo in prossimità di un punto di incrocio con la trave a traliccio. Se è necessario un carico di peso nel campo della capriata, questo punto di montaggio deve essere puntellato con un supporto fisso supplementare. In caso contrario, i tralicci e i pali sono ammessi come punti di attacco per il fissaggio degli elementi portanti dell'impianto fotovoltaico.
3. Se si verificano cambiamenti di natura strutturale, si devono installare, se necessario, rinforzi o supporti supplementari della struttura portante.
4. Se gli impianti fotovoltaici sono fissati alle grondaie, è necessario eseguire tale ancoraggio in modo tale da evitare forze di torsione. Si preferiscono costruzioni che mantengono libero il deflusso della grondaia o moduli che sono posizionati direttamente nelle barre. A seconda del metodo di costruzione, il rischio dovuto a grondaie che traboccano può essere escluso dalla copertura assicurativa dall'assicuratore.
5. In caso di installazione successiva di moduli fotovoltaici, il peso dell'impianto fotovoltaico deve essere preso in considerazione nel calcolo statico della struttura. La funzione di sbrinamento per la riduzione dei carichi di neve non deve in nessun caso essere compromessa nella sua funzione dall'installazione di moduli fotovoltaici.
6. A seguito della modifica (ad esempio attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico con sottostruttura) deve essere allegata una prova di stabilità statica della struttura portante.
7. Nel caso di serre non riscaldate e con moduli fotovoltaici, è necessario dimostrare che la statica rispetta lo standard attualmente in vigore con il carico di neve di almeno 75 kg/m².
8. Nel caso di impianti fotovoltaici agricoli e di impianti a terra, deve essere garantita la stabilità di tutti i componenti (moduli, sottostruttura, fondazione e fissaggio). Deve essere fornito un calcolo statico.

9. Gli inverter degli impianti fotovoltaici agricoli e degli impianti a terra devono essere alloggiati in edifici resistenti alle intemperie o almeno protetti dalla corrosione. Devono essere disponibili vie di accesso adeguate per i veicoli di emergenza dei vigili del fuoco.
10. Nelle ipotesi in cui siano assicurati impianti a terra questi devono essere inoltre recintati con una rete industriale di almeno 2 metri di altezza con protezione rampicante e controllate da un sistema di videosorveglianza.
11. Nel caso di impianti a terra, si deve evitare un'eccessiva presenza di vegetazione sotto il sistema. I rifiuti da potatura devono essere rimossi.
12. I moduli montati devono essere certificati UNI EN ISO e dotati di numeri di serie consecutivi, che devono essere documentati dal contraente.
13. La costruzione e l'installazione dell'intero sistema devono essere eseguite in conformità alle norme CEI (comitato elettrotecnico italiano) esistenti.
14. Infine, in conformità allo Statuto della Compagnia Gartenbau-Versicherung VVaG, solo gli impianti gestiti da un imprenditore ortovivaista (anche agricoltore), che si trovano su serre, edifici o su spazi aperti e con una vita utile di massimo 10 anni possono essere inclusi nella copertura assicurativa. Per impianti con più di 10 anni di vita utile, è possibile offrire una nuova assicurazione solo nelle coperture tempesta e incendio.

Norme di sicurezza

1. in caso di nevicate, tutte le misure di risparmio energetico (per esempio schermo energetico chiuso) devono essere sospese dal momento in cui la neve inizia a cadere fino a quando tutte le superfici del tetto si sono completamente scongelate.
2. se la possibilità di riscaldare continuamente le serre è esclusa, deve essere realizzato un supporto permanente della costruzione commisurato al carico di neve secondo lo standard statico/strutturale in vigore nell'ubicazione del rischio (effetti sulle strutture portanti). L'inosservanza è considerata un aggravamento intenzionale del rischio e, qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto, la Compagnia non risponde del sinistro. Altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
3. nessun materiale combustibile può essere stoccato o collocato entro un raggio di 3 m (10 m negli edifici agricoli) dagli inverter e dai componenti elettrici dell'impianto fotovoltaico.
4. In conformità alle norme di legge e le disposizioni CEI (comitato elettrotecnico italiano), i controlli regolari devono essere eseguiti da un'azienda specializzata. Su richiesta, i registri di ispezione devono essere consegnati all'assicuratore.
5. in caso di sinistro, il contraente/assicurato deve provare al di là di ogni dubbio che le presenti norme di sicurezza erano rispettate al momento del sinistro.

Tabella per la quantificazione della detrazione “nuovo per vecchio” (CaHG 2013 I) secondo la durata di vita dei materiali plastici e sintetici

Valida dal 01.01.2024

Detrazione in % (percentuale) dal valore a nuovo a seguito della sostituzione dopo x anni dal montaggio

▼ Descrizione/Tipo	Anni ►	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Lastre																							
In PVC																							
Ondex Bio 2 / Organit-Super HR		0	0	0	0	0	5	10	15	20	30	40	50	60*									
Polyester rafforzate con fibre		0	0	0	0	0	5	10	15	20	30	40	50	60*									
In PMMA – Plexiglas – Lastre doppie																							
SDP 16mm / Nodrop / Sunstop		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60*
In PC (Polycarbonato)																							
SDP3 con trattamento UVA 6/8 mm		0	0	0	10	20	40	60*															
SDP3 con trattamento UVA 10/16 mm		0	0	0	0	0	10	20	30	40	50	60*											
SDP compatto con trattamento UVA 0,8 mm		0	0	0	0	5	10	15	20	30	40	50	60*										
2. Film plastici^{5, 6}																							
a uno strato con 2 anni di garanzia		50	75 ⁴	100																			
a uno strato con 3 anni di garanzia		0	30	60	75	95*																	
a uno strato con 4 anni di garanzia		0	20	40	60	75	85	90*															
a uno strato con 5 anni di garanzia		0	10	20	40	60	75	85	90*														
a due strati con 3 anni di garanzia		0	20	40	60	75	95*																
a due strati con 4 anni di garanzia		0	10	20	40	60	75	85	90*														
a due strati con 5 anni di garanzia		0	10	20	30	40	50	60	75	85	90*												
3. Schermi																							
Schermi termici di coibentazione ¹		0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95*										
Schermi di oscuramento ²		0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95*						
4. Reti⁶																							
Rete Nera		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90*												
Rete Grigia/Krystal/Colorata/Bianca		0	20	40	60	80	95*																
Telo Antipioggia		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90*												
▲ Descrizione/Tipo	Anni ►	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

* assicurabili ulteriormente fintanto che rimangono in opera (per quanto riguarda i rischi da bufera fare attenzione alle condizioni di sicurezza)

1 “Tessuti a filamenti” (per esempio: con filamenti di alluminio incorporati)

2 per esempio: stoffe e tessuti acrilici di alta qualità

3 lastre con struttura alveolare.

4 rimborsabile solo a seguito di rimozione o sostituzione fino e non oltre il 1° luglio.

5 I Film devono essere sempre conformi alla norma UNI EN 13206 e devono avere uno spessore minimo di 180 µm.

6 Per qualunque tipo di film plastico e per le coperture in rete degli ombrai, è ammesso un periodo massimo di sei mesi tra l'acquisto (data della fattura) e la posa in opera.

L'anno assicurativo corrisponde all'anno di calendario. Se la copertura è messa in opera prima del 1° settembre l'anno seguente è da intendersi come secondo anno assicurativo con riferimento alla detrazione nuovo per vecchio. Se la messa in opera avviene dopo il 1° settembre l'anno seguente è da intendersi ancora come primo anno assicurativo.

L'applicazione della presente “Tabella per la quantificazione della detrazione “nuovo per vecchio” (CaHG 2013 I) secondo la durata di vita dei materiali plastici e sintetici” implica una messa in opera di questi materiali tecnicamente corretta e adeguata alla tipologia. In caso contrario si potrà, come nel caso di obsolescenza anticipata (p.es. per difetto dei materiali o logoramento straordinario/eccezionali eventi atmosferici), discostarsi da quanto qui indicato.

La detrazione si applica alla totalità dei costi necessari per la sostituzione dei materiali plastici e sintetici (materiali e manodopera).

La detrazione a carico di materiali plastici e sintetici non espressamente elencati in tabella sarà determinata prendendo a riferimento uno fra i materiali sopraelencati avente le caratteristiche chimiche e di garanzia più simili.

Durata di vita dei materiali plastici o sintetici di copertura

A seguito della rimozione e/o della sostituzione (acquisto e montaggio) delle coperture in materiale plastico, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si intendono compresi in garanzia solo ed esclusivamente i film plastici di classe "C", "D", "E" e "F" secondo la NORMA EUROPEA UNI EN 13206 relativa alla classificazione dei film di copertura delle strutture in base alla durata di vita del materiale.

In caso di sinistro l'Assicurato ha l'onere di fornire la prova della data di acquisto/della data di produzione nonché la classe di durata dei film danneggiati.

Nel caso questo non sia possibile ovvero questi non siano visibilmente stampati sul bordo dei film, la liquidazione del sinistro è determinata a norma della vigente Tabella "Nuovo per Vecchio (CaHG 2013 I)" calcolando l'indennizzo secondo quanto previsto per i materiali del Tipo

2. Film Plastici, gruppo "a uno strato con 2 anni di garanzia.

Il pagamento della liquidazione sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'avvenuto smontaggio dei film danneggiati. Per il calcolo del valore di indennizzo, secondo la Tabella "Nuovo per Vecchio (CaHG 2013 I)", è rilevante la data di smontaggio del film danneggiato e non quella del sinistro.

Per i film della classe di durata "C" con 2 anni di garanzia la prestazione assicurativa termina:

- il 1° luglio del secondo anno (Classe "C")

Restano esclusi dalla garanzia, quindi da indennizzi a qualsiasi titolo in caso di sinistro, tutti i film appartenenti alle classi di durata "N" "A" "B" (stagionali, di 1 anno di durata e in ogni caso con garanzia inferiore a 24 mesi) secondo la normativa europea UNI EN 13206.

Sono inoltre escluse dalla garanzia e quindi da indennizzi a qualsiasi titolo eventuali colture che risultino essere:

- sottostanti a strutture con coperture in film plastici appartenenti alle classi di durata "N" "A" "B" secondo la normativa europea UNI EN 13206;
- sottostanti a strutture con coperture in film plastici con garanzia inferiore a 24 mesi e/o spessore inferiore a 180 µm, indipendentemente dalla classe di durata.

Le colture sottostanti a strutture coperte con film delle classi "C", "D", "E" e "F" sono assicurabili fino alla fine delle rispettive durate di garanzia dei film di copertura, indipendentemente sia da quanto riportato nella Tabella "Nuovo per Vecchio (CaHG 2013 I)" sia dal diritto all'indennizzo del film danneggiato.

Garanzie assicurative per

- **Complessi serricoli (Moduli 58, 59, 60: C 4)**
- **Materiali di copertura delle serre (Modulo 61: C 5)**
- **Strutture e installazioni tecniche delle serre (Modulo 62: C 6),**

Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo

A) Garanzie previste dalle condizioni di polizza CaHG 2013 I

Costi aggiuntivi indennizzabili

I seguenti costi, ai sensi delle condizioni di polizza, sono compresi nell'assicurazione (C 3.1), per questi costi è a disposizione **una seconda volta il 100% della somma assicurata** del bene che è stato colpito dal sinistro:

- ✓ Spese di demolizione, sgombero e smaltimento
- ✓ Costi di movimentazione e protezione
- ✓ Costi eccedenti a seguito dell'aumento dei prezzi
- ✓ Costi eccedenti a seguito di limitazioni alla ricostruzione disposte dalle Autorità
- ✓ Costi eccedenti a seguito di provvedimenti a tutela dell'ambiente disposti dalle Autorità
- ✓ Costi di decontaminazione del terreno e smaltimento dei rifiuti in seguito a disposizioni delle Autorità
- ✓ Costi per il ripristino di dati e supporti di dati

Ambito di applicazione delle Garanzie per i beni assicurati

Serra comprensiva di installazioni fisse interne necessarie al suo funzionamento (C 4.1.1)

- ✓ Struttura della serra
- ✓ Fondamenta, passaggi e pavimentazioni
- ✓ Materiali di copertura
- ✓ Schermi termici, oscuranti e ombreggianti
- ✓ Bancali (fissi, su rulli, semoventi, multipiano), aiuole e superfici di esposizione
- ✓ Impianti per la distribuzione del calore comprese le distribuzioni principali e secondarie
- ✓ Impianti per l'illuminazione delle piante
- ✓ Impianti per l'irrigazione e per la fertirrigazione
- ✓ Impianti per la distribuzione di fitofarmaci
- ✓ Generatori di calore non centralizzati
- ✓ Motori, propulsori, pompe, compressori, valvole, miscelatori per le installazioni menzionate compreso interruttore salvamotore
- ✓ Quadri e armadi elettrici nonché dispositivi di comando e regolazione
- ✓ Tutti i cablaggi elettrici della serra

Impianti posti all'esterno della serra (C 4.1.2)

posti nella ubicazione dell'assicurazione e purché a servizio della serra stessa

- ✓ Computer per climatizzazione e irrigazione, impianti di allarme, combinatore telefonico
- ✓ Condutture rigide o flessibili
- ✓ Trasformatori, alimentazione elettrica e distribuzione principale
- ✓ Pozzi e altri impianti per l'ottenimento e la preparazione di acqua, impianti di miscelazione di concimi e loro serbatoi di stoccaggio

B) Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo

Sono inoltre assicurate le seguenti ulteriori prestazioni fino al limite di indennizzo descritto (in € oppure come importo in % della somma assicurata per modulo); un'eventuale sottoassicurazione sarà trattata di conseguenza.

Estensione dei rischi assicurati

Danni da esplosione di ordigni di guerre concluse (D 1.1.2)

Estensione dei costi assicurati ai sensi del paragrafo C 3.1

Costi di messa in sicurezza stradale (HG002)

Costi dei materiali estintori dei Vigili del fuoco, purché sussista l'obbligo di pagamento in capo al Contraente/Assicurato

Garanzie assicurative	Limiti di indennizzo
IN	-
TE CN IN TC	-
IN	-

HG002 Costi di messa in sicurezza stradale

Se, a seguito del verificarsi di un sinistro, sussiste un pericolo all'interno o all'esterno dell'ubicazione dell'Assicurazione e l'Assicurato è obbligato alla sua rimozione per prescrizioni di Legge o delle Autorità (obbligo di messa in sicurezza stradale), l'Assicuratore indennizza i costi necessari a tali operazioni in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo C 3.1 delle CaHG 2013 I.

Estensione dell'assicurazione per gli impianti fotovoltaici nell'assicurazione per macchinari, impianti e attrezzature (modulo 65, C 10 della CaHG 2013 I) e condizioni particolari (G0027)

A) Garanzie previste dalle condizioni HORTISECUR G (CaHG 2013 I)

Costi aggiuntivi indennizzabili

A norma delle CaHG 2013 I sono assicurati anche i seguenti costi (Punto C 3.1), in misura di **un ulteriore 100% della somma assicurata** dei beni colpiti da sinistro:

- ✓ Spese di demolizione, sgombero e smaltimento
- ✓ Costi di movimento e protezione
- ✓ Costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi
- ✓ Costi aggiuntivi dovuti alle disposizioni delle Autorità relativi alla ricostruzione
- ✓ Costi aggiuntivi dovuti a tutela dell'ambiente disposte dalle Autorità
- ✓ Costi di decontaminazione del terreno e smaltimento dei rifiuti disposti dalle Autorità

Rischi assicurabili

- ✓ Tempesta e calamità naturali
compresa la grandine, sovraccarico di neve/ghiaccio, la pioggia ghiacciata, la pioggia forte, acqua debordante dalle grondaie, inondazione, terremoto, cedimento del terreno, frana e smottamento, valanga, eruzione vulcanica.
- ✓ Incendio
- ✓ Tecnica

Eventi assicurati (a norma dell'assicurazione tecnica)

- ✓ Errori di manipolazione e imperizia
- ✓ Errori di struttura, materiale o esecuzione
- ✓ Guasto dei dispositivi di misurazione, controllo o sicurezza
- ✓ Cortocircuito, sovracorrente, sovratensione o induzione – a condizione che si verificano in assenza di fiamma e/o fenomeni affini come combustione, incandescenza, bruciatura, incandescenza o implosione.
- ✓ Gelo, ghiaccio
- ✓ Atti fraudolenti di terzi, sabotaggio, atti vandalici
- ✓ Danni ai componenti elettronici o alle unità di ricambio, compresi i danni conseguenti ad altre unità di ricambio (presupposto a norma del punto B 4.1.4)

B) Condizioni particolari per gli impianti fotovoltaici

Sono altresì assicurate anche le seguenti prestazioni fino al limite d'indennizzo descritto (in € o in % della somma assicurata). Salvo che non sia stata concordata un'assicurazione a primo rischio, l'eventuale sottoassicurazione sarà applicata di conseguenza (proporzionale).

	Garanzie assicurative*	Limiti di indennizzo
Beni assicurati Moduli solari, inverter, struttura di supporto dei moduli, contatori di immissione e di riferimento, cablaggio, dispositivi di protezione contro le sovratensioni, accumulatori e sistemi di stoccaggio delle batterie, trasformatori (se di proprietà del contraente), set di installazione, componenti di monitoraggio	TE IN TC	incluso
Estensione dei costi assicurati (secondo C 3.1) Spese di investigazione del danno sostenute a seguito di un evento assicurato al fine di localizzare o rintracciare la causa del danno.	TE IN TC	10.000 €
Costi aggiuntivi dovuti al progresso tecnologico (TK1680)	TE IN TC	incluso
Costi per lavori di terra, pavimentazione, muratura e calafattaggio, Ponteggi	TE IN TC	incluso
Spese antincendio (TK1686)	IN	incluso
Lavori su tetti e facciate legati ai danni L'assicurazione copre i costi fino a un massimo del 10% della somma assicurata a primo rischio per i lavori di riparazione del danno su lavori di riparazione su tetti e facciate che si sono resi necessari a seguito di un danno all'impianto fotovoltaico per il quale è previsto un risarcimento (accessorio).	TE IN TC	massimo 10%
Estensioni di garanzia Danni dovuti a morsi di animali (es. martore, topi)	TC	incluso
Furto di impianti sul tetto	TC	incluso
Perdite patrimoniali dovute a furto con scasso, rapina o saccheggio	TC	incluso
Interruzione produzione elettricità L'indennizzo è sempre pagato a partire dal 3° giorno del guasto (franchigia di 2 giorni). La copertura assicurativa indicata qui di seguito ai punti 2-4 si applica in via accessoria, ovvero: le prestazioni di altri assicuratori hanno la precedenza.		
1. Si intendono comprese in garanzia, per gli impianti fotovoltaici assicurati, anche le perdite patrimoniali che possono derivare dall'interruzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è prestata per un periodo massimo di 180 giorni dal giorno del sinistro. L'indennizzo è calcolato tenendo conto	TE IN TC	180 giorni

	Garanzie assicurative*	Limiti di indennizzo
della stagione, della regione e della tariffa garantita sulla base dei dati di rendimento pubblicamente disponibili. L'assicurazione copre anche la perdita di produzione di elettricità per uso proprio, compresi i costi aggiuntivi sostenuti se l'elettricità deve essere acquistata dalla società di servizi a seguito di un danno all'impianto fotovoltaico indennizzabile a termini di polizza.		
2. Le perdite patrimoniali causate da danni materiali alla rete elettrica, al trasformatore o ad altre attrezzature utilizzate per l'immissione di energia elettrica nella rete, confermate dal fornitore di energia, sono considerate coperte dall'assicurazione anche se non si sono verificati danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico assicurato.	TC	10.000 €
3. sono assicurate anche le perdite patrimoniali derivanti da danni all'impianto assicurato ancora in garanzia.	TC	massimo 10%
4. sono assicurate anche le perdite patrimoniali causate dallo smontaggio e rimontaggio dell'impianto non danneggiato, nel caso in cui si devono riparare i danni materiali all'edificio (assicurato presso Gartenbau-Versicherung VVaG) su cui è installato l'impianto.	TC	massimo 10%
Assicurazione del debito residuo - Garanzia GAP in caso di danno totale (TK1732) Viene indennizzato il valore d'uso dell'impianto al momento del sinistro, con il limite minimo del debito residuo di un contratto di finanziamento esistente.	TE IN TC	incluso
Classi di assicurazione: ST - Tempesta e altri rischi naturali, FE - Incendio, TE - Assicurazione tecnica		

Condizioni speciali per la liquidazione dei sinistri (integrative alle CaHG 2013 I, parte B 4.6 e F 7)

Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione di un'unità produce un vantaggio economico per l'assicurato, su tale vantaggio si effettuerà una deduzione dalla prestazione assicurativa ("valore nuovo per vecchio").

	Garanzie assicurative*
Assicurazione elementi di stoccaggio energia Ad integrazione delle Condizioni di Assicurazione CaHG 2013 I, sezione B 4.6 e F 7, dall'indennizzo viene effettuata una deduzione di 7,5 punti percentuali per ogni anno di utilizzo dell'accumulatore o del sistema di stoccaggio a batteria. Si devono seguire le istruzioni di manutenzione e sicurezza richieste dal produttore e le istruzioni speciali per la ricarica. Prototipi, progetti e prodotti auto costruiti sono espressamente esclusi dalla copertura assicurativa.	TE IN TC
Assicurazione inverter Durante il periodo di garanzia (max. 5 anni), gli inverter sono assicurati al valore a nuovo. Dal 6° al 10° anno di utilizzo, viene effettuata una deduzione "nuovo per vecchio" del 15% dal valore corrente. A partire dall'11° anno di utilizzo, la deduzione "nuovo per vecchio" è del 75%. Se viene installata un'unità sostitutiva equivalente/rinnovata invece di un'unità nuova, questa deduzione del valore corrente non viene effettuata.	TE

*Garanzie assicurative: TE - Tempesta e altri rischi naturali, IN - Incendio, TC - Assicurazione tecnica

C) Condizioni per l'operatività delle estensioni di garanzia

La perdita di beni assicurati, a patto che non siano installazioni sul tetto, dovuta a furto con scasso, rapina o saccheggio è coperta solo se:

- a) l'intrusione dell'autore sia avvenuta con effrazione o con l'aiuto di chiavi false o altri strumenti o con l'uso di chiavi autentiche ottenute precedentemente dall'autore mediante furto con scasso o, fuori dall'ubicazione del rischio, mediante rapina o furto semplice, a meno che ciò non sia stato reso possibile con colpa dell'assicurato.
- b) Il furto deve essere stato commesso mediante effrazione o superando i sistemi di protezione o per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
- c) Il furto deve essere avvenuto smontando o distruggendo i sistemi di fissaggio a cui è fissata l'attrezzatura assicurata.
- d) Le installazioni non devono essere situate su edifici inutilizzati.

Illustrazione delle clausole

TK1680 Costi aggiuntivi dovuti al progresso tecnologico

I costi aggiuntivi dovuti al progresso tecnologico insorti a seguito di un danno indennizzabile a termini di polizza si intendono assicurati.

Le spese aggiuntive effettivamente sostenute per la sostituzione o il ripristino delle cose assicurate colpite dal sinistro vengono rimborsate se la sostituzione o il ripristino delle cose nello stesso tipo e qualità non è possibile a causa del progresso tecnologico. È determinante che l'importo necessario per il bene sostitutivo si avvicini il più possibile al bene danneggiato.

TK1686 Spese antincendio

Sono assicurati anche i costi e le spese di estinzione degli incendi. Le spese antincendio sono le spese che l'assicurato potrebbe ragionevolmente aspettarsi di sostenere per l'estinzione dell'incendio, comprese le spese per vigili del fuoco o altre istituzioni obbligate a prestare soccorso nell'interesse pubblico. Queste spese sono indennizzate in via aggiuntiva salvo che non rientrino nelle disposizioni relative alle spese di salvataggio e riduzione dei danni.

TK1732 Assicurazione del debito residuo - Garanzia GAP in caso di danno totale

In caso di danno totale, viene indennizzato il valore d'uso dell'impianto fotovoltaico al momento del sinistro, con il limite minimo del debito residuo del contratto di finanziamento esistente. Qualsiasi valore residuo rimanente dopo il verificarsi del danno sarà detratto. Il limite massimo di indennizzo è la somma assicurata. Le rate di finanziamento non pagate, gli interessi di mora e simili che erano già dovuti prima del verificarsi del danno non saranno rimborsati.

Garanzie assicurative per l'assicurazione fabbricati (Modulo 70, C 11), Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo

A) Garanzie previste dalle condizioni di polizza CaHG 2013 I

Costi aggiuntivi indennizzabili

I seguenti costi, ai sensi delle condizioni di polizza, sono compresi nell'assicurazione (C 3.1), per questi costi è a disposizione **una seconda volta il 100% della somma assicurata** del bene che è stato colpito dal sinistro:

- ✓ Spese di demolizione, sgombero e smaltimento
- ✓ Costi di movimentazione e protezione
- ✓ Costi eccedenti a seguito dell'aumento dei prezzi
- ✓ Costi eccedenti a seguito di limitazioni alla ricostruzione disposte dalle Autorità
- ✓ Costi eccedenti a seguito di provvedimenti a tutela dell'ambiente disposti dalle Autorità
- ✓ Costi di decontaminazione del terreno e smaltimento dei rifiuti in seguito a disposizioni delle Autorità

Ambito di applicazione delle Garanzie per i beni assicurati

Parti di fabbricato (C 11.1.1)

- ✓ Il fabbricato, le sue fondamenta nonché i muri di fondazione e gli scantinati
- ✓ Condotture per il riscaldamento o per l'allacciamento (purché il proprietario del fabbricato sia responsabile del bene)
- ✓ Impianti di climatizzazione, pompe di calore o riscaldamento solare
- ✓ Radiatori, impianti di riscaldamento che servono prevalentemente il fabbricato, canne fumarie, boiler
- ✓ Condotture di alimentazione o scarico per l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque reflue nell'ubicazione del rischio
- ✓ Bagni, lavabi, WC, rubinetti, tappi antiodore, contatori dell'acqua
- ✓ Linee elettriche, antenne
- ✓ Parafulmini e relativi impianti
- ✓ Impianti antincendio (sprinkler)
- ✓ Pozzi e impianti di depurazione comprese le loro coperture (purché servano all'approvvigionamento o scarico per i fabbricati)
- ✓ Serbatoi, fosse, silos, costruiti in muratura o calcestruzzo (purché servano all'approvvigionamento o scarico per i fabbricati)
- ✓ Impianti e installazioni collegati in modo fisso con il fabbricato e quindi parte integrante di esso, necessari al suo utilizzo

Intorno al fabbricato (C 11.1.2)

In un raggio di 20 metri attorno al fabbricato, ma sempre all'interno dell'ubicazione dell'assicurazione:

- ✓ Tettoie, coperture, pergolati, muri/pareti di protezione e divisorii
- ✓ Impianti di illuminazione e cassette della posta
- ✓ Recinzioni, percorsi, cortili e terrazzamenti, rampe
- ✓ Impianti di irrigazione
- ✓ Aree verdi (il risarcimento delle parti arboree fino ad un'altezza massima di 3 metri o a una circonferenza di 25 cm)
- ✓ Aste per bandiere, pilastri, piloni
- ✓ Recinti per cani, box e cassonetti

All'esterno dell'ubicazione del rischio, nell'ubicazione dell'assicurazione (C 11.1.3)

Con il limite del 5% della somma assicurata:

- ✓ Condotture di alimentazione o scarico per l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque reflue al servizio del fabbricato assicurato
- ✓ Linee elettriche aeree, adibite al rifornimento del fabbricato e purché l'Assicurato sia il responsabile del bene.

Perdita delle pigioni per i locali destinati ad abitazione, fino a 12 mesi (C 11.2)

B) Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo

Sono inoltre assicurate le seguenti ulteriori prestazioni fino al limite di indennizzo descritto (in € oppure come importo in % della somma assicurata); un'eventuale sottoassicurazione sarà trattata di conseguenza.

Estensione dei rischi assicurati

Danni da esplosione di ordigni di guerre concluse (D 1.1.2)

Bang sonico/aeromobili a bassa quota (HG009)

Danni causati da pioggia, dall'acqua di disgelo (HG001)

Eliminazione nidi di vespe/api/calabroni dall'ubicazione dell'assicurazione

Estensione dei costi assicurati ai sensi del paragrafo C 3.1

Costi di messa in sicurezza stradale (HG002)

Costi di materiali estinguenti usati dai Vigili del fuoco, purché sussista l'obbligo di pagamento in capo al Contraente/Assicurato

Perdite di acqua (HG013)

Estensione dei beni assicurati

Parti del fabbricato e dell'ubicazione dell'assicurazione ai sensi di C 11.1

Ulteriori condutture all'interno dell'ubicazione dell'assicurazione che non siano adibite al rifornimento dei fabbricati assicurati (HG011) e ulteriori condutture al di fuori dell'ubicazione dell'assicurazione (HG012)

Evoluzione tecnologica (HG003)

Provvedimenti edili che aumentano il valore (HG004)

Condutture del gas (HG005)

Tubi flessibili delle lavatrici ecc. (HG006)

Garanzie assicurative	Limiti di indennizzo
IN	-
IN	-
TE	-
TC	2.000 €
TE IN TC	-
IN	-
TE IN TC	500,- €
TE IN TC	5 %
TE IN TC	-
TE IN TC	10 %
TE IN TC	5 %
TE IN TC	-

Nell'ambito delle condizioni di assicurazione già descritte sono inoltre assicurati:

Estensione dei rischi assicurati

Danni causati da fumo, fuliggine, scoppio (HG010)

Costi di rientro anticipato dalle vacanze a seguito di un sinistro (HG008)

Perdita delle pigioni, valore della pigione in estensione a C 11.2

Rimborso spese di albergo a seguito di un sinistro (HG007)

Perdita delle pigioni per locali ad uso commerciale

Periodo in garanzia per trasloco obbligatorio dell'inquilino a seguito di sinistro

Garanzie assicurative	Limiti di indennizzo
IN	-
TE IN TC	-
TE IN TC	3 % risp. 5 %
TE IN TC	12 mesi
TE IN TC	6 mesi

Assicurazione Fabbricati

HG001 Danni da pioggia, da acqua di disgelo

A deroga di B 2.2.3 delle CaHG2013 I, l'Assicuratore indennizza anche i danni da umidità causati da pioggia, grandine, neve e sporcizia che imprevedibilmente sono penetrate all'interno da aperture chiuse correttamente o attraverso coperture intatte.

HG002 Costi di messa in sicurezza stradale

Se, a seguito del verificarsi di un sinistro, sussiste un pericolo all'interno o all'esterno dell'ubicazione dell'assicurazione e l'Assicurato è obbligato alla sua rimozione per prescrizioni di Legge o delle Autorità (obbligo di messa in sicurezza stradale), l'Assicuratore indennizza i costi necessari a tali operazioni in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo C 3.1 delle CaHG 2013 I.

HG003 Evoluzione tecnologica

Ad integrazione di quanto previsto da C 3.1 delle CaHG2013 I si indennizzano anche i maggiori costi effettivamente sostenuti per il rimpiazzo o il ripristino dei beni assicurati e colpiti dal sinistro nel caso in cui la medesima qualità e tipologia non sia più disponibile a causa dell'evoluzione tecnologica.

HG004 Interventi edili che aumentano il valore

Ad integrazione di quanto previsto da C 11.5.2 delle CaHG2013 I la garanzia assicurativa si estende anche agli interventi edili che aumentano il valore del bene assicurato e che non erano stati considerati nel calcolo del valore a nuovo fino al limite di indennizzo concordato.

HG005 Conduiture del gas

Ad integrazione di quanto previsto da C 11.1.3 delle CaHG2013 I sono assicurati i danni alle condutture del gas per il rifornimento dei fabbricati assicurati purché sussista l'obbligo di pagamento in capo all'Assicurato fino al limite di indennizzo concordato.

HG006 Tubi flessibili delle lavatrici ecc.

Sono assicurati i costi necessari al rimpiazzo dei tubi di carico e scarico di lavatrici, lavastoviglie o apparecchi simili purché tali tubi siano stati danneggiati o distrutti da un evento assicurato nell'assicurazione fabbricati. Se esistono altre assicurazioni l'indennizzo sarà corrisposto prima da questi contratti.

HG009 Bang sonico/aeromobili a bassa quota

Ad integrazioni di quanto previsto da B 3.1 delle CaHG2013 I sono indennizzati anche i danni ai beni assicurati causati da bang sonico di aeromobili che volano a bassa quota o i danni da pressione causata dagli elicotteri.

HG011 Ulteriori condutture di alimentazione nell'ubicazione dell'assicurazione

1. Ad integrazione di quanto previsto da C 11.1.3.1 delle CaHG2013 I, l'Assicuratore indennizza danni da gelo o da altre rotture alle condutture di acqua e alle condutture degli impianti di riscaldamento ad acqua calda, a vapore, al climatizzatore, alle pompe di calore o al sistema di riscaldamento solare che si trovano all'interno dell'ubicazione dell'assicurazione, ma che non sono adibiti al rifornimento dei fabbricati o degli impianti assicurati, purché sussista l'obbligo di pagamento in capo all'Assicurato.

2. L'indennizzo per sinistro è limitato all'importo concordato.

HG012 Ulteriori condutture di alimentazione all'esterno dell'ubicazione dell'assicurazione

1. Ad integrazione di quanto previsto da C 11.1.3.1 delle CaHG2013 I, l'Assicuratore indennizza danni da gelo o da altre rotture alle condutture di acqua e alle condutture degli impianti di riscaldamento ad acqua calda, a vapore, al climatizzatore, alle pompe di calore o al sistema di riscaldamento solare che si trovano all'esterno dell'ubicazione dell'assicurazione, ma che sono adibiti al rifornimento dei fabbricati o degli impianti assicurati, purché sussista l'obbligo di pagamento in capo all'Assicurato.

2. L'indennizzo per sinistro è limitato all'importo concordato.

HG013 Perdite di acqua

1. Ad integrazione di quanto previsto da C 3.1 delle CaHG2013 I l'Assicuratore indennizza l'eccesso di consumo di acqua verificatosi a seguito di sinistro e che l'azienda fornitrice fattura.

2. L'indennizzo per sinistro è limitato all'importo concordato.

In estensione: assicurazione per fabbricati adibiti ad abitazione

HG007 Rimborso spese di albergo a seguito di sinistro

1. Spese di albergo, anche per gli inquilini: in aggiunta a quanto previsto da C 11.2 delle CaHG2013 I sono assicurate anche le spese di sistemazione in albergo o simili fino al limite di indennizzo del 3% della somma assicurata – massimo € 62,00 al giorno – nel caso in cui l'abitazione usata in proprio o da un inquilino non sia più abitabile e/o sue parti non siano più agibili a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza. Le spese accessorie sostenute (ad es. colazione, telefono, garage) non saranno indennizzate.

2. Spese di sistemazione nel caso di casa unifamiliare usata in proprio: ad integrazione di quanto previsto da C 11.2 delle CaHG2013 I sono assicurati anche i costi per sistemazioni in albergo o simili fino al limite di indennizzo del 5% della somma assicurata – massimo € 62,00 al giorno – nel caso in cui la propria abitazione unifamiliare non sia più abitabile e/o sue parti non siano più agibili a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza. Le spese accessorie sostenute (ad es. colazione, telefono, garage) non saranno indennizzate.

HG008 Costi di rientro anticipato dalle vacanze a seguito di sinistro rilevante

1. L'Assicuratore indennizza le spese di viaggio nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di un sinistro risarcibile a termini di polizza di entità rilevante, sia obbligato a interrompere anticipatamente la propria vacanza per rientrare sul luogo del sinistro.

2. Il sinistro si ritiene di entità rilevante se il danno supera i € 10.000,00 e se rende necessaria la presenza dell'Assicurato sul luogo del sinistro.

3. I maggiori costi di rientro sono quelli necessari per un adeguato mezzo di trasporto e conformi a quello utilizzato per l'andata e in proporzione all'urgenza del rientro sul luogo del sinistro. I costi di rientro saranno indennizzati sino al limite massimo dei costi sostenuti per il viaggio di andata.

4. L'Assicurato, prima dell'inizio del rientro anticipato sul luogo del sinistro, è tenuto a consultare l'Assicuratore e ad attenersi alle sue indicazioni per quanto le circostanze lo consentano.

HG010 Danni causati da fumo, fuliggine, scoppio

1. La garanzia assicurativa è operante in caso di danni da fumo e fuliggine anche se questi non si sono verificati a seguito di incendio ai sensi del punto B 3.1.2 delle CaHG2013 I. La garanzia non è estesa ai danni provocati dall'azione graduale di fumo e fuliggine per un arco temporale superiore a 2 giorni.

2. Ad integrazione di quanto previsto da B 3.1 delle CaHG2013 I sono indennizzati anche i danni causati da scoppio.

Garanzie assicurative per Impianti mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte (Modulo 76, C 12) Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo

A) Garanzie previste dalle condizioni di polizza CaHG 2013 I

Costi aggiuntivi indennizzabili

I seguenti costi, ai sensi delle condizioni di polizza, sono compresi nell'assicurazione (C 3.1), per questi costi è a disposizione **una seconda volta il 100% della somma assicurata** del bene che è stato colpito dal sinistro:

- ✓ Spese di demolizione, sgombero e smaltimento
- ✓ Costi di movimentazione e protezione
- ✓ Costi eccedenti a seguito dell'aumento dei prezzi
- ✓ Costi eccedenti a seguito di limitazioni alla ricostruzione disposte dalle Autorità
- ✓ Costi eccedenti a seguito di provvedimenti a tutela dell'ambiente disposti dalle Autorità
- ✓ Costi di decontaminazione del terreno e smaltimento dei rifiuti in seguito a disposizioni delle Autorità
- ✓ Costi per il ripristino di dati e supporti di dati
- ✓ Costi per il ripristino di documenti cartacei

Rischi assicurabili:

Tempesta di vento e altri eventi naturali

Inclusi grandine, sovraccarico di neve/ghiaccio, pioggia ghiacciata, eccesso di pioggia, acqua debordante dalle grondaie delle serre, "finestre, porte esterne o altre aperture non correttamente chiuse" (B 2.2.3), danni provocati da mal funzionamento e danneggiamento di parti mobili o automatiche della serra (ST801), inondazione, terremoto, cedimento del terreno, frana e smottamento, valanghe e/o slavine, eruzione vulcanica.

Incendio

Fuoriuscita acqua dalle condutture

B) Estensioni ulteriori e limiti di indennizzo

L'ambito di applicazione delle garanzie presenti nel modulo 76 (C 12 delle CaHG 2013 I)

“Impianti mobili, arredamenti aziendali, merci e scorte” si intende integrato dalle presenti “Estensioni ulteriori”.

Devono intendersi assicurati, inclusi i beni di terzi:

1. gli impianti mobili e gli arredamenti aziendali ai sensi del punto C 12.1 al valore a nuovo.
Si intendono esclusi gli autoveicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, i rimorchi e le macchine motrici, i beni indicati al nr. 5.1 e al nr. 5.3 come anche gli oggetti d'uso comune dei collaboratori dell'azienda
2. le merci e le scorte ai sensi del punto C 12.2 al valore di riacquisto
3. una somma per la compensazione di un'eventuale sottoassicurazione come indicato al punto C 12.3 posti nei locali e nei depositi dell'azienda (ubicazioni del rischio) così come negli scaffali e nelle vetrine poste al di fuori dell'ubicazione del rischio ma all'interno dell'ubicazione dell'assicurazione nonché nei pressi della stessa.

Per le successive disposizioni ed ai fini del calcolo del limite di indennizzo, la somma assicurata deve intendersi il totale delle somme assicurate alle singole voci da 1 a 3.

4 Limiti di indennizzo

L'indennizzo per i beni di cui ai punti da 1 a 3, calcolato sulla somma assicurata, è limitato per i sinistri nell':

	In %	Limite €
Assicurazione incendio		
4.1 agli impianti di fumigazione, essiccazione e altri simili impianti di riscaldamento così come per il loro contenuto se l' incendio divampa all'interno degli impianti	10	10.000

5 Estensioni ulteriori

Sono inoltre assicurati a primo rischio (le percentuali sono calcolate sulla somma assicurata dei nr. 1 fino a 3) nelle assicurazioni:

incendio, fuoriuscita di acqua dalle condutture e tempesta di vento

5.1 denaro contante, titoli valori (p. es. libretti di risparmio e altri titoli), francobolli se custoditi in contenitori chiusi		
5.1.1 in estensione di quanto indicato al punto 5.1.2. se sono custoditi in casseforti, casseforti blindate, armadi blindati in classe C, armadi blindati con un peso minimo di Kg 300 oppure armadi da incasso a muro o ancorati al pavimento con doppio fondo con...	10	10.000
5.1.2 se sono custoditi in contenitori che garantiscano una maggiore sicurezza tra questi è incluso anche il contante contenuto nei registratori di cassa, quindi per registratore di cassa	-	1.000
però con il massimo indennizzo di € 300,- per sinistro.	-	100
5.2 costi per immagazzinamento esterno fino al massimo di 12 mesi.....	10	-
5.3 campionario, modelli da esposizione, prototipi e oggetti di esposizione, se costituiscono tipologie di produzione non più sostituibili per la produzione corrente....	10	5.000

	In %	Limite €
Incendio, fuoriuscita di acqua dalle condutture e tempesta di vento		
5.4 per i beni di cui ai numeri da 1 a 3 – posti fuori dall'ubicazione del rischio -		
5.4.1 i beni all'interno dell'ubicazione dell'assicurazione – anche se posti all'aperto – ad esclusione dei beni di cui al nr. 5.5 ...	10	5.000
5.4.2 i beni all'esterno dell'ubicazione dell'assicurazione, ma all'interno del territorio italiano ...	10	5.000
5.5 gli impianti di allarme, antenne, marquise, insegne luminose/tubi illuminanti, cartelli e striscioni, tettoie, pareti di protezione e divisorie, impianti di aereazione e aspirazione, purché l'assicurato ne sostenga il rischio	10	5.000
Incendio		
5.6 Costo dei materiali estinguenti dei Vigili del fuoco purché sussista l'obbligo di pagamento da parte del proprietario...	10	-
6 Estensione dei rischi assicurati nell'assicurazione:		
Tempesta di vento		
6.1 danni causati da pioggia, dall'acqua di disgelo (HG001) ...		-
Incendio		
6.2 urto di autoveicoli/veicoli (HG014) ...		-
6.3 danni da esplosione di ordigni di guerre concluse (D 1.1.2) ...		-
6.4 danni da fulmine a impianti elettrici (B 3.2.5) ...	10	3.000
6.5 danni da corrente elettrica a impianti elettrici (B 3.2.4) ...	10	3.000

Osservazioni

Se sono stati concordati limiti di indennizzo, l'indennizzo sarà liquidato soltanto fino a tale importo. Le disposizioni in materia di sottoassicurazione restano invariate purché non sia stata concordata un'assicurazione a primo rischio.

HG014 Urto di autoveicoli/veicoli

1. Oltre a quanto previsto al punto B 3.1 delle CaHG 2013 I, l'Assicuratore indennizza i danni causati da urto di autoveicoli/veicoli ai beni assicurati che siano stati distrutti, danneggiati oppure andati persi a seguito di tale evento.
2. Per urto di autoveicoli/veicoli si intende qualsiasi contatto diretto a costruzioni da parte di veicoli stradali sempreché questi non siano guidati dall'Assicurato e nemmeno da residenti o da visitatori della costruzione stessa e neppure da veicoli su rotaie.
3. Non sono assicurati i danni a autoveicoli/veicoli, a recinti, a strade e a sentieri.

HG001 Danni causati dalla pioggia, dall'acqua di disgelo

A deroga di B 2.2.3 delle CaHG 2013 I, l'Assicuratore indennizza anche i danni da umidità causati da pioggia, grandine, neve e sporcizia che imprevedibilmente sono penetrate all'interno da aperture chiuse correttamente o attraverso coperture intatte.



Statuto

I. Disposizioni generali

§ 1 Nome, sede, pubblicazioni

La Società fu fondata nel 1847 con il nome "Deutsche Hagel-Versicherungs-Gesellschaft für Gärtnereien auf Gegenseitigkeit zu Berlin" (trad.it. del nome: "Compagnia Tede-sca in Berlino per la Mutua Assicurazione degli Ortoflorovivaisti contro la Grandine") quale fondo mutualistico assicurativo per gli ortoflorovivaisti contro i danni provocati dalla grandine, uniti nel motto "Uno per tutti, tutti per uno". Dal 1997 porta il nome di:

Gartenbau-Versicherung VVaG

(trad.it. del nome "Assicurazione per l'Ortoflorovivaismo FMA - Fondo Mutualistico Assicurativo "). Ha sede in Wiesbaden. Le divulgazioni della Società si pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale Tedesca, versione elettronica.

§ 2 Oggetto dell'impresa

1. La Società assicura mutualisticamente i suoi Soci contro i danni materiali e patrimoniali nel settore della produzione, lavorazione, vendita e prestazioni di servizio dell'ortoflorovivaismo, del commercio di prodotti ortoflorovivaistici e in ulteriori settori dell'agricoltura sul territorio nazionale ed estero.
2. La Società può assumere qualsiasi tipo di assicurazione e inoltre esercitare riassicurazione.
3. La Società può stipulare assicurazioni anche a premio fisso e quindi anche senza che gli Assicurati diventino Soci della stessa. Tale possibilità è tuttavia limitata dal fatto che al massimo solo il dieci (10%) per cento di tutti i suoi Assicurati può non essere Socio.
4. La Società ha la facoltà di cooperare con altre imprese, di negoziare assicurazioni, di fornire prestazioni di servizio e prodotti per altre compagnie e di acquistare partecipazioni in altre società.
5. I rami assicurativi sono gestiti in sezioni separate ciascuna delle quali con una propria riserva. Tramite delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci si possono riunire diversi rami assicurativi in un'unica voce contabile. La riassicurazione costituisce una sezione separata con proprie riserve.

II. Essere Socio

§ 3 Inizio e fine

Diventa Socio della Società chi stipula un contratto di assicurazione con la stessa o chi subentra in un contratto

di assicurazione già in essere, sempre che non si tratti di un contratto di assicurazione ai sensi del § 2, comma 3. L'essere socio si estingue con il decadere del rapporto contrattuale.

§ 4 Diritti e doveri dei Soci

I diritti e i doveri dei Soci derivano dalle disposizioni di Legge, dallo Statuto, dalle Condizioni Generali di Assicurazione e da tutti gli altri eventuali Accordi Particolari.

III. Premi e ristorno premi

§ 5 Sistema per il calcolo del premio

1. I Soci si impegnano a pagare i premi risultanti dal sistema del calcolo premi della Società, qui di seguito regolamentato. L'importo del premio annuale, calcolato in base all'anno civile, è composto da:
 - un premio base calcolato sulla base del rischio assunto e da un adeguato supplemento per il Fondo di Sicurezza, stabilito di anno in anno.
2. Tutti gli elementi che compongono il premio annuale si determinano e si calcolano separatamente per ogni ramo assicurativo.
3. I supplementi per il Fondo di Sicurezza si calcolano in percentuale sul premio base e si possono stabilire separatamente per ogni singolo ramo assicurativo in modo differente secondo l'area geografica e/o il tipo del bene assicurato.
4. Sull'ammontare del premio base, come anche sulla necessità e sulla quantità del supplemento per il Fondo di Sicurezza, decide il Consiglio Direttivo nel rispetto delle regole qui elencate e in equità e correttezza. La decisione di esigere il supplemento per il Fondo di Sicurezza richiede la delibera del Consiglio di Vigilanza.
5. Ulteriori particolarità si regolamentano nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

§ 6 Ristorno del premio

1. I Soci ricevono il ristorno del premio risultante dai dividendi delle riserve accantonate a tale scopo. Per calcolare questo ristorno possono essere presi in considerazione l'andamento dei sinistri del contratto, dei beni assicurati e dell'area geografica. Ulteriori particolarità si regolano nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
2. I ristorni ai Soci vengono calcolati e riconosciuti attraverso detrazioni dal premio da versare nell'anno di riparto.
3. Le riserve per i ristorni dei premi si possono utilizzare solo a tale scopo.
4. I Soci uscenti non hanno diritto al ristorno premi.

5. Il ritorno dei premi è competenza del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo richiedono la delibera del Consiglio di Vigilanza.

IV. La Costituzione della Società

§ 7 Organi

Gli organi della Società sono:

1. Il Consiglio Direttivo
2. Il Consiglio di Vigilanza
3. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci

L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci è l'organo supremo della Società. In caso di scioglimento della Società il § 30 prevede che a essa subentri l'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo

§ 8 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno due persone. Il Consiglio di Vigilanza nomina un Presidente del Consiglio Direttivo.

§ 9 Rappresentanti della Società

La Società è legalmente rappresentata da due membri del Consiglio Direttivo o da un membro del Consiglio Direttivo insieme a un Procuratore della Società.

§ 10 Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo conduce le attività d'esercizio sotto la propria responsabilità imprenditoriale e in conformità alle Leggi, allo Statuto e al Regolamento promulgato dal Consiglio di Vigilanza.
2. Il Consiglio Direttivo necessita dell'approvazione del Consiglio di Vigilanza:
 - a) per nominare procuratori e mandatarî;
 - b) per acquisire, vendere e ipotecare terreni;
 - c) per effettuare prelievi ed apporti dai e ai Fondi di Riserva ai sensi del § 2726;
 - d) per la riscossione dei supplementi per il Fondo di Sicurezza come da § 5;
 - e) per operare apporti e riparti a e da Fondi di Riserva destinati al ritorno dei premi come da § 2628;
 - f) per aggiunte e modifiche alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Consiglio di Vigilanza

§ 11 Composizione

Il Consiglio di Vigilanza è composto da nove persone di cui almeno sei Soci della Società.

§ 12 Elezione e durata in carica

1. Il Consiglio di Vigilanza è eletto dall'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci con la maggioranza semplice dei voti espressi.
2. La durata in carica è di tre anni. La rielezione è consentita. Ogni anno, con la fine dell'Assemblea ordinaria dei Rappresentanti dei Soci, i tre membri del Consiglio di Vigilanza da più tempo in carica si ritirano. Nel caso di più persone con parità di tempo in carica, la decisione si prende per sorteggio da parte del Presidente del Consiglio di Vigilanza.

3. I Consiglieri uscenti prima dello scadere della carica si sostituiscono per elezione nel corso della successiva Assemblea dei Rappresentanti dei Soci. L'elezione dei Consiglieri vale per il periodo restante della durata in carica dei Consiglieri ritirati prematuramente.

§ 13 Presidenza

1. Il Consiglio di Vigilanza elegge il suo Presidente e almeno un vice tra i suoi membri per una durata in carica di tre anni.
2. Il Presidente convoca e conduce le riunioni del Consiglio di Vigilanza.

§ 14 Riunioni del Consiglio di Vigilanza, delibere

1. Il Consiglio di Vigilanza si riunisce quando il Presidente del Consiglio di Vigilanza lo reputa necessario e, comunque, almeno una volta per semestre.
2. Il Consiglio di Vigilanza ha facoltà di deliberare se risultano presenti almeno quattro consiglieri tra i quali il Presidente o il suo vice.
3. Le decisioni si deliberano con la maggioranza semplice dei voti. A parità di voti il voto del Presidente è determinante.
4. Se nessun membro del Consiglio di Vigilanza è contrario, si può deliberare anche per iscritto o tramite mezzi elettronici.
5. Sui dibattiti e sulle delibere del Consiglio di Vigilanza si deve redigere un verbale sottoscritto dal suo Presidente o, se questo è impossibilitato, dal suo vice.

§ 15 Regolamento interno, compiti

1. Il Consiglio di Vigilanza si attiene a un Regolamento interno.
2. Tra i compiti del Consiglio di Vigilanza si annoverano:
 - a) nominare i membri del Consiglio Direttivo e la loro assunzione in servizio tramite appositi contratti,
 - b) vigilare sulla gestione della Società,
 - c) verificare il bilancio, la relazione annuale e le proposte per la destinazione degli utili,
 - d) relazionare all'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci,
 - e) proporre la delibera per la modifica dello Statuto,
 - f) deliberare in merito a tutti gli argomenti per cui il Consiglio Direttivo necessita del consenso del Consiglio di Vigilanza.

Assemblea dei Rappresentanti dei Soci

§ 16 Composizione

1. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci si compone di quaranta soci della Società eletti. Per ogni Rappresentante si elegge anche un suo sostituto. I membri del Consiglio Direttivo e quelli del Consiglio di Vigilanza hanno l'obbligo di presenza all'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci.
2. I Rappresentanti dei Soci svolgono attività onorifica.
3. Ogni Socio maggiorenne della Società ha il diritto di essere eletto. Tuttavia non sono eleggibili i Soci membri del Consiglio di Vigilanza o quei Soci che intrattengono con la Società rapporti di servizio o d'impiego.
4. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci elegge per un periodo di quattro anni i Rappresentanti dei Soci e i loro sostituti. La rielezione è consentita.
5. Ogni anno, a turno, al termine dell'Assemblea ordinaria dei Rappresentanti dei Soci un quarto dei Rappre-

sentanti dei Soci e i loro sostituti si dimettono.

6. Il diritto di fare proposte per le liste dei candidati da eleggere spetta:

a) ai Soci: le loro proposte devono pervenire al Consiglio di Vigilanza, in forma scritta, entro il 31 Marzo ed essere sottoscritte almeno dall'uno (1%) per cento di tutti i Soci con l'indicazione del loro numero di socio ed indirizzo;

b) al Consiglio di Vigilanza;

c) ai Rappresentanti dei Soci:

- le loro proposte devono essere appoggiate da almeno cinque Rappresentanti dei Soci;
- queste proposte possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci;
- l'elenco dei candidati proposto dai Soci e quello proposto dal Consiglio di Vigilanza viene comunicato insieme alla convocazione per l'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci;

7. Nelle proposte per le candidature si dovrà indicare anche per quale avvicendamento valgono. Tutti i candidati hanno la facoltà di partecipare all'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci, senza diritto di voto e solo per il corrispondente punto dell'ordine del giorno;

8. È eletto chi riesce ad ottenere la maggioranza di tutti i voti espressi. A parità di voto si effettua lo scrutinio di ballottaggio tra i candidati con il maggiore numero di voti. Se questo produce parità di voti, il Presidente della riunione esegue il sorteggio decisivo. La durata in carica inizia dopo la fine dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci in cui si è eletto il Rappresentante dei Soci in questione.

9. In sussistenza di un serio motivo l'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci può revocare l'elezione e specialmente qualora il Socio eletto entrasse al servizio o negli Organi di Vigilanza di un'altra impresa d'assicurazione o se sul patrimonio di tale Socio si aprisse una procedura di fallimento o di insolvenza.

10. I Rappresentanti dei Soci se uscenti prima del naturale scadere della durata in carica sono sostituiti dai loro vice. Se anche questi si sono ritirati si procederà alla successiva Assemblea dei Rappresentanti dei Soci a una nuova elezione per il periodo restante della durata in carica.

§ 17 Riunione Ordinaria dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci

La riunione ordinaria dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci ha luogo entro i primi otto mesi dopo la fine dell'anno di esercizio.

§ 18 Riunione straordinaria dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci

Se l'interesse della Società lo richiede è possibile indire una riunione straordinaria dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci su richiesta del Consiglio di Vigilanza o su richiesta di almeno cinque Rappresentanti dei Soci. Si deve presentare suddetta richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo indicandone lo scopo e i motivi della stessa.

§ 19 Convocazione

1. Il Consiglio Direttivo pubblica la convocazione per l'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci sulla Gazzetta

Ufficiale elettronica della Repubblica Federale Tedesca almeno un mese prima del giorno della riunione. L'invito scritto ai Rappresentanti dei Soci non influisce in alcun modo sulla validità giuridica della convocazione. Se un Rappresentante dei Soci è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, ne deve immediatamente informare il Consiglio Direttivo della Società e il suo vice designato.

2. Il luogo dell'Assemblea è deciso dal Consiglio di Vigilanza. Questo sceglierà un luogo all'interno dell'area d'azione della società che si trovi nelle vicinanze geografiche della sede della Società o in quelle dell'abitazione di un Rappresentante dei Soci o in quelle dove si stia svolgendo un avvenimento che sia particolarmente interessante per il settore ortoflorovivaistico.

§ 20 Ordine del giorno

1. Con la convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci viene comunicato anche l'ordine del giorno.

2. I Soci e i Rappresentanti dei Soci possono presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte per delibere dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci specificandone lo scopo ed i motivi.

a) Le richieste dei Soci devono essere sottoscritte almeno dall'uno (1%) per cento di tutti i Soci, indicandone i loro numeri di socio e indirizzi, e devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci a cui si riferiscono. Tali proposte vengono comunicate insieme all'ordine del giorno. I richiedenti hanno la facoltà di nominare tra di loro un portavoce che illustri la richiesta davanti all'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci.

b) Le richieste dei Rappresentanti dei Soci devono essere appoggiate da almeno cinque Rappresentanti dei Soci ed essere comunicate al Consiglio Direttivo entro i dieci giorni successivi alla convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci.

3. Non è permesso deliberare sugli argomenti la cui notifica non è avvenuta conformemente al regolamento.

§ 21 Presidenza

La Presidenza dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci è assunta dal Presidente del Consiglio di Vigilanza o, in alternativa, dal suo sostituto. Se nessuno di questi è presente il Consiglio di Vigilanza sceglie un presidente dell'Assemblea tra i propri Consiglieri.

§ 22 Delibera

1. Ogni Assemblea dei Rappresentanti dei Soci convocata a norma di regolamento ha facoltà di deliberare indipendentemente dal numero dei presenti. Le delibere richiedono la maggioranza semplice dei voti espressi sempre che per Legge o per Statuto non si prescriva una maggioranza più ampia.

2. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci può decidere su questioni riguardanti la gestione della Società solo se il Consiglio Direttivo lo richiede.

§ 23 Compiti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci ha principalmente i seguenti compiti:

a) ricevere la relazione annuale, il bilancio d'esercizio, il rapporto del Consiglio di Vigilanza,

- b) deliberare sulla ripartizione degli utili di bilancio,
- c) revocare il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Vigilanza,
- d) eleggere i membri del Consiglio di Vigilanza,
- e) deliberare sull'inizio o sulla fine dell'esercizio di tipi e di rami assicurativi,
- f) deliberare su modifiche dello Statuto; a tale scopo è necessaria una maggioranza di tre quarti dei voti espressi,
- g) deliberare sulla revoca dell'elezione a membro del Consiglio di Vigilanza. A tale scopo è necessaria una maggioranza di tre quarti dei voti espressi,
- h) deliberare sul trasferimento di singoli rami del portafoglio assicurativo della Società ad un'altra impresa o sulla fusione con altre imprese. La decisione richiede una maggioranza di tre quarti dei voti espressi,
- i) nominare il Revisore dei Conti.

§ 24 Diritti della minoranza

I diritti della minoranza secondo le disposizioni di Legge spettano a un quinto dei Rappresentanti dei Soci sempre che lo Statuto non stabilisca diversamente.

V. Bilancio annuale

§ 25 Disposizioni generali

1. L'anno d'esercizio è l'anno civile.
2. Il bilancio d'esercizio, la chiusura dei conti e l'investimento dei capitali si devono conformare alle disposizioni di Legge e a quelle dell'Autorità di Vigilanza.

§ 26 Fondo di riserva perdite - Utilizzo dell'eccedenza

1. A copertura di una perdita straordinaria derivante dalla gestione aziendale deve essere costituito un Fondo di riserva per perdite in conformità alla Sezione 193 della Legge sulla Vigilanza delle Assicurazioni. Il Fondo di riserva per perdite deve essere pari ad almeno il 5% dei premi netti raccolti dalla gestione diretta.
2. Se il Fondo di Riserva perdite non ha ancora raggiunto l'importo minimo come da comma 1 o se, dopo un prelievo questo non è più stato raggiunto, deve esservi destinata almeno la percentuale dell'utile netto dell'esercizio tale da raggiungere l'importo minimo. Una volta raggiunto l'importo minima, almeno il 10% dell'utile netto dell'esercizio deve essere destinato al fondo di riserva per perdite. Con il consenso del Consiglio di Vigilanza il Consiglio Direttivo può imputare al fondo di riserva ulteriori somme derivanti dall'utile d'esercizio.
3. Il Fondo di riserva può essere usato nello stesso anno d'esercizio solo fino a un terzo del portafoglio di quell'anno e solo se non si superi il livello dell'importo minimo del fondo di riserva, come previsto al comma 1. In casi eccezionali, in anni diversi, è possibile derogare a tale regola ma solo su autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

§ 27 Riserve di Perequazione

Per compensare l'oscillante fabbisogno annuo si devono creare riserve di perequazione in conformità alle disposizioni di Legge e delle Autorità di Vigilanza.

§ 28 Fondo di riserva per i ristorni dei premi e fondi di riserva facoltativi

1. Le eccedenze derivanti dall'attività assicurativa tecnica che ai sensi dei §§ 26 e 27 non si sono imputate al fondo di riserva per perdite o al fondo di riserva di perequa-

zione si possono imputare, separatamente per ramo assicurativo, al fondo di riserva per i ristorni dei premi.

2. Dalle eccedenze rimanenti si possono inoltre creare fondi di riserva facoltativi.
3. Ai sensi dei commi 1 e 2 spetta al Consiglio Direttivo decidere, secondo equità e correttezza e con l'approvazione del Consiglio di Vigilanza, l'ammontare degli apporti.

VI. Modifiche dello Statuto e delle Condizioni Generali di Assicurazione

§ 29

1. Tutte le disposizioni dello Statuto, fatti salvi i §§ 3 e 4 (Soci) e i §§ 6 e 28 comma 1 (ristorni dei premi), si possono modificare con effetto sui rapporti assicurativi esistenti.
2. Il Consiglio Direttivo ha potere di porre aggiunte e modifiche alle Condizioni Generali di Assicurazione. A tale scopo necessita l'approvazione del Consiglio di Vigilanza. Tramite una modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione il rapporto assicurativo già in essere si può modificare solo se il Socio in questione consente espressamente questa modifica.

VII. Scioglimento

§ 30

1. La società si ritiene sciolta se un'Assemblea Generale (di tutti i Soci), convocata espressamente a tale proposito, lo deliberi con una maggioranza dei cinque sesti dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea Generale (di tutti i Soci) avviene tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale elettronica della Repubblica Federale Tedesca. Ogni Socio dispone di un voto. I Soci devono identificarsi presentando la Polizza Assicurativa vigente.
2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di operare come liquidatore se l'Assemblea Generale non designa per delibera altre persone a questo scopo.
3. Dopo lo scioglimento della Società si deve utilizzare il patrimonio innanzitutto per soddisfare le rivendicazioni assicurative (gli obblighi assicurativi) esistenti. Se questo non è sufficiente si dovranno ridurre in proporzione tali rivendicazioni (obblighi). Se, dopo avere soddisfatto anche tutte le altre rivendicazioni (obblighi) avanza un'eccedenza, si ripartirà questa tra i Soci in forma proporzionale all'importo del premio versato nell'ultimo anno.



Ultima modifica approvata con provvedimento dell'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria del 10/09/2024, riferimento no: VA 32-I 5002/00372#00004 Form 500_I 08/22 © Gartenbau-Versicherung

Gartenbau-Versicherung VVaG
Sede secondaria Italia
Viale del Commercio, 47
37135 Verona (VR)

Iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese di
Verona
C.F. e n. iscr. al Registro Impre-
se: 97581990153
Partita IVA 04865280236

Tel +39 045 47 32 584
E-Mail info@hortisecur.it
www.hortisecur.it

Sede legale
Gartenbau-Versicherung VVaG
Von-Frerichs-Straße 8
65191 Wiesbaden, Germania
Foro Wiesbaden HRB 2707

Consiglio Direttivo:
Christian Senft (Pres.)
Dr. Dietmar Kohlruss
Presidente del Consiglio di
Vigilanza:
Frank Werner